LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS, COSÌ COME OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA

SULLA BASE DEI PRINCIPI IN VIGORE AL 30 NOVEMBRE 2024

Le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad ASSIREVI, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circostanze del caso, nello svolgimento dell’attività di revisione.

Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad elaborarle adattandole opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. In concreto quindi le check-list utilizzate nell’ambito della revisione potranno differire anche significativamente dalle liste di controllo pubblicate sul sito ASSIREVI.

Le liste di controllo sono state elaborate e organizzate da ASSIREVI, che ne è pertanto l’autore, e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili vigenti alla data cui fanno riferimento.

Le liste potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate, a condizione che ciò avvenga sempre con menzione della fonte.

ASSIREVI non garantisce la completezza, l’aggiornamento, l’adeguatezza delle liste al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l’assenza di errori, inesattezze, imprecisioni delle liste stesse, essendo onere degli utilizzatori verificarle alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Tutti i diritti riservati.

**LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS, COSÌ COME OMOLOGATI DALL**’**UNIONE EUROPEA**

**Ambito d**’**applicazione e contenuti**

La presente lista di controllo include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i **principi contabili IFRS, omologati dall**’**Unione Europea (UE)**, e non intende sostituire i testi ufficiali, cui occorre fare riferimento per i trattamenti contabili da adottare e per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione ogni domanda è corredata dai principali riferimenti in cui la materia è trattata.

Si precisa che, laddove nel documento si fa riferimento agli IFRS, si devono intendere i principi contabili IFRS emanati dall’*International Accounting Standards Board* (IASB) e adottati dall’UE.

In alcuni casi, per facilitare l’uso del documento, l’informativa richiesta dal principio contabile IFRS è stata parafrasata; si raccomanda pertanto, anche in questo caso di fare riferimento ai testi ufficiali per i dettagli completi.

Sono stati, inoltre, inclusi **commenti in riquadri** che sintetizzano e/o si riferiscono a guide dei principi contabili IFRS relative allo scopo e all’interpretazione di alcune disposizioni in materia d’informativa di bilancio.

Con riferimento alle informazioni integrative previste specificatamente dalla normativa italiana e dalle delibere/comunicazioni CONSOB occorre fare riferimento all’apposita lista di controllo CONSOB.

**Struttura della lista di controllo**

La presente lista di controllo indica tutte le informazioni integrative previste dai principi contabili IFRS **applicabili obbligatoriamente** ai bilanci per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024. [Nell’**Allegato 1** sono riportati i nuovi documenti pubblicati dallo IASB ed omologati dall’UE, che sono applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2024].

Inoltre, in questa lista di controllo sono anche inserite le informazioni integrative previste dai documenti, **già omologati dalla UE**, aventi data di entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2024 e la cui applicazione anticipata **è consentita** [la lista di tali documenti è riportata nell’**Allegato 2 - Parte A**].

**Nuovi principi contabili IFRS o modifiche ai principi contabili IFRS non inseriti nella presente lista di controllo**

Nell’**Allegato 2 – Parte B** si riporta l’elenco dei documenti emessi dallo IASB, ma per i quali al 30 novembre 2024 non si è ancora concluso il processo di omologazione da parte dell’UE.

È necessario dare indicazione in bilancio dell’esistenza di tali documenti in attesa di omologazione da parte dell’UE, fornendo, se conosciute o ragionevolmente stimabili, le informazioni previste dallo IAS 8.30 in relazione ai loro possibili impatti al momento della loro prima applicazione. Si segnala inoltre, con riferimento alle nuove interpretazioni non omologate dall’UE, che se tali documenti dovessero risolvere dei dubbi interpretativi sugli attuali principi contabili in vigore, se ne consiglia comunque il loro utilizzo, pur non facendone esplicita menzione in bilancio, in quanto rappresentano ad oggi una soluzione contabile già condivisa a livello internazionale. Tale decisione non contrasta con quanto già previsto dallo IAS 8.12 “*… la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro Sistematico (Framework) concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, ….*”.

**Istruzioni per l**’**utilizzo**

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

|  |  |
| --- | --- |
| SI | = l’informativa è stata data |
| NO | = l’informativa non è stata data anche se è obbligatoria per l’entità |
| N/A | = l’informativa non è applicabile all’entità oppure non è obbligatoria oppure la corrispondente voce di bilancio o la specifica informativa non è stata considerata significativa ai fini della revisione contabile. |

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

**indice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generale | **1** | **-** | **21** |
| Prima adozione degli IFRS | **22** | **-** | **39** |
| Altri documenti presentati insieme al bilancio (relazione degli amministratori, rendiconti e altri documenti) | **40** | **-** | **41** |
| Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria | **42** | **-** | **55** |
| Prospetto(i) dell’utile/(perdita) e delle altre componenti di conto economico complessivo | **56** | **-** | **77** |
| Utile per azione | **78** | **-** | **89** |
| Rendiconto finanziario | **90** | **-** | **110** |
| Prospetto delle variazioni di patrimonio netto | **111** | **-** | **115** |
| Note al bilancio | **116** | **-** | **118** |
| Principi contabili e principali assunzioni nelle valutazioni | **119** | **-** | **127** |
| Aggregazioni aziendali | **128** | **-** | **149** |
| Oneri finanziari | **150** | **-** | **150** |
| Variazione delle stime | **151** | **-** | **151** |
| Informativa sulle partecipazioni in altre entità | **152** | **-** | **181** |
| Bilancio separato | **182** | **-** | **183** |
| Entità d’investimento | **184** | **-** | **196** |
| Correzione di errori | **197** | **-** | **200** |
| Dividendi distribuiti e deliberati | **201** | **-** | **201** |
| Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide | **202** | **-** | **204** |
| Benefici per i dipendenti | **205** | **-** | **219** |
| Patrimonio netto | **220** | **-** | **223** |
| Eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento | **224** | **-** | **225** |
| Valutazione del *fair value* | **226** | **-** | **234** |
| Strumenti finanziari | **235** | **-** | **319** |
| Operazioni in valuta | **320** | **-** | **324** |
| Informativa sull’ultimo trimestre | **325** | **-** | **325** |
| Contributi governativi | **326** | **-** | **326** |
| Iperinflazione | **327** | **-** | **328** |
| Perdita per riduzione di valore delle attività | **329** | **-** | **336** |
| Imposte sul reddito | **337** | **-** | **348** |
| Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito | **349** | **-** | **350** |
| Attività immateriali | **351** | **-** | **357** |
| Rimanenze | **358** | **-** | **358** |
| Investimenti immobiliari | **359** | **-** | **363** |
| Leasing | **364** | **-** | **375** |
| Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate | **376** | **-** | **381** |
| Settori operativi | **382** | **-** | **399** |
| Immobili, impianti e macchinari | **400** | **-** | **405** |
| Accantonamenti, passività e attività potenziali | **406** | **-** | **411** |
| Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali | **412** | **-** | **415** |
| Parti correlate | **416** | **-** | **425** |
| Ricavi provenienti da contratti con clienti | **426** | **-** | **444** |
| Accordi per servizi in concessione | **445** | **-** | **445** |
| Pagamenti basati su azioni | **446** | **-** | **452** |
| Agricoltura | **453** | **-** | **466** |
| Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie | **467** | **-** | **471** |
| Contratti assicurativi | **472** | **-** | **511** |
| Bilanci dei fondi pensione | **512** | **-** | **524** |
| Bilanci intermedi | **525** | **-** | **536** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informazioni integrative richieste dai documenti IASB, già omologati dall’UE, applicabili a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2024 (Applicazione anticipata consentita)** |  |  |  |
| Impossibilità di cambio (Modifiche allo IAS 21) | **537** | **.** | **541** |

|  |  |  | **SI** | **NO** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GENERALE |  |  |  |
|  | IAS 1.31 | L’entità non è tenuta a fornire un’informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l’IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. |  |  |  |
|  | IAS 1.30A | Nell’applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L’entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci rilevanti che hanno natura o funzioni differenti. |  |  |  |
|  | IAS 1.7 | Di seguito la definizione di “rilevante” inclusa nello IAS 1.7:  “Un’informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.  La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell’informazione, o da entrambe. L’entità valuta se l’informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme.  L’informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell’omissione o dell’errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all’occultamento di informazioni rilevanti:  a) un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;  b) un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria;  c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;  d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e  e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l’utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti.  Per valutare se sia ragionevole presumere che un’informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l’entità prenda in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell’entità stessa.  Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell’aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi.” |  |  |  |
|  | IAS 1.49 | L’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato. |  |  |  |
|  | IAS 1.10 | Il bilancio include e identifica chiaramente: |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. un rendiconto finanziario dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative; |  |  |  |
|  | IAS 1.38-38A | 1. le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14); |  |  |  |
|  | IAS 1.40A-40D | 1. un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente quando l’entità: |  |  |  |
|  |  | * applica un principio contabile retroattivamente; o |  |  |  |
|  |  | * ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure |  |  |  |
|  |  | * riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 (vedi punto 15). |  |  |  |
|  | IAS 1.10A | L'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. L'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.8 | Sebbene lo IAS 1 utilizzi i termini “altre componenti di economico complessivo”, “utile/(perdita) d’esercizio” e “totale conto economico complessivo”, l’entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l’utile o la perdita d’esercizio, l’entità può utilizzare il termine “risultato economico netto”. |  |  |  |
|  | IAS 1.10 | L'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati dallo IAS 1. Per esempio, l'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo". |  |  |  |
|  | IAS 1.51 | Le seguenti informazioni sono evidenziate e quando necessario ripetute per una corretta comprensione dell’informativa presentata: |  |  |  |
|  |  | 1. denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo d’identificazione e ogni eventuale cambiamento in tale informativa dalla data di chiusura dell’esercizio precedente; |  |  |  |
|  |  | 1. se il bilancio riguarda la singola entità o un gruppo di entità; |  |  |  |
|  |  | 1. la data di chiusura dell’esercizio o il periodo di riferimento coperto dal bilancio e dalle note; |  |  |  |
|  | IAS 21.8 | 1. la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e |  |  |  |
|  |  | 1. il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.52 | Le disposizioni dello IAS 1.51 sono normalmente soddisfatte presentando appropriate intestazioni di pagina, prospetto, note, colonne e simili. |  |  |  |
|  |  | Informativa sull’entità che redige il bilancio |  |  |  |
|  | IAS 1.138 | L’entità indica le seguenti informazioni, se non già illustrate in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio: |  |  |  |
|  |  | 1. la sede dell’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. la forma giuridica dell’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. il paese in cui l’entità è registrata; |  |  |  |
|  |  | 1. l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di svolgimento delle attività, se diverso dalla sede legale); |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione sociale della controllante; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione sociale dell’ultima entità capogruppo; e |  |  |  |
|  |  | 1. se si tratta di un’entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata. |  |  |  |
|  |  | Conformità ai principi contabili IFRS |  |  |  |
|  | IAS 1.15  IAS 1.17  IAS 1.112 | I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel *Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria* (“*Quadro concettuale*”). Si presume che l’applicazione degli IFRS, integrati quando necessario con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile. |  |  |  |
|  | IAS 1.16 | L’entità deve riportare nelle note un’attestazione esplicita e senza riserve sulla conformità agli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 1.16 | Il bilancio non deve essere indicato come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 1.18 | L’entità non può rimediare all’applicazione di principi contabili non corretti né con l’illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa. |  |  |  |
|  | IAS 1.19  IAS 1.20 | Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro concettuale*, e disattende tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo IAS 1.20 se il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga, l’entità deve indicare le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile; |  |  |  |
|  |  | 1. il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura della deroga; |  |  |  |
|  |  | 1. il trattamento che l’IFRS richiederebbe; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro concettuale*; |  |  |  |
|  |  | 1. il trattamento adottato; e |  |  |  |
|  |  | 1. per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni. |  |  |  |
|  | IAS 1.21 | Quando l’entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, fornisce le informazioni integrative richieste da IAS 1.20 (c) e (d), ovvero: |  |  |  |
|  |  | 1. il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura della deroga; |  |  |  |
|  |  | 1. il trattamento che l’IFRS richiederebbe; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per la quale tale trattamento nelle circostanze sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio, esposte nel *Quadro concettuale*; |  |  |  |
|  |  | 1. il trattamento adottato; e |  |  |  |
|  |  | 1. per ogni esercizio presentato, gli effetti economico-patrimoniali della deroga su ogni voce di bilancio, qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni del principio. |  |  |  |
|  | IAS 1.23 | Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro concettuale*, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su: |  |  |  |
|  |  | 1. Il titolo dell’IFRS in questione; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura della disposizione; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro concettuale*; e |  |  |  |
|  |  | 1. per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile. |  |  |  |
|  |  | Continuità aziendale |  |  |  |
|  | IAS 1.25 | L’entità deve preparare il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, a meno che la Direzione aziendale decida dopo la data di chiusura dell’esercizio di liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche che fare ciò. |  |  |  |
|  | IAS 1.25 | Qualora la Direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni sulla continuità aziendale, di rilevanti incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di rilevanti dubbi circa la capacità dell’entità di continuare ad operare come entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. |  |  |  |
|  | IAS 1.25 | Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale, devono essere evidenziate le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il fatto che il bilancio non è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale; |  |  |  |
|  |  | 1. i criteri in base ai quali il bilancio è stato redatto; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento. |  |  |  |
|  |  | Periodicità dell’informativa |  |  |  |
|  | IAS 1.36 | Quando l’entità cambia la data di chiusura dell’esercizio e per il bilancio presenta un periodo più lungo o più breve di un anno, l’entità ha indicato, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio, le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui si utilizza un periodo più lungo o più breve; e |  |  |  |
|  |  | 1. il fatto che i dati comparativi presentati non sono del tutto comparabili. |  |  |  |
|  |  | Informazioni comparative |  |  |  |
|  | IAS 1.38 | Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. |  |  |  |
|  | IAS 1.38A | L’entità deve presentare almeno: |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti distinti dell'utile/(perdita) d'esercizio (se presentati); |  |  |  |
|  |  | 1. due rendiconti finanziari; e |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti delle variazioni di patrimonio netto; |  |  |  |
|  |  | 1. con le relative note. |  |  |  |
|  | IAS 1.38 | L’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento. |  |  |  |
|  | IAS 1.38C | L’entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti minimi richiesti dallo IAS 1, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità ai principi contabili IFRS. Tali informazioni comparative possono consistere di uno o più dei prospetti indicati al precedente punto 13, ma non occorre comprendano un’informativa completa di bilancio. In tal caso l’entità deve presentare per tali prospetti aggiuntivi le relative note. |  |  |  |
|  |  | Cambiamento dei principi contabili, rideterminazione retroattiva o riclassificazione |  |  |  |
|  | IAS 1.40A | L’entità deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell’esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A dello IAS 1 (vedi punto 13) se: |  |  |  |
|  |  | a) applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e |  |  |  |
|  |  | b) l’applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto rilevante sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente. |  |  |  |
|  | IAS 1.40B  IAS 1.40C | Nelle circostanze descritte dal precedente punto, l’entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale- finanziaria:  (a) alla chiusura dell’esercizio corrente;  (b) alla chiusura dell’esercizio precedente; e  (c) all’inizio dell’esercizio precedente.  L’entità deve, inoltre, fornire, a seconda delle circostanze, le informazioni addizionali richieste dallo IAS 1 (vedi successivi punti 16-17) e dallo IAS 8 (vedi punti 120-123 e 197-200). Tuttavia, non deve presentare le note relative al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura all'inizio dell'esercizio precedente. |  |  |  |
|  | IAS 1.40D | La data del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura deve essere quella di inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative aggiuntive come consentito dallo IAS 1.38C. |  |  |  |
|  | IAS 1.41 | Se l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando l'entità riclassifica gli importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente): |  |  |  |
|  |  | 1. la natura della riclassificazione; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e |  |  |  |
|  |  | 1. i motivi della riclassificazione. |  |  |  |
|  | IAS 1.42 | Quando la riclassifica degli importi comparativi non è fattibile perché richiederebbe costi e sforzi eccessivi, l’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui gli importi non sono stati riclassificati; e |  |  |  |
|  |  | 1. la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati. |  |  |  |
|  |  | Informazioni comparative – casi specifici |  |  |  |
|  | IAS 29.8 | Il bilancio dell’entità la cui valuta funzionale è una valuta di un’economia iperinflazionata, deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio, compresi i relativi dati comparativi dell’esercizio precedente, ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi. |  |  |  |
|  | IAS 21.41 | La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico dell’entità la cui valuta funzionale è la valuta di un’economia iperinflazionata devono essere convertiti in una moneta di presentazione diversa utilizzando le seguenti procedure:  (a) tutti gli importi (ossia attività, passività, voci di patrimonio netto, ricavi e costi, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria più recente, eccetto  (b) quando gli importi sono convertiti nella valuta di un’economia non iperinflazionata; gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell’anno corrente nel bilancio dell’anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio). |  |  |  |
|  | IAS 28.21 | Se la partecipazione, o una parte di una partecipazione, in una società collegata o in una *joint venture* classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto con efficacia retroattiva a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione. |  |  |  |
|  |  | Coerenza di presentazione del bilancio |  |  |  |
|  | IAS 1.45 | L’entità ha mantenuto da un esercizio all’altro la medesima: |  |  |  |
|  |  | 1. presentazione delle voci di bilancio; e |  |  |  |
|  |  | 1. classificazione delle voci di bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.45 | La presentazione e classificazione delle voci nel bilancio devono essere mantenute da un esercizio all’altro a meno che:  a) non sia evidente a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’entità o di un riesame del bilancio che sarebbe più appropriata un’altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o  b) un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione. |  |  |  |
|  |  | Data di autorizzazione della pubblicazione |  |  |  |
|  | IAS 10.17 | L’entità fornisce le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. chi lo ha autorizzato; e |  |  |  |
|  |  | 1. se applicabile, il fatto che i proprietari dell’entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la sua pubblicazione. |  |  |  |
|  |  | PRIMA ADOZIONE DEGLI IFRS |  |  |  |
|  | IFRS 1. App. A | L’IFRS 1 definisce i seguenti termini:  - Data di passaggio agli IFRS - data d’apertura del primo esercizio antecedente quello in cui l’entità presenta una completa informativa comparativa come previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS;  - Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS - Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di passaggio agli IFRS;  - Primo Bilancio redatto in conformità agli IFRS - Il primo bilancio annuale in cui l’entità adotta gli IFRS, con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; e  - Precedenti Principi contabili - L’insieme dei principi contabili usati dall’entità immediatamente prima del passaggio agli IFRS. |  |  |  |
|  |  | Informazioni comparative |  |  |  |
|  | IFRS 1.21 | Nel **primo bilancio** IFRS, l’entità presenta almeno le seguenti informazioni in conformità agli IFRS ed in forma comparativa: |  |  |  |
|  |  | 1. tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti distinti (se presentati) dell’utile/perdita d’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. due rendiconti finanziari; |  |  |  |
|  |  | 1. due prospetti di variazioni del patrimonio netto, e |  |  |  |
|  |  | 1. le relative note, incluse le informazioni comparative, per tutti i prospetti presentati. |  |  |  |
|  | IFRS 1.22 | Per ogni informazione (riepiloghi storici o informazioni comparative) predisposta in base ai precedenti principi contabili e non conformi con i requisiti di rilevazione e valutazione degli IFRS, l’entità deve:  - indicare in maniera evidente le informazioni come non preparate secondo gli IFRS; e  - dare indicazione della natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS, senza la necessità che tali modifiche siano quantificate. |  |  |  |
|  | IFRS 1 E2 | L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve: |  |  |  |
|  |  | a) applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell’IFRS 9 alle informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | b) rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione delle informazioni; |  |  |  |
|  |  | c) trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell’esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base a precedenti Principi contabili) rispetto al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS [ossia il primo esercizio che include informazioni conformi all’IFRS 7 e alla versione completata dell’IFRS 9 (pubblicata nel 2014)] dovuto al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i) si applica solo agli importi esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio d’esercizio comparativo; |  |  |  |
|  |  | d) applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la conformità alle specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. |  |  |  |
|  |  | Riconciliazioni |  |  |  |
|  | IFRS 1.27 | Si noti che lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti dei principi contabili derivanti dalla prima adozione degli IFRS, né ai cambiamenti di tali principi finché l’entità non avrà presentato il primo bilancio redatto in base agli IFRS. Pertanto, le disposizioni dello IAS 8 in relazione ai cambiamenti di principi contabili, non si applicano al primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS. |  |  |  |
|  |  | I requisiti per le entità che presentano bilanci intermedi secondo lo IAS 34 per parte dell’esercizio di riferimento del primo bilancio IFRS sono inclusi nella sezione sui bilanci intermedi, che contiene tutte le disposizioni informative relative a suddetti bilanci intermedi. Si rimanda ai punti 525-536, che non devono essere compilati in caso di bilancio annuale. |  |  |  |
|  | IFRS 1.23 | L’entità deve spiegare come il passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 1.IG63 | L’IFRS 1.IG63 fornisce esempi del livello di dettaglio richiesto nelle riconciliazioni degli effetti del passaggio dai principi contabili generalmente accettati precedenti e gli IFRS. |  |  |  |
|  | IFRS 1.24 | Il primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve includere: |  |  |  |
|  |  | 1. le riconciliazioni del patrimonio netto redatto secondo i precedenti principi contabili e del patrimonio netto redatto in conformità agli IFRS per: |  |  |  |
|  |  | 1. la data di passaggio agli IFRS; e |  |  |  |
|  |  | 1. la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili. |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione del totale conto economico complessivo riportato nell’ultimo bilancio dell’entità redatto secondo i precedenti principi contabili e del totale conto economico complessivo redatto in conformità agli IFRS per il medesimo esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 1.25 | Le riconciliazioni di cui al paragrafo IFRS 1.24 devono essere dettagliate in maniera sufficiente a consentire all’utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti. |  |  |  |
|  | IFRS 1.24(c) | Nel caso in cui l’entità ha rilevato o annullato perdite per riduzione di valore di attività per la prima volta quando redige la situazione patrimoniale-finanziaria IFRS d’apertura deve essere data l’informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 (vedi punti dal 329 al 336). |  |  |  |
|  | IFRS 1.26 | Se l’entità si rende conto di errori commessi in base ai precedenti principi contabili, le riconciliazioni richieste dall’IFRS 1.24(a) e 1.24.(b) (vedi punto 25) devono evidenziare separatamente le correzioni di errori dai cambiamenti di principi contabili. |  |  |  |
|  | IFRS 1.25 | Se l’entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti principi contabili, l’entità deve illustrare le principali rettifiche al rendiconto finanziario. |  |  |  |
|  | IFRS 1.28 | Se l’entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, deve darne informativa. |  |  |  |
|  |  | Ripetizione della prima adozione degli IFRS |  |  |  |
|  | IFRS 1.4A | L'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente, ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, deve applicare l’IFRS 1 o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori* come se l’entità non avesse mai smesso di applicare gli IFRS. |  |  |  |
|  | IFRS 1.23A | L’entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A dell’IFRS 1, deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e |  |  |  |
|  |  | (b) le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS. |  |  |  |
|  | IFRS 1.23B | Se l’entità, in conformità al paragrafo 4A dell’IFRS 1, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli. |  |  |  |
|  |  | Designazione delle attività e delle passività finanziarie |  |  |  |
|  | IFRS 1.29 | Se l’entità ha designato un’attività finanziaria o una passività finanziaria, iscritta in precedenza, come un’attività finanziaria o una passività finanziaria al *fair value* rilevato nell’utile/(perdita) o come disponibile per la vendita in accordo con l’IFRS 1.D19A, l’entità deve fornire l’informativa sul *fair value* di ogni attività o passività finanziaria designata in ogni categoria nonché la classificazione ed il valore contabile nel precedente bilancio. |  |  |  |
|  |  | Utilizzo del *fair value* come sostituto del costo |  |  |  |
|  | IFRS 1.39AB | L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 30, C4, D1, D7, D8B e D9, ha eliminato il paragrafo D9 A e ha aggiunto i paragrafi D9B-D9E. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16. |  |  |  |
|  | IFRS 1.30 | Se l'entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il *fair value* come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, degli investimenti immobiliari, delle attività immateriali o delle attività consistenti nel diritto di utilizzo (si vedano i paragrafi D5 e D7 dell’IFRS 1), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo complessivo di tali *fair value*; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti principi contabili. |  |  |  |
|  |  | Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, *joint venture* e società collegate |  |  |  |
|  | IFRS 1.31 | Se l’entità nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS utilizza il sostituto del costo per la valutazione della partecipazione in una controllata, in una *joint venture* o in una società collegata nel proprio bilancio separato, l’entità indica, nel primo bilancio separato IFRS: |  |  |  |
|  |  | 1. il sostituto del costo complessivo di quegli investimenti per i quali il sostituto del costo è rappresentato dal valore contabile determinato in base ai precedenti principi contabili; |  |  |  |
|  |  | 1. il sostituto del costo complessivo di quegli investimenti per i quali il sostituto del costo è rappresentato dal *fair value*; e |  |  |  |
|  |  | 1. le rettifiche complessive ai valori di bilancio presentati in base ai precedenti principi contabili. |  |  |  |
|  |  | Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas |  |  |  |
|  | IFRS 1.31A  IFRS 1.D8A(b) | Se l’entità utilizza l’esenzione prevista dall’IFRS 1.D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, deve dare informativa del fatto e dei criteri di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti principi contabili. |  |  |  |
|  | IFRS 1.D8A(b) | Questa esenzione è applicabile alle entità che, in accordo con i precedenti principi contabili, hanno contabilizzato i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo e produzione in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica (*full cost accounting*). |  |  |  |
|  |  | Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe |  |  |  |
|  | IFRS 1.31B  IFRS 1.D8B | Se l’entità possiede degli elementi di immobili, impianti e macchinari o attività immateriali che sono utilizzati o sono stati precedentemente utilizzati in attività soggette a regolamentazione delle tariffe e l’entità utilizza il valore contabile di questi elementi quale risultante dai precedenti principi contabili come sostituto del costo alla data di passaggio agli IFRS, l’entità deve dare informativa su: |  |  |  |
|  |  | 1. questo fatto; e |  |  |  |
|  |  | 1. il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti principi contabili. |  |  |  |
|  |  | Grave iperinflazione |  |  |  |
|  |  | Se l’entità applica anticipatamente il documento “Impossibilità di cambio (Modifiche allo IAS 21)” non deve compilare il successivo punto 38 ma deve, invece, compilare il punto 541. |  |  |  |
|  | IFRS 1.31C | Se l’entità, che aveva una valuta funzionale legata ad una economia in grave iperinflazione, decide nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS di valutare le attività e le passività al *fair value* e di utilizzare tale *fair value* come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura (si vedano paragrafi IFRS 1.D26-D30), l’entità deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averle: |  |  |  |
|  |  | (a) non è disponibile un indice generale dei prezzi attendibile per tutte le entità con operazioni e saldi in quella valuta; |  |  |  |
|  |  | (b) non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile. |  |  |  |
|  | IFRS 1.D2 | Per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale a cui non è stato applicato l’IFRS 2, l’entità fornisce le informazioni richieste dall’IFRS 2.44-45 (vedi punti 446-447). |  |  |  |
|  |  | ALTRI DOCUMENTI PRESENTATI INSIEME AL BILANCIO (relazione degli amministratori, rendiconti e altri documenti) |  |  |  |
|  |  | Per quanto riguarda le disposizioni informative, richieste dalla normativa italiana e dalle comunicazioni/delibere CONSOB, da includere nella relazione sulla gestione si rinvia alla lista di controllo CONSOB. |  |  |  |
|  | IAS 1.14 | Rendiconti e documenti presentati al di fuori del bilancio non rientrano nell’ambito degli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 1.13 | L’entità ha presentato oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che descriva e spieghi gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta e che includa: |  |  |  |
|  |  | 1. i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico inclusi: |  |  |  |
|  |  | * i cambiamenti del contesto economico ed ambientale in genere nel quale l’entità opera; |  |  |  |
|  |  | * la risposta dell’entità a questi cambiamenti e il loro effetto; e |  |  |  |
|  |  | * la politica di investimento dell’entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la politica sui dividendi. |  |  |  |
|  |  | 1. le fonti di finanziamento dell’entità, la sua politica in materia di ricorso ai finanziamenti esterni e il relativo rapporto fra passività e patrimonio netto; e |  |  |  |
|  |  | 1. le risorse dell’entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 1.14 | L’entità ha presentato, fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, particolarmente nei settori dove i fattori ambientali sono significativi e dove i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. |  |  |  |
|  |  | PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA |  |  |  |
|  | IAS 1.29 | Ogni classe rilevante di voci simili deve essere esposta distintamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |  |  |  |
|  | IAS 1.32 | Le attività e le passività sono state esposte separatamente e senza compensazioni (se non richiesto o consentito da un altro IFRS). |  |  |  |
|  | IAS 12.71 IAS 12.74 IAS 32.42  IFRS 9.3.2.22 IAS 19.131 | Indicazioni sull’obbligo della compensazione di imposte correnti e differite sono contenute nello IAS 12.71 e nello IAS 12.74 rispettivamente. Indicazioni sulla compensazione tra attività e passività finanziarie sono contenute nello IAS 32.42 e nell’IFRS 9 3.2.22. Nello IAS 19.131 sono contenute indicazioni sulla compensazione tra le attività relative ad un piano e le passività relative ad un altro piano. |  |  |  |
|  |  | Distinzione corrente/non corrente |  |  |  |
|  | IAS 1.60 | L’entità deve presentare le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisca informazioni che siano attendibili e più rilevanti. |  |  |  |
|  | IAS 1.60 | Se l’entità non presenta distintamente attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, deve presentare tutte le sue attività e passività nell’ordine della loro liquidità. |  |  |  |
|  | IAS 1.139U, IAS 1.139W | **Con il regolamento (UE) 2023/2822 pubblicato il 20 dicembre 2023, l’UE ha omologato i documenti “*Classificazione delle passività come correnti o non correnti (Modifiche allo IAS 1)*” e “*Passività non correnti con clausole (Modifiche allo IAS 1)*”.**  **L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.** |  |  |  |
|  | IAS 1.60 | Quando l’entità ha presentato distintamente attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, ha classificato: |  |  |  |
|  | IAS 1.66 | 1. un’attività come corrente quando: |  |  |  |
|  |  | * si attende di realizzare l’attività, oppure intende venderla o consumarla nel normale svolgimento del ciclo operativo dell’entità; |  |  |  |
|  |  | * è posseduta principalmente per essere negoziata; |  |  |  |
|  |  | * si attende di realizzare l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o |  |  |  |
|  |  | * si tratta di disponibilità liquide o di mezzi equivalenti, a meno che non sia preclusa dall’essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.68 | Attività correnti includono anche attività detenute principalmente per la negoziazione (per esempio attività finanziarie detenute per la negoziazione) nonché la quota corrente di attività finanziarie non correnti. |  |  |  |
|  | IAS 1.69 | 1. una passività come corrente quando: |  |  |  |
|  |  | * si prevede che la passività sia estinta nel normale ciclo operativo dell’entità; |  |  |  |
|  |  | * è detenuta principalmente con la finalità di negoziarla; |  |  |  |
|  |  | * deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o |  |  |  |
|  |  | * alla data di chiusura dell’esercizio l’entità non ha il diritto di differire l’estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.71 | Altre passività correnti sono quelle che pur non essendo estinte nel corso del normale ciclo operativo dell’entità, hanno scadenza entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono detenute principalmente per essere negoziate. Esempi di questo tipo sono alcune passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione sulla base dell’IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare e le passività per imposte sul reddito ed altri debiti non commerciali. |  |  |  |
|  | IAS 1.72 | 1. una passività finanziaria come corrente quando deve essere regolata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, anche se: |  |  |  |
|  |  | * il termine originario era un periodo superiore a dodici mesi; e |  |  |  |
|  |  | * un accordo di rifinanziamento o rimodulazione dei pagamenti a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.73 | Se un’entità ha il diritto, alla data di chiusura dell’esercizio, di rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se altrimenti sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Se non gode di tale diritto, l’entità non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente. |  |  |  |
|  | IAS 1.74  IAS 1.75 | 1. una passività finanziaria a lungo termine come corrente, nel caso in cui l’entità viola una clausola del contratto di finanziamento alla data di chiusura dell’esercizio, o prima, con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, anche se il finanziatore ha concordato dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Tuttavia, la passività finanziaria di cui al punto d) sopra esposto è classificata come passività non corrente se il finanziatore ha concordato prima della data di chiusura dell’esercizio di concedere un periodo di tolleranza (“*grace period*”) che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante tale periodo di tolleranza il finanziatore non può chiedere il rimborso immediato. |  |  |  |
|  | IAS 1.75A | La classificazione di una passività non è influenzata dalla probabilità che l’entità eserciti il proprio diritto di differire l’estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Se una passività soddisfa i criteri di cui al paragrafo 69 per essere classificata come non corrente, essa è classificata come non corrente anche se la direzione aziendale intende far sì o prevede che l’entità estingua la passività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, o anche se l’entità estingue la passività tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio. Tuttavia, in entrambe queste circostanze, l’entità può dover presentare un’informativa sulla tempistica di estinzione per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere l’impatto della passività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità. |  |  |  |
|  | IAS 1.72B | Il diritto di un’entità di differire l’estinzione di una passività derivante da un contratto di finanziamento per almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio può essere subordinato al rispetto da parte dell’entità delle condizioni precisate in tale contratto di finanziamento (di seguito «clausole»). Ai fini dell’applicazione del paragrafo 69, lettera d), tali clausole:  a) incidono sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio se l’entità è tenuta a rispettare la clausola alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio. Tale clausola incide sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio anche se il rispetto della clausola è valutato solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla data di chiusura dell’esercizio, ma valutata ai fini di verificare la conformità solo dopo la data di chiusura dell’esercizio);  b) non incidono sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio se un’entità è tenuta a rispettare la  clausola solo dopo tale data. |  |  |  |
|  | IAS 1.76A-B | Estinzione  Ai fini della classificazione di una passività come corrente o non corrente, estinzione fa riferimento a un trasferimento alla controparte che determina l’estinzione della passività. Il trasferimento potrebbe essere di:  a) disponibilità liquide o altre risorse economiche, per esempio beni o servizi; o  b) strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità, a meno che si applichi il successivo paragrafo.  Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso il trasferimento di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità non incidono sulla sua classificazione come corrente o non corrente se, applicando lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’entità classifica l’opzione come strumento rappresentativo di capitale, rilevandola separatamente dalla passività come componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto. |  |  |  |
|  | IAS 1.76ZA | Quando l’entità ha classificato le passività derivanti da contratti di finanziamento come non correnti e il diritto dell’entità di differire l’estinzione di tali passività è soggetto al rispetto delle clausole da parte dell’entità entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, l’entità deve presentare nelle note un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere che le passività possano diventare rimborsabili entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio e, in particolare, ha indicato: |  |  |  |
|  |  | * informazioni sulle clausole (compresa la natura delle clausole e quando l’entità è tenuta a rispettarle); |  |  |  |
|  |  | * informazioni sul valore contabile delle relative passività; |  |  |  |
|  |  | * informazioni su fatti e circostanze, se presenti, che indicano che l’entità potrebbe avere difficoltà a rispettare le clausole. |  |  |  |
|  |  | Le informazioni su fatti e circostanze potrebbero includere, ad esempio, il fatto che l’entità abbia agito durante l’esercizio e dopo la data di chiusura dell’esercizio per evitare o attenuare una potenziale violazione e il fatto che l’entità non avrebbe rispettato le clausole se queste fossero state valutate ai fini di verificare la conformità sulla base delle circostanze dell’entità alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.76 | Se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di autorizzazione della pubblicazione del bilancio, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento*: |  |  |  |
|  |  | 1. rifinanziamento a lungo termine di una passività classificata come corrente (cfr. IAS 1.72); |  |  |  |
|  |  | 1. rettifica della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente (cfr. IAS 1.74); |  |  |  |
|  |  | 1. concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente (cfr. IAS 1.75); |  |  |  |
|  |  | 1. estinzione di una passività classificata come non corrente (cfr. IAS 1.75A). |  |  |  |
|  | IAS 1.61 | Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, l’entità deve indicare l’importo che prevede di realizzare o regolare oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare o estinguere: |  |  |  |
|  |  | 1. non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.56 | Quando l’entità presenta attività correnti e non correnti come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, deve classificare le attività per imposte differite come attività non correnti. |  |  |  |
|  | IAS 1.56 | Quando l’entità presenta passività correnti e non correnti come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, deve classificare le passività per imposte differite come passività non correnti. |  |  |  |
|  | IAS 28.15 | L’entità classifica le partecipazioni in società collegate o in *joint venture* come attività non correnti, salvo non siano classificate come possedute per la vendita in accordo all’IFRS 5. |  |  |  |
|  |  | Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria |  |  |  |
|  | IAS 1.54 | Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori: |  |  |  |
|  |  | 1. immobili, impianti e macchinari; |  |  |  |
|  |  | 1. investimenti immobiliari; |  |  |  |
|  |  | 1. attività immateriali; |  |  |  |
|  |  | 1. attività finanziarie (esclusi i valori esposti sotto in e), h), i)); |  |  |  |
|  |  | da) portafogli di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 che costituiscono attività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell’IFRS 17; |  |  |  |
|  |  | 1. partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; |  |  |  |
|  |  | 1. attività biologiche rientranti nell’ambito dello IAS 41 *Agricoltura;* |  |  |  |
|  |  | 1. rimanenze; |  |  |  |
|  |  | 1. crediti commerciali e altri crediti; |  |  |  |
|  |  | 1. disponibilità liquide e mezzi equivalenti; |  |  |  |
|  |  | 1. il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5; |  |  |  |
|  |  | 1. debiti commerciali ed altri debiti; |  |  |  |
|  |  | 1. fondi per accantonamenti; |  |  |  |
|  |  | 1. passività finanziarie (esclusi i valori esposti sopra in k), l)); |  |  |  |
|  |  | ma) portafogli di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 che costituiscono passività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell’IFRS 17; |  |  |  |
|  |  | 1. passività e attività per imposte correnti ai sensi dello IAS 12; |  |  |  |
|  |  | 1. passività e attività fiscali differite ai sensi dello IAS 12; |  |  |  |
|  |  | 1. passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5; |  |  |  |
|  |  | 1. partecipazioni di minoranza, presentate nel patrimonio netto; e |  |  |  |
|  |  | 1. capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante. |  |  |  |
|  | IAS 1.57 | Le descrizioni usate e l’ordine delle voci o l’aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell’entità e delle sue operazioni, per fornire l’informativa necessaria per una comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria dell’entità. Per esempio, una banca può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire le informazioni più rilevanti alle operazioni di un istituto finanziario. |  |  |  |
|  | IAS 1.55  IAS 1.57 | L’entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54 dello IAS 1), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità. |  |  |  |
|  | IAS 1.55A | Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55 dello IAS 1, tali risultati parziali devono:  a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;  b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci, che costituiscono il risultato parziale, chiare e comprensibili;  c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45 dello IAS 1 (vedi punto 20); e  d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dagli IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |  |  |  |
|  | IFRS 5.40 | L’IFRS 5.40 prevede che l’entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attività non correnti, o come attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria degli esercizi precedenti ai fini comparativi per uniformarsi alla classificazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’ultimo esercizio presentato. |  |  |  |
|  |  | Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note |  |  |  |
|  | IAS 1.77 | L’entità ha evidenziato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell’entità stessa. |  |  |  |
|  | IFRS 5.38 IFRS 5.39 | L’entità ha presentato distintamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita, ad eccezione del caso in cui il gruppo in dismissione è costituito da una controllata recentemente acquisita, che all’acquisizione soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. |  |  |  |
|  | IAS 1.78 | Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura, funzione dei relativi importi. L’informativa varia per ciascuna voce, per esempio:  a) le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;  b) i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;  c) le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2 in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti;  d) gli accantonamenti sono disaggregati in fondi per benefici per i dipendenti e altre voci;  e) il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve. |  |  |  |
|  |  | PROSPETTO(I) dell’utile/(perdita) e delle altre componenti DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO |  |  |  |
|  | IAS 1.81A | Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare, oltre alle sezioni relative all’utile/(perdita) d’esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo: |  |  |  |
|  |  | 1. l’utile/(perdita) d’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. il totale delle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | 1. il totale conto economico complessivo dell’esercizio, dato dalla somma dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 1.81A | Se l’entità presenta un prospetto distinto dell’utile/(perdita) d’esercizio, NON deve presentare la sezione relativa all’utile/(perdita) d’esercizio nel prospetto di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 1.81B | Oltre alle sezioni dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, l’entità deve presentare la ripartizione dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci: |  |  |  |
|  |  | 1. Utile/(perdita) d’esercizio attribuibile a: |  |  |  |
|  |  | 1. partecipazioni di minoranza, e |  |  |  |
|  |  | 1. soci dell’entità controllante. |  |  |  |
|  |  | 1. Totale conto economico complessivo d’esercizio attribuibile a: |  |  |  |
|  |  | 1. partecipazioni di minoranza, |  |  |  |
|  |  | (ii) soci dell’entità controllante. |  |  |  |
|  | IAS 1.81B | Se l’entità rappresenta l’utile/(perdita) d’esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve riportare la ripartizione di cui al precedente punto 58.a). |  |  |  |
|  | IAS 1.82 | In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell’utile/(perdita) d’esercizio o il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio deve comprendere quelle voci che presentano i seguenti importi relativi all’esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi, con indicazione separata degli elementi seguenti:   i) interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; e  ii) ricavi assicurativi (cfr. IFRS 17). |  |  |  |
|  |  | aa) utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; |  |  |  |
|  |  | ab) costi per servizi assicurativi relativi a contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17; |  |  |  |
|  |  | ac) ricavi o costi derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17); |  |  |  |
|  |  | 1. oneri finanziari; |  |  |  |
|  |  | ba) perdite per riduzione di valore (compresi gli annullamenti di perdite o utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | bb) proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17; |  |  |  |
|  |  | bc) proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti di riassicurazione detenuti  (cfr. IFRS 17); |  |  |  |
|  |  | 1. quota dell'utile o perdita di collegate e *joint venture* contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; |  |  |  |
|  |  | ca) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il *fair value* alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9); |  |  |  |
|  |  | cb) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita complessivo precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificato nell'utile/(perdita) d'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. onere fiscale; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato] |  |  |  |
|  |  | ea) un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5). |  |  |  |
|  | IAS 1.82A | La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo: |  |  |  |
|  |  | 1. alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo [esclusi gli importi di cui alla lettera (b)], classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:   i) non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio; e  ii) saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni. |  |  |  |
|  |  | 1. alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e *joint venture* contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:   i) non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio; e  ii) saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni. |  |  |  |
|  | IAS 1.7 | Alcuni esempi di voci delle altre componenti di conto economico complessivo che non saranno mai riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio sono le seguenti:  a) variazioni nella riserva di rivalutazione (si veda IAS 16 e IAS 38);  b) rivalutazione dell’attività/(passività) netta dei piani a benefici definiti (si veda IAS 19);  c) utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;  d) per particolari passività designate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di *fair value* attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9).  Alcuni esempi di voci delle altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:  a) utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (si veda IAS 21);  b) utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9;  c) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);  d) variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);  e) variazioni degli elementi *forward* dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9). |  |  |  |
|  | IAS 1.87 | L’entità non deve presentare elementi di costo e ricavo come elementi straordinari nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, né nelle note. |  |  |  |
|  | IAS 1.29 | Ogni classe rilevante di voci simili è stata esposta distintamente nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) e delle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 1.32 | I proventi e gli oneri sono stati presentati distintamente e senza compensazione (se non richiesto o consentito da un IFRS). |  |  |  |
|  | IAS 1.34  IAS 1.35 | Esempi di voci che possono essere compensate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio includono i seguenti:  a) plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di attività non correnti, incluse partecipazioni e beni strumentali, sono esposti deducendo dai corrispettivi della cessione il valore contabile dell’attività e i relativi costi di vendita;  b) un costo che è rimborsato secondo un accordo contrattuale con una parte terza (per esempio un accordo di subappalto), è compensato contro il relativo rimborso; e  c) utili e perdite derivanti da un gruppo di transazioni simili sono esposte in base al criterio di compensazione, per esempio utili e perdite su cambi e perdite derivanti da operazioni con strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, a meno che tali utili e perdite siano rilevanti. |  |  |  |
|  | IAS 1.88 | A meno che un IFRS non disponga diversamente, l’entità deve includere nell’utile/(perdita) d’esercizio tutte le voci di ricavo e di costo relative all’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.89 | Lo IAS 8 specifica due circostanze in cui l’entità rileva elementi fuori dall’utile/(perdita) d’esercizio: (i) correzioni di errori, (ii) effetti di cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono di escludere dall’utile/(perdita) d’esercizio altri elementi del conto economico complessivo che soddisfano la definizione di costi o ricavi contenuta nel *Quadro concettuale*. |  |  |  |
|  | IAS 32.40 | I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nello IAS 32, l'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare distintamente gli interessi e i dividendi nel prospetto (nei prospetti) dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12. |  |  |  |
|  | IFRIC1.6 (d) | L’entità espone separatamente nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo la variazione della riserva di rivalutazione dovuta ad una modifica della passività iscritta per smantellamenti e ripristini. |  |  |  |
|  | IAS 28.10 | La quota di pertinenza della partecipante alle altre componenti di conto economico complessivo delle società collegate e delle *joint venture*, valutate con il metodo del patrimonio netto, è stata rilevata nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipante. |  |  |  |
|  | IFRS 5.38 | L’entità ha presentato separatamente ogni provento od onere cumulato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo con riferimento ad un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificato come posseduto per la vendita. |  |  |  |
|  | IAS 1.85 | L’entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82 dello IAS 1), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile/(perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo, quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità. |  |  |  |
|  | IAS 1.85A | Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo IAS 1.85, tali risultati parziali devono:  a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;  b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;  c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45 dello IAS 1; e  d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dagli IFRS per il prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile/(perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 1.85B | L’entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 dello IAS 1 con i risultati parziali o i totali richiesti dagli IFRS per tale prospetto (tali prospetti). |  |  |  |
|  |  | Informazioni da esporre nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note |  |  |  |
|  | IAS 1.97 | Quando le componenti di ricavo e di costo sono rilevanti devono essere indicate separatamente le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. importo; e |  |  |  |
|  |  | 1. natura. |  |  |  |
|  | IAS 1.98 | Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle voci di ricavo e di costo includono:  a) la svalutazione di rimanenze al valore netto di realizzo o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure l’annullamento di tali svalutazioni;  b) ristrutturazioni delle attività dell’entità e gli annullamenti di eventuali accantonamenti per costi di ristrutturazione;  c) dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;  d) cessioni di investimenti partecipativi;  e) attività operative cessate;  f) le conclusioni di vertenze legali; e  g) altri annullamenti di accantonamenti. |  |  |  |
|  | IAS 1.99 | L’entità ha presentato un’analisi dei costi rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio utilizzando una classificazione basata in alternativa su (quello fra le due che fornisce informazioni più attendibili e appropriate): |  |  |  |
|  | IAS 1.102 | 1. la natura dei costi; o |  |  |  |
|  | IAS 1.103 | 1. la destinazione dei costi all’interno dell’entità (nel qual caso indica almeno il costo del venduto). |  |  |  |
|  | IAS 1.100 | *Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi riportata nel paragrafo 99 dello IAS 1 nel prospetto (nei prospetti) dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.* |  |  |  |
|  | IAS 1.104 | Se l’entità classifica i costi per destinazione, ha riportato ulteriori informazioni sulla natura dei costi, ivi incluso: |  |  |  |
|  |  | 1. i costi per ammortamenti; e |  |  |  |
|  |  | 1. i costi per benefici ai dipendenti. |  |  |  |
|  | IAS 1.90  IAS 12.81 | L’entità indica l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. |  |  |  |
|  | IAS 1.91 | L’entità può presentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo: |  |  |  |
|  |  | 1. al netto degli effetti fiscali correlati, o |  |  |  |
|  |  | 1. al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all’ammontare complessivo delle imposte sul reddito relative a tali voci. |  |  |  |
|  |  | Se l’entità sceglie l’alternativa (b), l’effetto fiscale correlato deve essere ripartito tra le voci che potrebbero essere successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.92 | L’entità deve evidenziare le rettifiche conseguenti a riclassifiche relative alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 1.95 | Esempi di rettifiche da riclassificazione includono:  a) dismissione di una gestione estera (si veda IAS 21);  b) quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile/(perdita) d'esercizio (si veda paragrafo 6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture di flussi finanziari). |  |  |  |
|  | IAS 1.96 | Le rettifiche da riclassificazione non derivano invece da variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in base allo IAS 16 o allo IAS 38, o dalla rivalutazione delle attività/(passività) nette per piani a benefici definiti rilevati secondo lo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell’utile/(perdita) degli esercizi successivi. |  |  |  |
|  | IFRS 5.33 | L’entità ha presentato nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note, un’analisi dell’ammontare complessivo degli utili o perdite delle attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali, e della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito di valutazioni al *fair value* al netto dei costi di vendita o della dismissione di attività o di gruppi di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata, identificando le seguenti componenti: |  |  |  |
|  |  | 1. i ricavi, i costi, e gli utili o le perdite ante imposte delle operazioni cessate; |  |  |  |
|  |  | 1. le relative imposte sul reddito; |  |  |  |
|  |  | 1. la plusvalenza o minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita o della dismissione di attività o di gruppi di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata. |  |  |  |
|  |  | UTILE PER AZIONE |  |  |  |
|  | IAS 33.3 | Se l’entità fornisce, volontariamente, un’informativa sull’utile per azione, deve fornire tale informazione in base allo IAS 33. |  |  |  |
|  | IAS 33.4 | Se l’entità presenta sia il bilancio consolidato sia il bilancio separato, rispettivamente redatti in conformità all’IFRS 10 e allo IAS 27, ha presentato l’informativa richiesta dallo IAS 33 solo sulla base dei dati consolidati. |  |  |  |
|  | IAS 33.4 | L’entità che ha scelto di fornire informativa sull’utile per azione in base al bilancio separato, ha presentato tale informativa solo sul prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del suo bilancio separato e non su quello del consolidato. |  |  |  |
|  | IAS 33.64 | Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla capitalizzazione, emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario, o diminuisce a seguito del raggruppamento di azioni (anche se questi cambiamenti intervengono dopo la data di chiusura dell’esercizio, ma prima dell’autorizzazione della pubblicazione del bilancio) e pertanto il calcolo dell’utile di base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati deve essere rettificato retroattivamente, è stata data informativa del fatto che i calcoli per azione riflettono tali variazioni nel numero di azioni. |  |  |  |
|  | IAS 33.66 | L’entità ha esposto nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo per ogni classe di azioni ordinarie che hanno un differente diritto di partecipazione all’utile del periodo, l’utile di base e diluito per azione per: |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili e le perdite derivanti dalle attività operative in esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili e le perdite complessive dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 33.67 | Se l’utile di base e diluito per azione sono uguali, la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 33.67A | Se l'entità presenta le voci dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, l'utile di base e diluito per azione, come richiesto dallo IAS 33.66 e 67 deve essere presentato in tale prospetto. |  |  |  |
|  | IAS 33.66 | L’entità ha esposto l’utile di base e diluito per azione con eguale rilevanza per tutti gli esercizi presentati. |  |  |  |
|  | IAS 33.68 | Se l’entità espone un’attività operativa cessata, l’utile di base e diluito per azione relativamente a tale voce è stato esposto o nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note del bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 33.68A | Se l'entità presenta le voci dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, l'utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo IAS 33.68, deve essere presentato in tale prospetto o nelle note. |  |  |  |
|  | IAS 33.69 | L’entità ha esposto l’utile di base e diluito per azione anche se gli importi sono negativi (ossia una perdita per azione). |  |  |  |
|  | IAS 33.70 | L’entità ha indicato: |  |  |  |
|  |  | 1. i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell’utile di base e diluito per azione e una riconciliazione di tali valori con l’utile o la perdita attribuibile all’entità controllante (la riconciliazione include l’effetto individuale di ogni classe di strumenti che influisce sull’utile per azione); |  |  |  |
|  |  | 1. la media ponderata del numero di azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell’utile di base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro (la riconciliazione include l’effetto individuale di ogni classe di strumenti che influisce sull’utile per azione); |  |  |  |
|  |  | 1. gli strumenti (incluse le azioni di potenziale emissione) che potrebbero potenzialmente diluire l’utile base per azione in futuro, ma che non erano inclusi nel calcolo dell’utile diluito per azione perché hanno effetti anti-diluizione per il (i) periodo (i) esposto (i); e |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie/ o le potenziali azioni ordinarie, diverse da quelle risultanti da una capitalizzazione, emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario o dal risultato di una diminuzione derivante dal raggruppamento di azioni, che siano intervenute dopo la data di chiusura dell’esercizio, ma prima che fosse autorizzata la pubblicazione del bilancio e che avrebbero cambiato significativamente il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora tali operazioni fossero intervenute prima della fine dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 33.71 | Esempi di operazioni riferibili allo IAS 33.70 (d) includono:  a) emissione di azioni per contanti;  b) emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di chiusura dell’esercizio;  c) rimborso di azioni ordinarie in circolazione;  d) la conversione o l’esercizio di potenziali azioni ordinarie in circolazione alla data di chiusura dell’esercizio, in azioni ordinarie;  e) emissione di opzioni, warrant o strumenti convertibili; e  f) il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l’emissione di azioni potenziali. |  |  |  |
|  | IAS 33.72 | L’entità ha fornito informativa sui termini e condizioni degli strumenti finanziari e degli altri contratti che possono generare potenziali azioni ordinarie che influenzano la determinazione dell’utile di base e diluito per azione, se tale informativa non è già diversamente richiesta (per esempio IFRS 7). |  |  |  |
|  | IAS 33.73 | Se l’entità indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, i valori per azione utilizzando un componente del prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo diverso da quello richiesto dallo IAS 33: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di base e diluito per azione relativo a tale componente, sono stati indicati con lo stesso rilievo e presentati nelle note al bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. la base su cui il (i) numeratore (i) è (sono) determinato (i), inclusa l’informativa se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte. |  |  |  |
|  | IAS 33.73 | Se l’entità indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, l’ammontare per azione utilizzando un componente che non è riportato come un elemento distinto nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ha fornito una riconciliazione fra il componente usato e l’elemento distinto che è riportato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IAS 33.73A | Il paragrafo IAS 33.73 si applica anche all'entità che indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una voce dell'utile/(perdita) d'esercizio diversa da quella richiesta dallo IAS 33. |  |  |  |
|  |  | RENDICONTO FINANZIARIO |  |  |  |
|  | IAS 1.29 | Ogni classe rilevante di voci simili è stata esposta separatamente nel rendiconto finanziario. |  |  |  |
|  |  | Presentazione |  |  |  |
|  | IAS 7.10 | Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari avvenuti nell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e di finanziamento. |  |  |  |
|  | IAS 7.6  IAS 7.14-17 | Le definizioni delle diverse categorie di flussi finanziari sono riportati nello IAS 7.6; alcuni esempi, invece, sono riportati nello IAS 7.14-17. |  |  |  |
|  | IAS 7.18 | L’entità ha presentato i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando, alternativamente: |  |  |  |
|  |  | i) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi (questo metodo è incoraggiato); o |  |  |  |
|  |  | ii) il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o di finanziamento. |  |  |  |
|  | IAS 7.21 | L’entità ha presentato distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall’attività di investimento e di finanziamento eccetto quanto descritto qui sotto. |  |  |  |
|  | IAS 7.22 | Tutti i flussi finanziari devono essere indicati al lordo, ad eccezione dei seguenti che possono essere presentati su base netta:  a) incassi e pagamenti per conto di clienti quando riflettono le attività del cliente piuttosto che dell’entità; e  b) incassi e pagamenti relativi a elementi la cui rotazione è rapida, gli importi sono elevati e la scadenza è a breve. |  |  |  |
|  | IAS 7.24 | I flussi finanziari derivanti da ciascuna delle seguenti attività degli istituti finanziari possono essere presentati su base netta:  a) incassi e pagamenti per l’accettazione e il rimborso di depositi con una data di scadenza determinata;  b) il collocamento e il ritiro di depositi presso altri istituti finanziari; e  c) anticipi e prestiti a clienti e il rispettivo rimborso. |  |  |  |
|  | IAS 7.25 | I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella valuta funzionale dell’entità, applicando all’ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario. |  |  |  |
|  | IAS 7.26 | I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera dei giorni in cui avvengono i flussi finanziari. |  |  |  |
|  | IAS 7.28 | Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi delle valute estere non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, l’effetto delle variazioni nei tassi di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti, o dovuti, in valuta estera è presentato nel rendiconto finanziario allo scopo di riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio e alla fine dell’esercizio. Questo importo è esposto separatamente dai flussi finanziari dell’attività operativa, di investimento e di finanziamento e comprende le eventuali differenze qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  |  | Componenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti |  |  |  |
|  | IAS 7.8 | I prestiti bancari sono considerati, generalmente, attività finanziarie. In alcuni paesi, tuttavia, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide dell’entità. In questi casi, gli scoperti bancari devono essere inclusi come componenti di disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Una caratteristica di tali accordi bancari è che il saldo del conto spesso oscilla tra l’essere positivo e negativo. |  |  |  |
|  | IAS 7.45 | L’entità ha indicato le componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti. |  |  |  |
|  | IAS 7.46 | L’entità ha indicato i criteri utilizzati nel determinare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti. |  |  |  |
|  | IAS 7.45 | L’entità ha fornito una riconciliazione dei valori delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |  |  |  |
|  |  | Acquisizioni/cessioni di controllate e rami/divisioni aziendali |  |  |  |
|  | IAS 7.39 | I flussi finanziari complessivi derivanti dall’acquisizione/cessione di controllate o di rami/divisioni aziendali sono stati presentati distintamente e classificati come attività di investimento nel rendiconto finanziario. |  |  |  |
|  | IAS 7.40 | Con riferimento alle acquisizioni/cessioni di controllate o di altri rami/divisioni aziendali avvenute nel corso dell’esercizio, sono state indicate le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il corrispettivo totale di acquisto/dismissione; |  |  |  |
|  |  | 1. la parte dei corrispettivi di acquisto/dismissione saldata con disponibilità liquide o mezzi equivalenti; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti della controllata o della divisione aziendale acquistata/ceduta; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare complessivo delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o equivalenti della controllata o della divisione operativa acquistata/ceduta, per ognuna delle principali categorie. |  |  |  |
|  | IAS 7.40A | Se l’entità rientra nella qualifica di “entità di investimento” (vedi punti 184-196) non deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 40(c)–40(d) dello IAS 7 indicate al punto precedente. |  |  |  |
|  |  | Cessioni di controllate e rami/divisioni aziendali |  |  |  |
|  | IAS 7.39 | I flussi finanziari complessivi derivanti dall’ottenimento o dalla perdita del controllo su società controllate o di rami/divisioni aziendali sono stati presentati distintamente e classificati come attività di investimento nel rendiconto finanziario. Le ulteriori informazioni da fornire sono quelle indicate nel precedente punto 98. |  |  |  |
|  | IAS 7.42A | I flussi finanziari associati a variazioni delle partecipazioni di controllo che non si sono tradotti nella perdita di controllo, sono stati classificati come attività di finanziamento nel rendiconto finanziario. |  |  |  |
|  | IAS 7.42A | Se l’entità rientra nella qualifica di “entità di investimento” (vedi punti 184-196), i flussi finanziari associati a variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita di controllo non dovranno essere classificati come attività di finanziamento. |  |  |  |
|  |  | Variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento |  |  |  |
|  | IAS 7.44A | L'entità ha fornito informazioni che consentano agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in disponibilità liquide. |  |  |  |
|  | IAS 7.44B | Per quanto necessario a adempiere l'obbligo imposto dal paragrafo IAS 7.44A, l'entità ha indicato le seguenti variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento: |  |  |  |
|  |  | 1. variazioni derivanti dai flussi finanziari da attività di finanziamento; |  |  |  |
|  |  | 1. variazioni derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende; |  |  |  |
|  |  | 1. effetto delle variazioni dei tassi di cambio; |  |  |  |
|  |  | 1. variazioni del *fair value*; |  |  |  |
|  |  | 1. altre variazioni. |  |  |  |
|  | IAS 7.44D | Uno dei modi per conformarsi all'informativa imposta dal paragrafo IAS 7.44A consiste nel presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura per le passività derivanti da attività di finanziamento, comprese le variazioni di cui al paragrafo IAS 7.44B. |  |  |  |
|  | IAS 7.44D | Se presenta la riconciliazione prevista dal paragrafo IAS 7.44D, l'entità ha fornito informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori dei bilanci di collegare gli elementi inclusi nella riconciliazione al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al rendiconto finanziario. |  |  |  |
|  | IAS 7.44E | Se fornisce l'informativa imposta dal paragrafo IAS 7.44A contestualmente all'informativa sulle variazioni di altre attività e passività, l'entità ha indicato le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento distintamente dalle variazioni di tali altre attività e passività. |  |  |  |
|  |  | Accordi di finanziamento per le forniture |  |  |  |
|  | IAS 7.62  IFRS 7.44JJ | **Con il regolamento (UE) 2024/1317 pubblicato il 16 maggio 2024, l’UE ha omologato il documento “*Accordi di finanziamento per le forniture (Modifiche allo IAS 7 e all’IFRS 7)*”.**  **L’entità deve applicare le suddette modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.** |  |  |  |
|  | IAS 7.44F | L'entità deve presentare informazioni sui suoi accordi di finanziamento per le forniture (come descritto al paragrafo 44G) che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti di tali accordi sulle passività e sui flussi finanziari dell'entità nonché sull'esposizione di quest'ultima al rischio di liquidità. |  |  |  |
|  | IAS 7.44G | Gli accordi di finanziamento per le forniture si caratterizzano per il fatto che uno o più finanziatori offrono di pagare gli importi dovuti da un'entità ai suoi fornitori e che l'entità concorda di pagare secondo i termini e le condizioni degli accordi alla stessa data in cui si pagano i fornitori o in una data successiva. Tali accordi garantiscono all'entità la proroga dei termini di pagamento o ai suoi fornitori l'anticipo dei termini di pagamento rispetto alla data di scadenza del pagamento della fattura. Gli accordi di finanziamento per le forniture sono spesso denominati accordi di finanziamento per la catena di fornitura, finanziamento dei debiti verso fornitori o factoring indiretto. Gli accordi che sono esclusivamente strumenti di supporto del credito per l'entità (ad esempio garanzie finanziarie, comprese le lettere di credito utilizzate come garanzie) o strumenti utilizzati dall'entità per regolare direttamente con un fornitore gli importi dovuti (ad esempio carte di credito) non sono accordi di finanziamento per le forniture. |  |  |  |
|  | IAS 7.44H | Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 44F, per i suoi accordi di finanziamento per le forniture l’entità ha indicato in forma aggregata: |  |  |  |
|  |  | 1. i termini e le condizioni degli accordi e, in caso di accordi con termini e condizioni diversi, questi dovranno essere indicati separatamente; |  |  |  |
|  |  | 1. alla data di inizio e di chiusura dell’esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. i valori contabili delle passività finanziarie che fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture e le voci associate a tali valori contabili presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità; |  |  |  |
|  |  | 1. i valori contabili delle passività finanziarie indicate al punto i) per le quali i fornitori hanno già ricevuto pagamenti dai finanziatori e le voci associate a tali valori contabili; |  |  |  |
|  |  | 1. l'intervallo delle date di scadenza dei pagamenti (ad esempio 30-40 giorni dopo la data della fattura) sia per le passività finanziarie indicate al punto i) sia per i debiti commerciali comparabili che non fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture; |  |  |  |
|  |  | 1. il tipo e l'effetto delle variazioni non in disponibilità liquide dei valori contabili delle passività finanziarie indicate alla lettera b), punto i). |  |  |  |
|  |  | Altre informazioni sui flussi finanziari |  |  |  |
|  | IFRS 5.33c) | L’entità deve indicare i flussi netti attribuibili all’attività operativa, all’attività di investimento e di finanziamento dell’attività operativa cessata. L’informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come posseduti per la vendita. |  |  |  |
|  | IAS 7.31 | I seguenti flussi finanziari sono stati indicati separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. flussi finanziari derivanti dall’incasso di interessi; |  |  |  |
|  |  | 1. flussi finanziari derivanti dal pagamento di interessi; |  |  |  |
|  |  | 1. flussi finanziari derivanti dall’incasso di dividendi; |  |  |  |
|  |  | 1. flussi finanziari derivanti dal pagamento di dividendi. |  |  |  |
|  | IAS 7.35  IAS 7.36 | Se i flussi finanziari derivanti dalle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività deve essere indicato l’importo complessivo delle imposte pagate.  I flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell’attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l’attività di finanziamento e di investimento. |  |  |  |
|  | IAS 7.43 | Le operazioni di investimento e le operazioni finanziarie che non richiedono l’impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti sono: |  |  |  |
|  |  | 1. escluse dal rendiconto finanziario; e |  |  |  |
|  |  | 1. indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di finanziamento e di investimento. |  |  |  |
|  | IAS 7.48 | L’entità ha indicato le seguenti informazioni relativamente alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti ma non utilizzabili liberamente dal gruppo: |  |  |  |
|  |  | 1. ammontare; e |  |  |  |
|  |  | 1. un commento della Direzione aziendale. |  |  |  |
|  | IAS 7.50 | L’entità ha indicato le seguenti informazioni (facoltative, ma comunque incoraggiate): |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all’utilizzo di tali aperture di credito; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa separatamente dai flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa; e |  |  |  |
|  |  | 1. i flussi finanziari per ciascun settore operativo derivanti da: |  |  |  |
|  |  | * attività operative; |  |  |  |
|  |  | * attività di investimento; e |  |  |  |
|  |  | * attività di finanziamento. |  |  |  |
|  |  | PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO |  |  |  |
|  | IAS 1.29 | Ogni classe rilevante di elementi simili è stata presentata separatamente nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto. |  |  |  |
|  | IAS 1.106 | Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto deve contenere le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. totale conto economico complessivo del periodo, con separata esposizione della quota attribuibile ai soci della controllante e della quota attribuibile alle partecipazioni di minoranza; |  |  |  |
|  | IAS 8.22 | 1. per ogni componente del patrimonio netto, gli effetti conseguenti ad un’applicazione o rideterminazione retroattiva rilevati in accordo con lo IAS 8; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. per ciascuna componente del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da: |  |  |  |
|  |  | 1. utile/(perdita) d'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. altre componenti di conto economico complessivo; e |  |  |  |
|  |  | 1. operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo. |  |  |  |
|  | IAS 1.108 | Per esempio, le componenti di patrimonio netto includono ogni classe di capitale versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle altre componenti di conto economico complessivo e degli utili a nuovo. |  |  |  |
|  | IAS 1.106A | L’entità espone per ogni componente del patrimonio netto un’analisi delle altre componenti di conto economico complessivo, o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note. |  |  |  |
|  | IAS 1.107 | L’entità espone nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo dei dividendi rilevati nel periodo come distribuzioni ai soci, e |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo del relativo dividendo per azione. |  |  |  |
|  | IAS 32.35 | L’entità contabilizza le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale direttamente nel patrimonio netto. L’entità contabilizza i costi di transazione legati ad un’operazione sul capitale in deduzione del patrimonio netto. Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni e ai costi di transazione sono contabilizzate in conformità allo IAS 12. |  |  |  |
|  | IAS 32.39  IAS 1.109 | Sono stati esposti separatamente nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto i costi di transazione contabilizzati direttamente a riduzione del patrimonio netto. |  |  |  |
|  |  | NOTE AL BILANCIO |  |  |  |
|  | IAS 1.112 | Le note al bilancio: |  |  |  |
|  |  | 1. presentano le informazioni sui criteri di redazione del bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. presentano i principi contabili specifici applicati; |  |  |  |
|  |  | 1. indicano le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e |  |  |  |
|  |  | 1. forniscono informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione. |  |  |  |
|  | IAS 1.113 | Le note al bilancio sono presentate in maniera sistematica, nei limiti del possibile, considerando l’effetto sulla comprensibilità e comparabilità del bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.113 | Per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, del prospetto (dei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario è stato fatto rinvio alla relativa informativa presente nelle note. |  |  |  |
|  | IAS 1.114  IAS 1.116 IAS 1.16  IAS 1.117 | Di seguito alcuni esempi per l’ordinamento o il raggruppamento sistematico delle note al bilancio:  a) dare rilievo ai settori di attività che l’entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria, ad esempio raggruppando informazioni su determinate attività operative;  b) raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al *fair value*, oppure  c) seguire l’ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:  i) una dichiarazione di conformità agli IFRS (vedi IAS 1.16);  ii) le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati (vedi IAS 1.117);  iii) le informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario, nell’ordine in cui ogni prospetto ed ogni voce sono presentati; e  d) altre informazioni, quali:  - passività potenziali (IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e  - informativa non finanziaria: per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell’entità (IFRS 7).  L'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio. |  |  |  |
|  |  | PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPALI ASSUNZIONI NELLE VALUTAZIONI |  |  |  |
|  |  | Informazioni rilevanti sui principi contabili |  |  |  |
|  | IAS 1.117 | Le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio dell’entità, è ragionevole attendersi che influenzino le decisioni che gli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.117A | Le informazioni sui principi contabili che si riferiscono a operazioni, altri eventi o condizioni non rilevanti sono irrilevanti e non devono essere indicate. Le informazioni sui principi contabili possono tuttavia essere rilevanti a causa della natura delle operazioni, degli altri eventi o delle condizioni ad esse correlati, anche se gli importi sono irrilevanti. Tuttavia, non tutte le informazioni sui principi contabili riguardanti operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti sono di per sé rilevanti. |  |  |  |
|  | IAS 1.117B | Ci si attende che le informazioni sui principi contabili siano rilevanti se sono necessarie agli utilizzatori del bilancio dell’entità al fine di comprendere altre informazioni rilevanti nel bilancio. Per esempio, è probabile che l’entità consideri rilevanti per il proprio bilancio le informazioni sui principi contabili se tali informazioni si riferiscono a operazioni, ad altri eventi o condizioni rilevanti e:   1. l’entità ha modificato un principio contabile nel corso dell’esercizio e tale cambiamento ha comportato una modifica rilevante delle informazioni contenute nel bilancio; 2. l’entità ha scelto un principio contabile tra una o più opzioni consentite dagli IFRS. Tale situazione potrebbe verificarsi se l’entità scegliesse di valutare l’investimento immobiliare al costo storico anziché al *fair value*; 3. il principio contabile è stato elaborato conformemente allo IAS 8 in assenza di un IFRS che si applichi specificatamente; 4. il principio contabile si riferisce a un settore per il quale l’entità è tenuta a formulare valutazioni o ipotesi significative nell’applicazione di un principio contabile e l’entità indica tali valutazioni o ipotesi in conformità ai paragrafi 122 e 125; oppure 5. la contabilizzazione necessaria per tali operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti è complessa e gli utilizzatori del bilancio dell’entità non ne avrebbero altrimenti una comprensione adeguata. Tale situazione potrebbe verificarsi se l’entità applicasse più di un IFRS a una classe di operazioni rilevanti. |  |  |  |
|  | IAS 1.117C | Le informazioni sui principi contabili che si concentrano sul modo in cui l’entità ha applicato le disposizioni degli IFRS alle proprie circostanze forniscono informazioni specifiche per ciascuna entità che sono più utili agli utilizzatori del bilancio rispetto a informazioni standardizzate o a informazioni che si limitano a riprodurre o riassumere le disposizioni degli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 1.117D | Se l’entità fornisce informazioni irrilevanti sui principi contabili, tali informazioni non devono occultare le informazioni rilevanti sui principi contabili. |  |  |  |
|  | IAS 1.117E | Le conclusioni dell’entità secondo cui informazioni sui principi contabili sono irrilevanti non incidono sulle relative disposizioni in materia di informativa di cui agli altri IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 1.122 | Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l'entità ha indicato le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (cfr. IAS1.125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più rilevanti sugli importi rilevati in bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.124 | Alcune delle indicazioni richieste dallo IAS 1.122 sono richieste anche da altri Principi. Per esempio, l’IFRS 12 richiede che l’entità indichi le ragioni per cui, sebbene detenga più della metà dei diritti di voto e diritti potenziali (direttamente o indirettamente attraverso controllate) in una partecipazione, questo fatto non le garantisca comunque il controllo sulla partecipazione stessa. |  |  |  |
|  |  | Cambiamenti di principi contabili |  |  |  |
|  | IAS 8.14 | L’entità deve cambiare un principio contabile solo se tale cambiamento:  a) è richiesto da un Principio o da un’Interpretazione; o  b) determini in bilancio un’informazione più attendibile o più appropriata sui risultati delle operazioni/transazioni, altri eventi o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità. |  |  |  |
|  | IAS 8.5 | L’applicazione delle disposizioni è impraticabile quando l’entità non riesce ad applicarla dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per farlo. Questo può accadere nelle seguenti circostanze:  a) quando gli effetti dell’applicazione retroattiva o le rettifiche agli esercizi precedenti non sono determinabili con ragionevolezza;  b) se la determinazione degli effetti di cui al punto a) richiederebbe la valutazione di quale sarebbe stato l’intento della Direzione aziendale in quell’esercizio; o  c) se la determinazione degli effetti esposti al punto a) richiederebbe rilevanti stime degli importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni di queste stime che diano evidenza delle circostanze che sarebbero esistite alle date in cui tali importi sarebbero stati iscritti, valutati ed evidenziati e sarebbero stati resi disponibili, quando fosse stato autorizzato alla pubblicazione il precedente bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 8.19  IAS 8.22 | Quando è richiesta un’applicazione retroattiva (come indicato nello IAS 8.19) l’entità ha rettificato il saldo d’apertura di ogni componente interessata del patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato e ha incluso informazioni comparative per ogni esercizio precedente presentato come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato. |  |  |  |
|  | IAS 8.28 | Quando la prima applicazione di un Principio o di un’Interpretazione ha un effetto sull’esercizio o su qualsiasi esercizio precedente, eccetto il caso in cui sia impossibile determinare l’ammontare della rettifica, oppure potrebbe avere effetto su esercizi futuri, l’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il titolo del Principio o dell’Interpretazione; |  |  |  |
|  |  | 1. quando applicabile, ha indicato che il cambiamento di principio è fatto in conformità alle sue disposizioni transitorie; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura del cambiamento di principio; |  |  |  |
|  |  | 1. quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie; |  |  |  |
|  |  | 1. quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono influenzare gli esercizi futuri; |  |  |  |
|  | IAS 33.2 | 1. per l’esercizio corrente e per ogni precedente esercizio presentato, per quanto possibile, l’importo della rettifica per ogni voce del bilancio impattata e per l’utile di base e diluito per azione (se si applica lo IAS 33 all’entità); |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo della rettifica relativo agli esercizi precedenti a quelli presentati, nell’estensione in cui sia possibile; e |  |  |  |
|  |  | 1. se non è possibile un’applicazione retroattiva per uno specifico esercizio precedente, o per più esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato a tale condizione e una descrizione di come e a partire da quando il cambiamento di principio è stato applicato. |  |  |  |
|  | IAS 8.28 | Il bilancio degli esercizi successivi non necessita di ripetere l’informativa. |  |  |  |
|  | IAS 8.29 | Quando un cambiamento di principio su base volontaria ha un effetto sull’esercizio in corso o su qualsiasi esercizio precedente, eccetto il caso in cui sia impossibile determinare l’ammontare della rettifica, oppure potrebbe avere effetto su esercizi futuri, l’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura del cambiamento di principio contabile; |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui l’applicazione di un nuovo principio determina un’informativa più attendibile e più appropriata; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo della rettifica, per ciascuna voce del bilancio impattata; |  |  |  |
|  | IAS 33.2 | 1. per l’esercizio corrente e per ogni precedente esercizio presentato, nella misura in cui sia possibile, per l’utile di base e diluito per azione (se si applica lo IAS 33 all’entità); |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo della rettifica relativo agli esercizi precedenti a quelli presentati, nella misura in cui sia possibile; e |  |  |  |
|  |  | 1. se non è possibile un’applicazione retroattiva per un esercizio specifico, o per più esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato a tale condizione e una descrizione di come e a partire da quando il cambiamento di principio è stato applicato. |  |  |  |
|  | IAS 8.29 | I bilanci degli esercizi successivi non necessitano di ripetere l’informativa sopra descritta. |  |  |  |
|  | IAS 8.30 IAS 8.31 | Se l’entità non ha applicato un nuovo documento emesso dallo IASB che non è ancora entrato in vigore, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il titolo del nuovo documento; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura del cambiamento o dei cambiamenti nei principi contabili; |  |  |  |
|  |  | 1. la data a partire dalla quale è richiesta l’applicazione del nuovo documento; |  |  |  |
|  |  | 1. la data a partire dalla quale l’entità prevede di adottare il nuovo documento; e |  |  |  |
|  |  | 1. alternativamente: |  |  |  |
|  |  | * una indicazione dell’impatto iniziale degli effetti del cambiamento sul bilancio; o |  |  |  |
|  |  | * se tale impatto non è noto o non è ragionevolmente stimabile, deve essere indicato tale fatto. |  |  |  |
|  |  | L’entità deve fornire l’informativa richiesta al punto precedente, se rilevante, con riferimento a tutti i documenti pubblicati dallo IASB entro la data di autorizzazione della pubblicazione del bilancio, anche se il processo di omologazione da parte dell’UE è ancora in corso. |  |  |  |
|  |  | Principali assunzioni adottate per le stime |  |  |  |
|  | IAS 1.125 | *Cause di incertezze nelle stime*  L’entità ha indicato, nell’illustrazione dei principi contabili più rilevanti e/o nelle note, l’informativa relativa alle principali assunzioni effettuate in merito ai periodi futuri e le principali fonti utilizzate, per le quali esiste un rischio rilevante di determinare rettifiche rilevanti ai valori contabili delle attività e passività entro l’esercizio successivo. |  |  |  |
|  | IFRS 5.5B | L’IFRS 5 specifica l'informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate. L’informativa richiesta in altri IFRS non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:  a) informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o  b) informazioni in merito alla valutazione di attività e passività in un gruppo in dismissione che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell'IFRS 5 (vedi IFRS 5.5) e tali informazioni non siano già previste nelle altre note al bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 1.125 | Con riferimento alle attività e passività, indicate al precedente punto 124, le note devono includere un dettaglio: |  |  |  |
|  |  | 1. della loro natura; e |  |  |  |
|  |  | 1. del loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 1.129 | Le disposizioni relative allo IAS 1.125 sono indicate in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere le decisioni della Direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e l’estensione delle informazioni da indicare varia in base alla natura delle assunzioni e di ogni altra circostanza rilevante.  Esempi di tipi di informativa da fornire sono:  a) la natura delle assunzioni o di altre cause di incertezza sulla determinazione dei valori (stime);  b) la sensitività dei valori contabili ai metodi, assunzioni e stime alla base del loro calcolo, incluse le ragioni della loro sensitività;  c) la risoluzione attesa di un’incertezza o di un gamma di possibili ragionevoli risultati entro il successivo esercizio con riferimento al valore contabile delle attività e passività influenzate da tali stime; e  d) una spiegazione dei cambiamenti effettuati rispetto alle ipotesi precedenti con riferimento alle attività e passività, se esiste un’incertezza non risolta.  Esempi di assunzioni chiave sono:  a) variazioni retributive future;  b) variazioni future dei prezzi che influenzano altri costi;  c) aggiustamenti dei flussi finanziari per rischio, e  d) aggiustamenti dei tassi di attualizzazione per rischio. |  |  |  |
|  | IAS 1.133 | Altri IFRS richiedono l’informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo IAS 1.125. Ad esempio, lo IAS 37 richiede l’indicazione in certe circostanze, delle assunzioni più significative relative agli eventi futuri che influenzano gli accantonamenti. Lo IAS 16 richiede l’indicazione delle assunzioni più significative nella stima dei *fair value* degli elementi rivalutati appartenenti alle categorie di immobili, impianti e macchinari. L’IFRS 13 richiede l’indicazione delle assunzioni più significative nella stima dei *fair value* delle attività e passività finanziarie che sono contabilizzate al *fair value*. |  |  |  |
|  |  | Informazioni integrative sul capitale |  |  |  |
|  | IAS 1.134 | L’entità ha fornito le informazioni che consentono al lettore del bilancio di valutare l’oggetto dell’entità, le politiche ed i processi per la gestione del capitale. |  |  |  |
|  | IAS 1.134 IAS 1.135 | L’entità ha dato l’informativa seguente, sulla base delle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche: |  |  |  |
|  |  | 1. informativa qualitativa circa gli obiettivi, le politiche e i processi per la gestione del capitale, incluso (ma non limitato a): |  |  |  |
|  |  | i) una descrizione di ciò che l’entità gestisce come capitale; |  |  |  |
|  |  | ii) quando l’entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e come essi sono inclusi nella gestione del capitale; e |  |  |  |
|  |  | iii) il modo in cui gli obiettivi della gestione del capitale vengono soddisfatti. |  |  |  |
|  |  | 1. informativa quantitativa sintetica dei dati relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano certe passività finanziarie (come, ad esempio, alcune forme di prestiti subordinati) come parte del capitale. Altre entità escludono dal capitale alcune componenti del patrimonio netto (come, ad esempio, le componenti derivanti dalle coperture dei flussi finanziari); |  |  |  |
|  |  | 1. qualsiasi cambiamento in a) e b) rispetto all’esercizio precedente; |  |  |  |
|  |  | 1. se durante l’esercizio l’entità ha rispettato i parametri patrimoniali imposti da terzi, cui l’entità è soggetta; |  |  |  |
|  |  | 1. quando l’entità non ha rispettato i parametri patrimoniali imposti da terzi, le relative conseguenze di tale mancata ottemperanza. |  |  |  |
|  | IAS 1.136 | L’entità può gestire il capitale in differenti modi ed essere soggetta a differenti parametri patrimoniali. Per esempio, un conglomerato può includere entità che intraprendono attività assicurativa e bancaria, e queste attività vengono svolte in differenti giurisdizioni. Quando un’informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non produrrebbero informazioni utili o distorcerebbe la comprensione sulle risorse patrimoniali da parte dell’utilizzatore del bilancio, l’entità deve fornire informativa separata per ogni parametro patrimoniale a cui l’entità è soggetta. |  |  |  |
|  | IAS 1.135 (a)(ii) | I parametri patrimoniali imposti da terzi richiamati dallo IAS 1.135 (a)(ii) sono quelli imposti dal *regulator* o da un’autorità di vigilanza. I parametri patrimoniali imposti da banche o creditori sono considerati obbligazioni contrattuali e quindi esulano dallo scopo dello IAS 1.135 (a)(ii). |  |  |  |
|  |  | AGGREGAZIONI AZIENDALI |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3.63 | L’acquirente ha fornito le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari dell’aggregazione aziendale. |  |  |  |
|  | IFRS 3  App. B65 | Per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti che si verificano durante l’esercizio ma che sono rilevanti se considerate complessivamente, l’acquirente ha dato l’informativa richiesta dai punti 130(e) - 142 in forma aggregata. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App B64  (a) - (e) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale che è stata effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio: |  |  |  |
|  |  | 1. il nome e la descrizione dell’acquisita; |  |  |  |
|  |  | 1. la data di acquisizione; |  |  |  |
|  |  | 1. la percentuale dei diritti di voto acquisiti; |  |  |  |
|  |  | 1. lo scopo primario sottostante l’aggregazione aziendale e una descrizione di come l’acquirente ha ottenuto il controllo dell’acquisita; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione qualitativa dei fattori che compongono l’avviamento rilevato, quali sinergie attese dalla combinazione delle attività di acquisita ed acquirente, le attività immateriali che non si qualificano per una rilevazione separata od altri fattori. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3 App. B64 (f) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale che è stata effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio: il *fair value* alla data di acquisizione del corrispettivo totale trasferito ed il *fair value* alla data di acquisizione di ciascuna categoria di corrispettivo principale quale: |  |  |  |
|  |  | 1. disponibilità liquide; |  |  |  |
|  |  | 1. altre attività materiali o immateriali, incluse un’attività aziendale o una controllata dell’acquirente; |  |  |  |
|  |  | 1. passività sostenute, per esempio, una passività per corrispettivo potenziale; e |  |  |  |
|  |  | 1. interessenze dell’acquirente, inclusi il numero di strumenti o interessenze emessi o che possono essere emessi e il metodo di valutazione del *fair value* di tali strumenti o interessenze. |  |  |  |
|  | IFRS 3.58 | Si ha un corrispettivo potenziale quando un accordo di aggregazione aziendale prevede un aggiustamento del costo dell’aggregazione condizionato ad eventi futuri quali il mantenimento di uno specifico livello di profitto. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (g) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, con riferimento ad accordi relativi a corrispettivi potenziali ed indennizzi relativi alle attività: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo rilevato alla data di acquisizione; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dell’accordo e della base per la determinazione del pagamento; e |  |  |  |
|  |  | 1. una stima della forbice del possibile risultato (non attualizzato) o, se una forbice non può essere stimata, il fatto e le ragioni per cui non si può effettuare la stima. Se l’importo massimo del pagamento è illimitato, l’acquirente deve darne informativa. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (h) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale che è stata effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, per i crediti acquisiti: |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* dei crediti; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo contrattuale lordo da ricevere; e |  |  |  |
|  |  | 1. la migliore stima alla data di acquisizione dei flussi contrattuali che ci si attende di non incassare. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3 App. B64 (h) | Le informazioni devono essere fornite per le principali categorie di crediti quali finanziamenti, *leasing* finanziari diretti e qualsiasi altra categoria di crediti. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (i) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, gli importi rilevati alla data di acquisizione per ciascuna classe principale di attività acquisite e passività assunte. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (j) | Per ogni aggregazione aziendale che è stata effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, l’entità deve indicare quanto richiesto dallo IAS 37.85 (vedi punto 408) per ogni passività potenziale rilevata in base all’IFRS 3.23. Se una passività potenziale non viene rilevata perché non è possibile valutare in modo attendibile il suo *fair value* l’entità deve fornire le informazioni richieste dallo IAS 37.86 (vedi punto 409) e i motivi per cui la passività non può essere valutata attendibilmente. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (k) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale effettuata nell’esercizio, o dopo la chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, l’importo totale dell’avviamento che ci si attende sia deducibile ai fini fiscali. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (l) | Per le transazioni che sono rilevate separatamente rispetto all’acquisizione di attività e l’assunzione di passività nell’ambito dell’aggregazione aziendale in base all’IFRS 3.51, l’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale effettuata durante l’esercizio (o dopo la fine dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio): |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di ogni transazione; |  |  |  |
|  |  | 1. come l’acquirente ha contabilizzato ogni transazione; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi rilevati per ogni transazione e la voce di bilancio in cui tali importi sono stati rilevati; e |  |  |  |
|  |  | 1. se la transazione è l’effettivo regolamento di una relazione preesistente, il metodo utilizzato per determinare l’importo da regolare; |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (m) | 1. l’importo totale dei costi connessi all’acquisizione; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo dei costi relativi all’acquisizione rilevati come spesa; |  |  |  |
|  |  | 1. la voce o le voci del prospetto (o dei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui tali spese sono rilevate; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo dei costi di acquisizione non rilevati come spesa; e |  |  |  |
|  |  | 1. il trattamento contabile dei costi di acquisizione non rilevati come spesa. |  |  |  |
|  | IFRS 3.51 | L’acquirente e l’acquisito possono avere una relazione preesistente o un altro accordo in essere prima dell’avvio delle negoziazioni per l’aggregazione aziendale, o potrebbero concludere un accordo separato dall’aggregazione aziendale durante la negoziazione della stessa. In ogni caso, l’acquirente dovrà identificare qualunque importo che non è parte di ciò che acquirente ed acquisito (o precedenti proprietari dell’acquisita) hanno scambiato durante l’aggregazione aziendale, ovvero importi che non sono parte dello scambio per l’acquisita. L’acquirente rileverà, come applicazione del metodo di acquisizione, solo i corrispettivi trasferiti per l’acquisita e le attività acquistate e passività assunte in cambio dell’acquisita. Le transazioni separate saranno contabilizzare in base agli IFRS di riferimento. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59  IFRS 3  App. B64 (n) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale che è stata effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di ogni utile rilevato in base all’IFRS 3.34 e la voce del prospetto (dei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui tale utile è stato rilevato; e |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle ragioni per cui la transazione ha avuto come risultato un utile. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59  IFRS 3  App. B64 (o) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, in cui l’acquirente detiene meno del 100% dell’acquisita alla data di acquisizione: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo delle quote dei terzi nell’acquisita rilevate alla data di acquisizione ed il criterio di valutazione di tale importo; e |  |  |  |
|  |  | 1. per ogni quota dei terzi nell’acquisita valutata al *fair value*, le tecniche di valutazione ed i dati chiave del modello per la valutazione di tale *fair value*. |  |  |  |
|  |  | Le partecipazioni di minoranza (*non controlling-interest*) sono definite come il capitale di una controllata non attribuibile direttamente o indirettamente alla controllante. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (p) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale che è stata effettuata durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, per un’aggregazione effettuata in fasi (*step acquisition*): |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* alla data di acquisizione della partecipazione nell’acquisita detenuta dall’acquirente immediatamente prima della data di acquisizione; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di qualunque utile o perdita rilevato come risultato della rivalutazione al *fair value* della partecipazione detenuta dall’acquirente prima della aggregazione aziendale (IFRS 3.42) e la voce del prospetto (dei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui tale utile o perdita è stata rilevata. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3 App. B64 (q) | L’entità ha indicato, per ogni aggregazione aziendale intervenuta durante l’esercizio, o dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, i seguenti dati relativi all’acquisita rilevati nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione: |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi; e |  |  |  |
|  |  | 1. utile o perdita; |  |  |  |
|  |  | 1. se non è possibile fornire qualunque informazione in a) o b) l’acquirente dovrà darne informativa e spiegare perché non è possibile fornire tale informazione. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59 IFRS 3  App. B64 (q) | Per tutte le aggregazioni aziendali intervenute durante l’esercizio, l’entità ha indicato i seguenti dati relativi all’entità risultante dall’aggregazione aziendale come se la data di acquisizione per tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate nel corso dell’anno fosse l’inizio dell’esercizio di riferimento del bilancio: |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi; e |  |  |  |
|  |  | 1. utile o perdita; |  |  |  |
|  |  | 1. se non è possibile fornire qualunque informazione in a) o b) l’acquirente dovrà darne informativa e spiegare perché non è possibile fornire tale informazione. |  |  |  |
|  | IFRS 3.59  IFRS 3  App. B66 | Se la data di acquisizione dell’aggregazione aziendale è successiva alla data di chiusura dell’esercizio ma precedente alla data di autorizzazione della pubblicazione del bilancio, l’acquirente ha indicato se la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale non è definitiva alla data di autorizzazione della pubblicazione del bilancio. L’acquirente dovrà indicare quali informazioni non potevano essere presentate ed il motivo per cui non potevano essere presentate. |  |  |  |
|  | IFRS 3.61 IFRS 3  App. B67 | Per le rettifiche rilevate nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti in relazione ad aggregazioni aziendali, l’acquirente ha presentato le seguenti informazioni per ogni aggregazione aziendale individualmente rilevante o in forma aggregata per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti ma complessivamente rilevanti. |  |  |  |
|  | IFRS 3.45  IFRS 3  App. B67(a) | Se la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale non è definitiva per particolari attività, passività, partecipazioni di minoranza o elementi del corrispettivo e gli importi rilevati in bilancio per l’aggregazione aziendale sono stati definiti solo in maniera provvisoria: |  |  |  |
|  |  | 1. le ragioni per cui la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale non è definitiva; |  |  |  |
|  |  | 1. le attività, passività, le partecipazioni di minoranza o elementi del corrispettivo per cui la contabilizzazione iniziale non è definitiva; e |  |  |  |
|  | IFRS 3.49 | 1. la natura o l’importo di qualsiasi rettifica riferita ai saldi contabilizzati in via provvisoria rilevata durante l’esercizio in accordo con l’IFRS 3.49. |  |  |  |
|  | IFRS 3.61 IFRS 3 App. B67(b) | Per ogni esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l’acquisizione e fino alla data in cui l’entità incassa, vende o perde il diritto al corrispettivo potenziale o fino a quando l’entità regola una passività potenziale o tale passività è cancellata o scade: |  |  |  |
|  |  | 1. qualunque variazione negli importi rilevati, incluso qualsiasi differenza che insorge in sede di regolamento; |  |  |  |
|  |  | 1. qualunque cambiamento nella forbice stimata del risultato (attualizzato) e le ragioni per tali cambiamenti; e |  |  |  |
|  |  | 1. le tecniche di valutazione ed i dati chiave del modello utilizzato per valutare il corrispettivo potenziale. |  |  |  |
|  | IFRS 3.61  IFRS 3 App. B67(c) | Per passività potenziali rilevate in un’aggregazione aziendale, le informazioni richieste dagli IAS 37.84 e IAS 37.85 per ogni classe di accantonamenti (vedi punti 407 e 408). |  |  |  |
|  | IFRS 3 App. B67(d) | Una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio ed alla data di chiusura dell’esercizio con indicazione separata: |  |  |  |
|  |  | 1. dell’importo lordo e delle perdite per riduzione di valore accumulate all’inizio dell’esercizio; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | 1. avviamento addizionale rilevato durante l’esercizio, eccetto l’avviamento incluso in un gruppo in via di dismissione che, all’acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita in base all’IFRS 5; |  |  |  |
|  | IFRS 3.67 | 1. aggiustamenti risultanti dalla successiva rilevazione delle imposte differite attive per l’esercizio in base all’IFRS 3.67; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | 1. l’avviamento incluso in un gruppo in via di dismissione classificato come posseduto per la vendita in base all’IFRS 5 e l’avviamento cancellato durante l’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in via di dismissione classificato come posseduto per la vendita; |  |  |  |
|  | IAS 36.104 | 1. perdite per riduzione di valore rilevate durante l’esercizio in base allo IAS 36; |  |  |  |
|  | IAS 21.47 | 1. differenze nette da variazioni dei tassi di cambio insorti nell’esercizio in base allo IAS 21; |  |  |  |
|  |  | 1. qualunque altra variazione nel valore contabile durante l’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare lordo delle riduzioni di valore alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 3 App. B67(e) | L’importo e la spiegazione di qualunque utile o perdita rilevato nell’esercizio corrente che contemporaneamente: |  |  |  |
|  |  | 1. fa riferimento ad attività identificabili acquisite o passività assunte in un’aggregazione aziendale che è stato effettuato nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti; e |  |  |  |
|  |  | 1. è di natura e di incidenza tale che l’informativa è rilevante per comprendere il bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione. |  |  |  |
|  |  | Acquisizione di interessenze in attività a controllo congiunto |  |  |  |
|  | IFRS 11.21A | Se l’entità ha acquisito un’interessenza in un’attività a controllo congiunto che costituisce un’attività aziendale ai sensi dell’IFRS 3, l’entità è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dall’IFRS 3 e da altri IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. |  |  |  |
|  |  | Tale disposizione si applica sia all’acquisizione iniziale di un’interessenza sia alle acquisizioni successive di ulteriori interessenze. |  |  |  |
|  |  | ONERI FINANZIARI |  |  |  |
|  | IAS 23.26 | Se l’entità ha capitalizzato degli oneri finanziati nell’esercizio, devono essere fornite le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. il tasso di capitalizzazione usato per determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili. |  |  |  |
|  |  | variazione delle stIme |  |  |  |
|  | IAS 8.39  IAS 8.40 | Sono state indicate le seguenti informazioni relativamente al cambiamento di una stima contabile che ha effetto nell’esercizio o che ci si aspetta avrà impatto negli esercizi futuri: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura del cambiamento della stima contabile; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo del cambiamento della stima contabile; o |  |  |  |
|  | IAS 8.40 | 1. il fatto che l’importo dell’effetto sugli esercizi futuri non è possibile da stimare. |  |  |  |
|  | IAS 16.76 IAS 38.121 | Con riferimento agli immobili, impianti e macchinari e alle attività immateriali l’entità ha indicato la natura e l’effetto della variazione nelle stime che ha un impatto sull’esercizio corrente o che ci si aspetta avrà impatto negli esercizi successivi. Tale informativa può emergere da cambiamenti nelle stime con riferimento a:  - valori residui;  - stima dei costi di smantellamento, rimozione o ripristino di parti di proprietà, impianti e macchinari;  - vita utile; e  - criteri di ammortamento. |  |  |  |
|  |  | Informativa sulle partecipazioni in altre entità |  |  |  |
|  |  | ****Obiettivo**** |  |  |  |
|  | IFRS 12.1 | L’obiettivo dell’IFRS 12 è di richiedere all’entità di indicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di valutare:  (a) la natura e i rischi derivanti dalle sue *partecipazioni in altre entità;* e  (b) gli effetti di tali partecipazioni sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 12.3 | Se le informazioni integrative richieste dall’IFRS 12, unitamente alle informazioni richieste da altri IFRS, non soddisfano l’obiettivo di cui al paragrafo 1 del principio, l'entità deve indicare qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a soddisfare tale finalità. |  |  |  |
|  | IFRS 12.4 | L’entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l’obiettivo informativo e l’enfasi da porre su ciascuno degli obblighi informativi stabiliti nell’IFRS 12. Deve aggregare o disaggregare le informazioni integrative, evitando di includere un numero elevato di dettagli irrilevanti o di aggregare elementi con caratteristiche sostanzialmente diverse, al fine di non occultare informazioni utili (vedere paragrafi B2–B6 dell’IFRS 12). |  |  |  |
|  |  | ****Valutazioni e assunzioni significative**** |  |  |  |
|  | IFRS 12.7 | L’entità deve presentare informazioni integrative sulle valutazioni e le assunzioni significative sulle quali si è basata (e sui cambiamenti apportati a tali valutazioni e assunzioni) per stabilire: |  |  |  |
|  |  | (a) che detiene il controllo di un’altra entità, ossia un’entità partecipata secondo quanto descritto ai paragrafi 5 e 6 dell’IFRS 10 *Bilancio consolidato*; |  |  |  |
|  |  | (b) che detiene il controllo congiunto di un accordo o che esercita un’influenza notevole su un’altra entità; e |  |  |  |
|  |  | (c) il tipo di accordo a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o *joint venture*) allorché l'accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato. |  |  |  |
|  | IFRS 12.8 | Le valutazioni e le assunzioni significative indicate in conformità al paragrafo IFRS 12.7 (vedi punto precedente 152) includono quelle adottate dall’entità qualora i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze sono tali che la valutazione in merito alla detenzione di controllo, di controllo congiunto o di influenza notevole, cambia nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 12.9 | Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo IFRS 12.7 (vedi punto 155), l’entità deve indicare, per esempio, le valutazioni e le assunzioni significative sulle quali si è basata nel determinare che: |  |  |  |
|  |  | (a) non controlla un’altra entità sebbene detenga oltre la metà dei diritti di voto; |  |  |  |
|  |  | (b) controlla un’altra entità sebbene detenga meno della metà dei diritti di voto; |  |  |  |
|  |  | (c) è un agente o un “*principal*” (vedere paragrafi B58–B72 dell’IFRS 10); |  |  |  |
|  |  | (d) non esercita un’influenza notevole, sebbene detenga il 20% o più dei diritti di voto di un’altra entità; |  |  |  |
|  |  | (e) esercita un’influenza notevole sebbene detenga meno del 20% dei diritti di voto di un’altra entità. |  |  |  |
|  |  | **Partecipazioni in società controllate** |  |  |  |
|  | IFRS 12.10 | L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio consolidato: |  |  |  |
|  |  | (a) di comprendere: |  |  |  |
|  |  | (i) la composizione del gruppo; e |  |  |  |
|  |  | (ii) l’interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo (vedi punto 157); e |  |  |  |
|  |  | (b) di valutare: |  |  |  |
|  |  | (i) la natura e la misura di restrizioni significative alla propria capacità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività, del gruppo (vedi punto 159); |  |  |  |
|  |  | (ii) la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle proprie interessenze in entità strutturate consolidate (vedi punti 160-163); |  |  |  |
|  |  | (iii) le conseguenze delle variazioni della sua partecipazione in una controllata non risultanti in una perdita del controllo (vedi punto 164); e |  |  |  |
|  |  | (iv) le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio (vedi punto 165). |  |  |  |
|  | IFRS 12.11 | Quando il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data o a un periodo diverso da quello del bilancio consolidato (vedere paragrafi B92 e B93 dell’IFRS 10), l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella controllata e; |  |  |  |
|  |  | (b) il motivo dell’utilizzo di una data o di un esercizio diverso. |  |  |  |
|  | IFRS 12.12 | Per comprendere l’interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo, l'entità deve indicare per ciascuna delle sue controllate con partecipazioni di minoranza rilevanti per l'entità che redige il bilancio: |  |  |  |
|  |  | (a) la ragione sociale della controllata; |  |  |  |
|  |  | (b) la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata; |  |  |  |
|  |  | (c) la quota delle interessenze partecipative detenuta dalle partecipazioni di minoranza; |  |  |  |
|  |  | (d) la quota parte dei diritti di voto detenuta dalle partecipazioni di minoranza, se diversa dalla quota di interessenze partecipative detenuta; |  |  |  |
|  |  | (e) l’utile o perdita attribuito alle partecipazioni di minoranza della controllata nel corso dell'esercizio; |  |  |  |
|  |  | (f) le partecipazioni di minoranza della controllata accumulate alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | (g) un riepilogo dei dati economico-finanziari della controllata (vedi punto successivo). |  |  |  |
|  | IFRS 12.B10 | Per ciascuna controllata che detiene partecipazioni di minoranza rilevanti per l’entità che redige il bilancio, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) i dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza; |  |  |  |
|  |  | (b) un riepilogo dei dati economico-finanziari relativi ad attività, passività, utile o perdita d'esercizio e flussi finanziari della controllata, che consenta agli utilizzatori di comprendere l’interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo. Tali informazioni potrebbero comprendere, per esempio, le attività e le passività correnti e non correnti, i ricavi, l’utile o la perdita d’esercizio e il totale conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IFRS 12.13 | Per valutare la natura e la misura di restrizioni significative alla propria capacità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività del gruppo, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) le restrizioni significative (per esempio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla sua capacità di accedere alle attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del gruppo, quali: |  |  |  |
|  |  | (i) quelle che limitano la capacità di una controllante o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o altre attività ad (oppure da) altre entità nel gruppo; |  |  |  |
|  |  | (ii) garanzie o altre disposizioni che possono limitare i dividendi e le altre distribuzioni di capitale corrisposte, oppure i prestiti e le anticipazioni concessi o rimborsati ad (o da) altre entità nel gruppo; |  |  |  |
|  |  | (b) la natura e la misura in cui i diritti di protezione di partecipazioni di minoranza possono limitare significativamente la capacità dell’entità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività del gruppo (come quando una controllante è tenuta ad estinguere le passività di una controllata prima di estinguere le proprie passività, oppure è necessaria l’approvazione da parte dei possessori di partecipazioni di minoranza per accedere alle attività o estinguere le passività di una controllata); |  |  |  |
|  |  | (c) i valori contabili nel bilancio consolidato delle attività e delle passività a cui si applicano tali restrizioni. |  |  |  |
|  | IFRS 12.14 | L’entità deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che la controllante o le sue controllate forniscano sostegno finanziario all’entità strutturata consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l’entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, condizioni di liquidità o rating di credito associati ad obbligazioni per l’acquisto di attività dell’entità strutturata o il fornire sostegno finanziario). |  |  |  |
|  | IFRS 12.15 | Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate, senza essere obbligata dal contratto, abbia fornito sostegno finanziario o di altro tipo all’entità strutturata consolidata (per esempio acquisto di attività o di strumenti emessi dall’entità strutturata), l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) il tipo e l’entità del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui la controllante o le sue controllate abbiano assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario, e |  |  |  |
|  |  | (b) i motivi per aver fornito tale sostegno. |  |  |  |
|  | IFRS 12.16 | Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate ha, senza essere obbligata dal contratto, fornito sostegno finanziario o di altro tipo all’entità strutturata precedentemente non consolidata e tale sostegno ha determinato il controllo dell’entità strutturata da parte dell’entità, l’entità deve fornire una spiegazione dei fattori determinanti per addivenire a tale decisione. |  |  |  |
|  | IFRS 12.17 | L’entità deve indicare l’attuale intenzione di fornire sostegno finanziario o di altro tipo all’entità strutturata consolidata, inclusa l'intenzione di assistere l’entità strutturata nell’ottenimento del sostegno finanziario. |  |  |  |
|  | IFRS 12.18 | Per valutare le conseguenze delle variazioni della propria partecipazione in una controllata che non comportino una perdita del controllo, l’entità deve presentare un prospetto che illustri gli effetti sul patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante, di qualsiasi modifica nella propria interessenza partecipativa in una controllata che non comporti la perdita del controllo. |  |  |  |
|  | IFRS 12.19 | Per valutare le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio, l’entità deve indicare l’utile o la perdita d’esercizio calcolati secondo quanto previsto nel paragrafo 25 dell'IFRS 10, e: |  |  |  |
|  |  | (a) la parte di tale utile o perdita attribuibile a qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo *fair value* alla data della perdita del controllo; e |  |  |  |
|  |  | (b) la(e) voce(i) dell’utile/(perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente). |  |  |  |
|  |  | **Partecipazioni in accordi a controllo congiunto e società collegate** |  |  |  |
|  | IFRS 12.20 | L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare: |  |  |  |
|  |  | (a) la natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle proprie partecipazioni in accordi a controllo congiunto e in società collegate, inclusi la natura e gli effetti della propria relazione contrattuale con gli altri investitori che esercitano il controllo congiunto, o un’influenza notevole, su un’attività economica nell’ambito di un accordo a controllo congiunto o su una società collegata (vedi punti 167-171); e |  |  |  |
|  |  | (b) la natura e le variazioni dei rischi associati alle proprie interessenze in *joint venture* e società collegate (vedi punto 172). |  |  |  |
|  | IFRS 12.21 | L'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) per ciascun accordo a controllo congiunto e società collegata che siano rilevanti per l'entità che redige il bilancio: |  |  |  |
|  |  | (i) la ragione sociale dell’accordo a controllo congiunto o della società collegata; |  |  |  |
|  |  | (ii) la natura della relazione dell’entità con l’accordo a controllo congiunto o società collegata (descrivendo, per esempio, la natura delle attività dell’accordo a controllo congiunto o della società collegata e se essi sono strategici per le attività dell’entità); |  |  |  |
|  |  | (iii) la sede operativa principale (e la sede legale, se applicabile e se diversa dalla sede operativa principale) dell’accordo a controllo congiunto o della società collegata; |  |  |  |
|  |  | (iv) la quota di interessenza partecipativa o la quota partecipativa detenuta dall'entità e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto detenuti (se applicabile). |  |  |  |
|  |  | (b) per ciascuna *joint venture* e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio: |  |  |  |
|  |  | (i) se la partecipazione nella *joint venture* o società collegata è valutata applicando il metodo del patrimonio netto o al *fair value*; |  |  |  |
|  |  | (ii) un riepilogo dei dati economico-finanziari sulla *joint venture* o società collegata secondo quanto specificato nei paragrafi B12 e B13 dell’IFRS 12 (vedere punti 168 e 169); |  |  |  |
|  |  | (iii) se la *joint venture* o la società collegata sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, il *fair value* della partecipazione nella *joint venture* o società collegata, se esiste un prezzo di mercato quotato per la partecipazione; |  |  |  |
|  |  | (c) le informazioni economico-finanziarie secondo quanto specificato nel paragrafo B16 dell’IFRS 12 (vedi punti 170) sulle partecipazioni dell'entità in *joint venture* e società collegate non rilevanti singolarmente: |  |  |  |
|  |  | (i) cumulativamente, nel caso di *joint venture* irrilevanti singolarmente e separatamente; |  |  |  |
|  |  | (ii) cumulativamente per tutte le società collegate irrilevanti singolarmente. |  |  |  |
|  | IFRS 12.21A | Se l’entità si qualifica come un’entità di investimento (vedi punti 184-196) non deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 21(b)–21(c) dell’IFRS 12, riportate nel precedente punto. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B12 | Per ciascuna *joint venture* e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) i dividendi percepiti dalla *joint venture* o società collegata; |  |  |  |
|  |  | (b) un riepilogo dei dati economico-finanziari della *joint venture* o società collegata, che comprenda, a titolo esemplificativo: |  |  |  |
|  |  | (i) attività correnti; |  |  |  |
|  |  | (ii) attività non correnti; |  |  |  |
|  |  | (iii) passività correnti; |  |  |  |
|  |  | (iv) passività non correnti; |  |  |  |
|  |  | (v) ricavi; |  |  |  |
|  |  | (vi) utile/(perdita) derivante da attività operative in esercizio; |  |  |  |
|  |  | (vii) plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate; |  |  |  |
|  |  | (viii) altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | (ix) totale conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B13 | Oltre al riepilogo dei dati economico-finanziari disposto dal paragrafo IFRS 12.B12 (vedi punto precedente), per ciascuna *joint venture* relativa all’entità che redige il bilancio, l’entità deve indicare l’ammontare di: |  |  |  |
|  |  | (a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti inclusi nel paragrafo IFRS 12.B12(b)(i); |  |  |  |
|  |  | (b) passività finanziarie correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo IFRS 12.B12(b)(iii); |  |  |  |
|  |  | (c) passività finanziarie non correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo IFRS 12.B12(b)(iv); |  |  |  |
|  |  | (d) svalutazioni e ammortamenti; |  |  |  |
|  |  | (e) interessi attivi; |  |  |  |
|  |  | (f) interessi passivi; |  |  |  |
|  |  | (g) oneri o proventi per imposte sul reddito. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B14 | Il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato secondo quanto disposto dai paragrafi B12 e B13 dell’IFRS 12 (vedi punti 168 e 165) riguarda gli importi inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della *joint venture* o società collegata (e non la quota di tali importi posseduta dall’entità). Se l’entità contabilizza la propria partecipazione nella *joint venture* o società collegata applicando il metodo del patrimonio netto:  a) gli importi inclusi nel bilancio della *joint venture* o società collegata redatto in conformità agli IFRS devono essere rettificati per riflettere le rettifiche apportate dall’entità quando applica il metodo del patrimonio netto, come per  esempio le rettifiche del *fair value* apportate al momento dell’acquisizione e le rettifiche dovute a differenze nei principi contabili;  b) l’entità deve fornire una riconciliazione tra il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato e il valore contabile della propria partecipazione nella *joint venture* o società collegata. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B15 | L’entità può presentare il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dai paragrafi B12 e B13 dell’IFRS 12 (vedi punti 168 e 169) sulla base del bilancio della *joint venture* o società collegata se:  (a) l’entità valuta al *fair value* la propria partecipazione nella *joint venture* o società collegata, secondo quanto disposto dallo IAS 28; e  (b) la *joint venture* o società collegata non redige il bilancio in base agli IFRS e una tale redazione del bilancio non sarebbe fattibile o determinerebbe costi non dovuti.  In tal caso, l’entità deve indicare il criterio in base al quale è stato predisposto il riepilogo dei dati economico-finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B16 | L’entità deve indicare il valore contabile complessivo delle proprie partecipazioni in tutte le *joint venture* o società collegate singolarmente irrilevanti e contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. L’entità deve anche indicare separatamente l'importo aggregato della propria quota di tali *joint venture* o società collegate: |  |  |  |
|  |  | (a) utile/(perdita) derivante da attività operative in esercizio; |  |  |  |
|  |  | (b) plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate; |  |  |  |
|  |  | (c) altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | (d) totale conto economico complessivo. |  |  |  |
|  |  | L’entità fornisce le informazioni integrative separatamente per le *joint venture* e per le società collegate. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B17 | Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, *joint venture* o società collegata (o una parte della partecipazione in una *joint venture* o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, *joint venture* o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16 dell’IFRS 12. |  |  |  |
|  | IFRS 12.22 | L’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali tra investitori con controllo congiunto o influenza notevole su una *joint venture* o una società collegata) alla capacità delle *joint venture* o delle società collegate di trasferire fondi all’entità sotto forma di dividendi, di rimborsi di prestiti o di anticipazioni effettuati dall’entità; |  |  |  |
|  |  | (b) quando il bilancio di una *joint venture* o società collegata utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a un esercizio diverso da quello dell’entità: |  |  |  |
|  |  | (i) la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella *joint venture* o società collegata; e |  |  |  |
|  |  | (ii) il motivo dell’utilizzo di una data o di un esercizio diverso; |  |  |  |
|  |  | (c) la quota non rilevata delle perdite di una *joint venture* o società collegata, relative all’esercizio e cumulative, se l'entità ha cessato di rilevare la propria quota di perdite della *joint venture* o della società collegata quando applica il metodo del patrimonio netto. |  |  |  |
|  | IFRS 12.23 | L'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. i propri impegni nelle *joint venture* separatamente dall’ammontare di tutti gli altri impegni, secondo quanto specificato nei paragrafi B18–B20 dell’IFRS 12 (vedere punto successivo); |  |  |  |
|  |  | 1. in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, a meno che la probabilità di perdita non sia remota, le passività potenziali relative alle proprie interessenze in *joint venture* o società collegate (inclusa la propria quota di passività potenziali condivise con altri investitori aventi il controllo congiunto o influenza notevole sulle *joint venture* o società collegate), separatamente dall’importo di altre passività potenziali. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B18 | L’entità deve indicare gli impegni totali assunti ma non rilevati alla data di riferimento del bilancio (inclusa la propria parte di impegni presi congiuntamente con altri investitori aventi il controllo congiunto di una *joint venture*) relativi alle proprie partecipazioni in *joint venture*. Gli impegni sono quelli che possono determinare un flusso futuro in uscita di disponibilità liquide o di altre risorse. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B19 | Gli impegni non rilevati che possono determinare un flusso futuro in uscita di disponibilità liquide o di altre risorse comprendono:  (a) gli impegni non rilevati per assicurare fondi o risorse in conseguenza, per esempio, di:  (i) costituzione o di accordi di acquisizione di una *joint venture* (che, per esempio richiedono all’entità di conferire fondi per un periodo predeterminato);  (ii) progetti ad alta intensità di capitale intrapresi da una joint *venture*;  (iii) obbligazioni di acquisto incondizionate, comprendenti approvvigionamento di attrezzature, rimanenze o servizi che un'entità è tenuta ad acquistare da una *joint venture*, o per conto di essa;  (iv) impegni non rilevati per erogare finanziamenti o assicurare altra tipologia di sostegno finanziario a una *joint  venture*;  (v) impegni non rilevati per conferire risorse in una *joint venture*, quali attività o servizi;  (vi) altri impegni non rilevati non annullabili relativi a una *joint venture*;  (b) impegni non rilevati per acquisire un’interessenza partecipativa di un’altra parte (o una parte di tale interessenza  partecipativa) in una *joint venture*, se un particolare evento si verifica o non si verifica in futuro. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B20 | I requisiti e gli esempi di cui ai paragrafi B18 e B19 dell’IFRS 12 illustrano alcune tipologie dell’informativa richiesta dal paragrafo 18 dello IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.* |  |  |  |
|  |  | **Interessenze in entità strutturate non consolidate** |  |  |  |
|  | IFRS 12.24  IFRS 12.25 | L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio: |  |  |  |
|  |  | (a) di comprendere la natura e la misura delle sue interessenze in entità strutturate non consolidate (vedi punti 175-177), e |  |  |  |
|  |  | (b) di valutare la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle sue interessenze in entità strutturate non consolidate (vedi punti 181-183), includendo anche le esposizioni dell'entità ai rischi derivanti dal coinvolgimento in entità strutturate non consolidate negli esercizi precedenti (per esempio, sponsorizzando l'entità strutturata), anche se, alla data di riferimento del bilancio, l’entità non ha più alcun tipo di coinvolgimento contrattuale con l’entità strutturata. |  |  |  |
|  | IFRS 12.25A | Se l’entità si qualifica come un’entità di investimento (vedi punti 184-196) non è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 24 dell’IFRS 12 (vedi punto precedente) per le entità strutturate non consolidate che essa controlla e per la quale presenta le informazioni integrative richieste dai paragrafi 19A–19G dell’IFRS 12 (vedi punti 188-194). |  |  |  |
|  | IFRS 12.26 | L’entità deve fornire informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sulle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate tra cui, a titolo esemplificativo, la natura, lo scopo, le dimensioni e le attività dell’entità strutturata, nonché le sue modalità di finanziamento. |  |  |  |
|  | IFRS 12.27 | Se l’entità ha sponsorizzato un’entità strutturata non consolidata per la quale non fornisce le informazioni richieste dal punto 178 (per esempio, perché alla data di riferimento del bilancio non detiene una partecipazione nell’entità), deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) le modalità con cui ha stabilito quali entità strutturate sponsorizzare; |  |  |  |
|  |  | (b) i ricavi percepiti da tali entità strutturatenel corso dell’esercizio di riferimento, inclusa una descrizione delle tipologie di ricavi presentate; e |  |  |  |
|  |  | (c) il valore contabile (al momento del trasferimento) di tutte le attività trasferite a tali entità strutturate nel corso dell’esercizio di riferimento. |  |  |  |
|  | IFRS 12.28 | L’entità deve esporre le informazioni di cui ai paragrafi 27(b) e (c) dell’IFRS 12 in formato tabellare (vedi punto 176), sempre che un formato diverso non sia più idoneo, e classificare le proprie attività di sponsorizzazione in categorie pertinenti (vedere paragrafi B2–B6 dell’IFRS 12). |  |  |  |
|  | IFRS 12.29 | L’entità deve indicare in formato tabellare, sempre che non sia più idoneo un altro formato, un riepilogo: |  |  |  |
|  |  | (a) dei valori contabili delle attività e passività rilevate in bilancio, relativi alle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate; |  |  |  |
|  |  | (b) delle voci in cui sono rilevate, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, tali attività e passività; |  |  |  |
|  |  | (c) dell'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione dell'entità alla perdita derivante dalle sue interessenze in entità strutturate non consolidate, incluse le modalità di determinazione della massima esposizione al rischio di perdita. Se l’entità non riesce a quantificare la propria esposizione massima al rischio di perdita derivante dalle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate, deve indicare tale fatto e le ragioni; |  |  |  |
|  |  | (d) di un confronto dei valori contabili delle attività e passività dell’entità relativi alle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate e l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante da tali entità. |  |  |  |
|  | IFRS 12.30 | Se, nel corso dell’esercizio di riferimento, l’entità ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo all’entità strutturata non consolidata, senza avere alcuna obbligazione contrattuale in tal senso, e in tale entità deteneva o detiene una interessenza (per esempio, acquisto di attività dell’entità strutturata o strumenti emessi dalla stessa), deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) la tipologia e l’ammontare del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui l’entità abbia assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario; e |  |  |  |
|  |  | (b) i motivi per aver fornito tale sostegno. |  |  |  |
|  | IFRS 12.31 | L’entità deve indicare l’intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo all’entità strutturata non consolidata, inclusa l’intenzione di assistere l’entità strutturata nell’ottenimento del sostegno finanziario. |  |  |  |
|  | IFRS 12.B25, IFRS 12.B26 | Oltre alle informazioni richieste dai punti 178-180, l’entità deve fornire ulteriori informazioni necessarie per soddisfare il requisito informativo di cui al paragrafo 24(b) dell’IFRS 12. Esempi di informazioni aggiuntive che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere rilevanti per una valutazione dei rischi a cui l’entità è esposta quando detiene una partecipazione in un'entità strutturata non consolidata sono: |  |  |  |
|  |  | (a) i termini di un accordo che potrebbe richiedere all’entità di fornire sostegno finanziario all’entità strutturata non consolidata (per esempio, accordi per la fornitura di liquidità o eventi creditizi che determinato il rating associati a obbligazioni per l’acquisto di attività dell’entità strutturata o per la fornitura di sostegno finanziario), tra cui: |  |  |  |
|  |  | (i) una descrizione degli eventi o circostanze che potrebbero esporre a una perdita l’entità che redige il bilancio; |  |  |  |
|  |  | (ii) se sussistono clausole che limiterebbero l’obbligazione; |  |  |  |
|  |  | (iii) se vi sono altre parti che forniscono un supporto finanziario e, in tal caso, qual è il grado di subordinazione dell’obbligazione dell'entità che redige il bilancio rispetto a quello delle altre parti. |  |  |  |
|  |  | (b) perdite subite dall’entità durante l’esercizio di riferimento, relativamente alle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate; |  |  |  |
|  |  | (c) i tipi di ricavi percepiti dall’entità, nel corso dell’esercizio di riferimento, dalle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate; |  |  |  |
|  |  | (d) se l'entità deve assorbire le perdite dell'entità strutturata non consolidata prima di altre parti, il limite massimo di tali perdite per l'entità, e (se rilevante) la classificazione e la misura delle perdite potenziali sostenute da parti le cui partecipazioni siano di rango inferiore rispetto alle partecipazioni che l’entità detiene nell’entità strutturata non consolidata; |  |  |  |
|  |  | (e) informazioni in merito a linee di liquidità, garanzie o altri impegni con terzi che possono incidere sul *fair value* o sul rischio delle partecipazioni dell’entità in entità strutturate non consolidate; |  |  |  |
|  |  | (f) le difficoltà che l’entità strutturata non consolidata ha incontrato nel finanziare le proprie attività nel corso dell'esercizio di riferimento; |  |  |  |
|  |  | (g) in relazione al finanziamento dell’entità strutturata non consolidata, le forme di finanziamento (per esempio, carta commerciale o titoli a medio termine) e la loro vita media ponderata. Tali informazioni potrebbero comprendere analisi delle scadenze delle attività e delle passività dell’entità strutturata non consolidata, se l’entità strutturata detiene attività a lungo termine finanziate con passività a breve termine. |  |  |  |
|  |  | Bilancio separato |  |  |  |
|  | IAS 27.16 | Quando una controllante decide, in conformità al paragrafo 4(a) dell’IFRS 10, di non preparare il bilancio consolidato e di redigere invece il bilancio separato, in quest’ultimo deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l’esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui è stata costituita, se diverso) dell’entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli IFRS; l’indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato; |  |  |  |
|  |  | (b) un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, *joint venture* e società collegate, comprendente: |  |  |  |
|  |  | (i) la ragione sociale di tali partecipate; |  |  |  |
|  |  | (ii) il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di tali partecipate; |  |  |  |
|  |  | (iii) la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate. |  |  |  |
|  |  | (c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b). |  |  |  |
|  | IAS 27.17 | Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nel precedente punto 182) o un investitore con controllo congiunto ovvero con un’influenza notevole su un’entità partecipata prepara il bilancio separato, la controllante o l’investitore deve indicare il bilancio preparato in conformità all’IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 cui fa riferimento. La controllante o l’investitore devono inoltre indicare nel proprio bilancio separato: |  |  |  |
|  |  | (a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge; |  |  |  |
|  |  | (b) un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, *joint venture* e società collegate, comprendente: |  |  |  |
|  |  | (i) la ragione sociale di tali partecipate; |  |  |  |
|  |  | (ii) il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di tali partecipate; |  |  |  |
|  |  | (iii) la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate. |  |  |  |
|  |  | (c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b). |  |  |  |
|  |  | La controllante o l’investitore deve inoltre indicare il bilancio preparato in conformità all’IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 cui fa riferimento. |  |  |  |
|  | IAS 27.17 | Il punto precedente non è applicabile alle controllanti che si qualificano come entità di investimento (vedi punti 195-196) e che redigono il bilancio separato come proprio unico bilancio. |  |  |  |
|  |  | ENTITÀ D’INVESTIMENTO |  |  |  |
|  |  | **Stato delle entità d’investimento** |  |  |  |
|  | IFRS 12.9A | Quando una controllante stabilisce che è un’entità d’investimento in conformità al paragrafo 27 dell’IFRS 10, essa deve fornire un'informativa in merito alle valutazioni e alle ipotesi significative adottate nel determinare che è un’entità d’investimento. |  |  |  |
|  | IFRS 12.9A | Se l’entità d’investimento non possiede una o più delle caratteristiche tipiche di un’entità d’investimento (vedere il paragrafo 28 dell’IFRS 10), deve indicare i motivi per cui è giunta alla conclusione di essere comunque un’entità d’investimento. |  |  |  |
|  | IFRS 12.9B | Quando l’entità diventa un’entità d’investimento, o cessa di esserlo, deve indicare tale cambio di stato e le motivazioni del cambiamento. |  |  |  |
|  | IFRS 12.9B | Inoltre, l’entità che diventa un’entità d’investimento deve indicare l’effetto del cambio di stato sul bilancio per l'esercizio presentato, inclusi: |  |  |  |
|  |  | (a) il fair value complessivo, alla data del cambio di stato, delle controllate che cessano di essere consolidate; |  |  |  |
|  |  | (b) gli eventuali utili o perdite totali calcolati in conformità al paragrafo B101 dell’IFRS 10; e |  |  |  |
|  |  | (c) la(e) voce(i) dell’utile/(perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente). |  |  |  |
|  |  | **Partecipazioni in controllate non consolidate (entità di investimento)** |  |  |  |
|  | IFRS 12.19A | L’entità d’investimento che, in conformità all'IFRS 10, deve applicare l'eccezione al consolidamento e invece contabilizza la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico deve indicare tale fatto. |  |  |  |
|  | IFRS 12.19B | Per ciascuna controllata non consolidata, l’entità d’investimento deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) la denominazione della controllata; |  |  |  |
|  |  | (b) la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata; e |  |  |  |
|  |  | (c) la quota parte di interessenza partecipativa posseduta dall’entità d’investimento e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto posseduti. |  |  |  |
|  | IFRS 12.19C | Se l’entità d’investimento è la controllante di un’altra entità d’investimento, la controllante deve anche fornire l’informativa prevista dai paragrafi 19B(a)–(c) dell’IFRS 12 per gli investimenti controllati dall’entità d’investimento controllata. L’informativa può essere presentata inserendo nel bilancio della controllante il bilancio della controllata (o delle controllate) che contiene le informazioni suddette. |  |  |  |
|  | IFRS 12.19D | L'entità d’investimento deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (derivante, per esempio, da accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali) alla capacità di una controllata non consolidata di trasferire fondi all’entità d’investimento sotto forma di dividendi o di rimborsarle prestiti o anticipi ricevuti; e |  |  |  |
|  |  | (b) qualsiasi impegno o intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata, inclusi gli impegni o le intenzioni di assistere la controllata nell’ottenere sostegno finanziario. |  |  |  |
|  | IFRS 12.19E | Se, durante l’esercizio di riferimento, l’entità d’investimento o una qualsiasi sua controllata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata (per esempio, acquisendo attività della controllata o strumenti emessi dalla stessa, o assistendo la controllata nell'ottenere sostegno finanziario), senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) la tipologia e l’importo del sostegno fornito a ciascuna controllata non consolidata; e |  |  |  |
|  |  | (b) i motivi per aver fornito tale sostegno. |  |  |  |
|  | IFRS 12.19F | L’entità d’investimento deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l’entità o le sue controllate non consolidate forniscano sostegno finanziario all’entità strutturata controllata non consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l’entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, accordi di liquidità, variazioni dei rating di credito associati all’obbligo di acquistare attività dell’entità strutturata o di fornire sostegno finanziario). |  |  |  |
|  | IFRS 12.19G | Se, durante l’esercizio di riferimento, l’entità d’investimento o una qualsiasi sua controllata non consolidata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo all’entità strutturata non consolidata che l’entità d’investimento non controllava, senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, e se tale sostegno ha comportato il controllo dell'entità strutturata da parte dell'entità d’investimento, quest'ultima deve spiegare i fattori rilevanti che hanno determinato la decisione di fornire tale sostegno. |  |  |  |
|  | IAS 27.8A | L’entità di investimento che sia tenuta, per tutto l’esercizio corrente e per tutti gli esercizi comparativi presentati, ad applicare l’eccezione al consolidamento per le proprie controllate in conformità al paragrafo 31 dell’IFRS 10, presenta come unico bilancio il proprio bilancio separato. |  |  |  |
|  | IAS 27.16A | Se l’entità d’investimento che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16 dello IAS 27) prepara come proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo IAS 27.8A, tale fatto deve essere indicato. |  |  |  |
|  | IAS 27.16A | L’entità d’investimento deve anche presentare l’informativa relativa alle entità d’investimento richiesta dall’IFRS 12 (vedi punti da 184 a 196). |  |  |  |
|  |  | CORREZIONE DI ERRORI |  |  |  |
|  | IAS 8.42 | L’importo di una rettifica derivante dalla correzione di un errore è stato riportato: |  |  |  |
|  |  | 1. rideterminando nuovamente gli importi comparativi per gli esercizi precedenti in cui è stato commesso l’errore; o |  |  |  |
|  |  | 1. quando l’errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio presentato, rideterminando nuovamente i saldi d’apertura di attività, passività, e patrimonio netto per il primo esercizio presentato. |  |  |  |
|  | IAS 8.43  IAS 8.44 | Quando non è fattibile determinare nell’esercizio gli specifici effetti di un errore su un’informativa comparativa, l’entità ha rideterminato i saldi d’apertura di attività, passività, e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la rideterminazione retroattiva è determinabile. |  |  |  |
|  | IAS 8.45 | Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio corrente, l’entità rideterminerà l’informativa comparativa per correggere l’errore prospetticamente a partire dalla prima data possibile. |  |  |  |
|  | IAS 8.46 | La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto. Eventuali informazioni su esercizi precedenti, inclusi i prospetti storici dei dati del bilancio, sono rettificate a partire dalla data più lontana possibile. |  |  |  |
|  | IAS 8.49 | L’entità ha dato le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura dell’errore di un esercizio precedente; |  |  |  |
|  |  | 1. per ogni esercizio precedente, ove fattibile, l’importo della rettifica: |  |  |  |
|  |  | * relativamente a ciascuna voce di bilancio interessata; e |  |  |  |
|  | IAS 33.2 | * l’ammontare della rettifica per ciascun esercizio presentato relativamente all’utile di base e diluito per azione (se lo IAS 33 sia applicabile all’entità). |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare della rettifica all’inizio del primo esercizio presentato; e |  |  |  |
|  |  | 1. quando una rideterminazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e quando l’errore è stato corretto. |  |  |  |
|  | IAS 8.49 | Il bilancio degli esercizi successivi non necessita di ripetere l’informativa richiesta dallo IAS 8.49. |  |  |  |
|  |  | DIVIDENDI DISTRIBUITI E DELIBERATI |  |  |  |
|  | IAS 1.137 | L’entità ha fornito le seguenti informazioni in nota: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo dei dividendi proposti o dichiarati prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, ma non rilevati nell’esercizio come distribuzione ai possessori di capitale proprio nell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. il relativo importo per azione; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare non contabilizzato di dividendi privilegiati. |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUZIONE AI SOCI DI ATTIVITà NON RAPPRESENTATE DA DISPONIBILITà LIQUIDE |  |  |  |
|  | IFRIC 17.14  IFRIC 17.15 | Se l’entità regola un debito per dividendi attraverso la distribuzione di attività non monetarie, l’entità rileva eventuali differenze tra il valore contabile delle attività distribuite ed il valore contabile del debito per dividendi come elemento separato nell’utile/(perdita) d’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRIC 17.16 | In una distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide, l’entità fornisce indicazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. del valore contabile del dividendo pagabile all’inizio ed alla fine dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’incremento o la riduzione del valore contabile del dividendo pagabile rilevato nell’esercizio, dovuto a cambiamento del *fair value* delle attività da distribuire. |  |  |  |
|  | IFRIC 17.17 | Se l’entità dichiara l’intenzione di distribuire un’attività non monetaria dopo la data di chiusura dell’esercizio, ma prima della data di autorizzazione della pubblicazione del bilancio, l’entità indica: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura dell’attività che sarà distribuita; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile dell’attività da distribuire così come risultante alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* stimato dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio, se è diverso dal valore contabile dell’attività; e |  |  |  |
|  |  | 1. se il *fair value* dell’attività da distribuire è presentato in accordo con il precedente punto c), la seguente informativa richiesta dall’IFRS 13: |  |  |  |
|  | IFRS 13.99 | 1. le informazioni quantitative richieste dall’IFRS 13 in formato tabellare, a meno che non sia più idoneo un formato diverso; |  |  |  |
|  | IRFS 13.93(b) | 1. il livello della gerarchia del *fair value* in cui sono classificate le valutazioni del *fair value* nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3); |  |  |  |
|  | IFRS 13.93(d) | 1. per le valutazioni del *fair value* classificate nei Livelli 2 e 3 della gerarchia: |  |  |  |
|  |  | * una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del *fair value;* |  |  |  |
|  |  | * se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l’indicazione di tale cambiamento e le motivazioni; |  |  |  |
|  |  | * per le valutazioni del *fair value* classificate nel Livello 3 della gerarchia, informazioni quantitative sugli input non osservabili utilizzati nella valutazione del *fair value*; |  |  |  |
|  | IFRS 13.93(g) | 1. per le valutazioni del *fair value* classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*, una descrizione dei processi di valutazione utilizzati dall’entità (incluso, per esempio, come l’entità definisce i propri criteri e le procedure di valutazione e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del *fair value* tra i vari esercizi); |  |  |  |
|  | IFRS 13.93(i) | 1. per le valutazioni del *fair value*, se il massimo e miglior (“*highest and best use*”) utilizzo di un’attività non finanziaria differisce dal suo utilizzo corrente, l’entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui l’attività non finanziaria viene utilizzata in modo diverso dal suo massimo e/ miglior utilizzo. |  |  |  |
|  |  | BENEFICI PER I DIPENDENTI |  |  |  |
|  |  | **Benefici a breve termine per i dipendenti** |  |  |  |
|  | IAS 19.25 IAS 1.104 | Sebbene lo IAS 19 non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti. |  |  |  |
|  |  | **Altri benefici a lungo termine per i dipendenti** |  |  |  |
|  | IAS 19.158 IAS 1.104 | Sebbene lo IAS 19 non richieda informazioni integrative specifiche sugli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, queste possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti. |  |  |  |
|  |  | **Benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro** |  |  |  |
|  | IAS 19.171 IAS 1.104 | Sebbene lo IAS 19 non richieda informazioni integrative specifiche in merito ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti. |  |  |  |
|  |  | **Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro** |  |  |  |
|  |  | ***Piani relativi a più datori di lavoro*** |  |  |  |
|  | IAS 19.33 (b) | Se un piano relativo a più datori di lavoro è un piano a benefici definiti e l’entità lo contabilizza come un piano a benefici definiti, l’entità deve dare l’informativa di cui ai punti 210-218 ed ai punti 206(a)-206(c). |  |  |  |
|  | IAS 19.148 | Se non sono disponibili informazioni sufficienti per contabilizzare come un piano a benefici definiti un piano relativo a più datori di lavoro che è un piano a benefici definiti, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) una descrizione degli accordi di finanziamento, incluso il metodo adottato per determinare le percentuali e i requisiti minimi di contribuzione dell’entità; |  |  |  |
|  |  | (b) una descrizione della misura in cui l’entità può essere ritenuta responsabile nei confronti del piano di obbligazioni di altre entità in base ai termini e alle condizioni del piano relativo a più datori di lavoro; |  |  |  |
|  |  | (c) una descrizione della ripartizione concordata di un disavanzo o di un avanzo al momento: |  |  |  |
|  |  | (i) dell’estinzione del piano; o |  |  |  |
|  |  | (ii) del ritiro dal piano dell'entità; |  |  |  |
|  |  | (d) se l'entità contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. che il piano è un piano a benefici definiti; |  |  |  |
|  |  | 1. i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all’entità di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti; |  |  |  |
|  |  | 1. i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. le informazioni relative a un avanzo o disavanzo del piano che può influire sull'ammontare dei contributi futuri, incluso il criterio per determinare tale disavanzo o avanzo e le eventuali implicazioni per l’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. un’indicazione del livello di partecipazione al piano dell’entità rispetto ad altre entità partecipanti. |  |  |  |
|  | IAS 19.150 | Tra gli esempi di misure che potrebbero fornire un’indicazione del livello di partecipazione al piano, vi sono la quota parte dell’entità nei contributi complessivi del piano, oppure la quota del numero totale di membri attivi dell'entità, dei membri in pensione e dei precedenti membri destinatari di benefici, se tali informazioni sono disponibili. |  |  |  |
|  |  | ***Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune*** |  |  |  |
|  | IAS 19.40  IAS 19.41 | I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune, per esempio una controllante e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro.  La partecipazione ad uno di questi piani rappresenta un’operazione con parti correlate per ogni entità del gruppo. Le informazioni richieste dal punto 207 devono essere date solo nel bilancio separato o individuale dell’entità. |  |  |  |
|  | IAS 19.149 | Se l’entità partecipa a un piano a benefici definiti che condivide rischi tra entità sotto controllo comune, deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) l’accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali procedure; |  |  |  |
|  |  | (b) la procedura per determinare il contributo che l’entità deve corrispondere; |  |  |  |
|  |  | (c) tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi IAS 19.135-147 (vedi punti 210-218), se l’entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo IAS 19.41; |  |  |  |
|  |  | (d) le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi IAS 19.135-137, 139, 142-144 e 147(a) e (b) (vedi punti 210-218, ove applicabili), se l'entità contabilizza il contributo dovuto per l'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo IAS 19.41. |  |  |  |
|  |  | Le informazioni richieste dai paragrafi IAS 19.149 (c) e (d) possono essere indicate facendo riferimento alle informazioni integrative presentate nel bilancio di un'altra entità del gruppo se:  (a) il bilancio di quell’entità del gruppo identifica e indica separatamente le informazioni richieste sul piano; e  (b) il bilancio di quell’entità del gruppo è disponibile per gli utilizzatori del bilancio alle stesse condizioni del bilancio dell’entità e contemporaneamente al bilancio dell’entità, o precedentemente. |  |  |  |
|  |  | ***Piani a contribuzione definita*** |  |  |  |
|  | IAS 19.53 | L’entità deve dare informativa in bilancio dell’ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita. |  |  |  |
|  | IAS 19.54 | Quando richiesto dallo IAS 24, l’entità fornisce informativa in merito ai contributi versati a piani a contribuzione definita a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche. |  |  |  |
|  |  | ***Piani a benefici definiti*** |  |  |  |
|  | IAS 19.135  IAS 19.136 | Con riferimento ai piani a benefici definiti, l’entità deve indicare informazioni che:  a) illustrino le caratteristiche dei propri piani a benefici definiti e dei rischi correlati (vedi punto 210);  b) identifichino e illustrino gli importi riportati nel bilancio consolidato derivanti dai propri piani a benefici definiti (vedi punti 211-216);  c) descrivano il modo in cui i piani a benefici definiti possono influire sull’ammontare, sulla tempistica e sull’incertezza dei futuri flussi finanziari dell’entità (vedi punti 216-218).  Per conseguire i suddetti obiettivi, l’entità deve considerare:  a) il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;  b) l’enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;  c) il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e  d) se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. |  |  |  |
|  | IAS 19.137 | Se le informazioni integrative fornite sono insufficienti a soddisfare le finalità del punto precedente, l’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. Per esempio, l’entità può presentare un’analisi del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti che distingua la natura, le caratteristiche e i rischi dell’obbligazione. Tali informazioni integrative potrebbero distinguere:  a) tra gli importi dovuti a membri attivi, a membri sospesi e a pensionati;  b) tra i benefici acquisiti e i benefici maturati ma non acquisiti;  c) tra i benefici condizionati, importi attribuibili a futuri incrementi retributivi e altri benefici. |  |  |  |
|  | IAS 19.138 | L’entità deve valutare se tutte le informazioni integrative devono essere disaggregate, o soltanto alcune di esse, per distinguere tra piani, o gruppi di piani, con gradi di rischio molto differenti. Per esempio, l’entità può decidere di disaggregare le informazioni integrative in base a una o più delle seguenti caratteristiche:  a) diverse dislocazioni geografiche;  b) caratteristiche diverse, quali piani pensionistici basati su una retribuzione fissa, piani pensionistici basati sull’ultima retribuzione e piani sanitari successivi alla fine del rapporto di lavoro;  c) contesti normativi diversi;  d) settori di informativa diversi;  e) accordi di finanziamento diversi (per es. non finanziati, o finanziati interamente o parzialmente. |  |  |  |
|  |  | *Caratteristiche dei piani a benefici definiti e rischi correlati* |  |  |  |
|  | IAS 19.139 | L'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) informazioni sulle caratteristiche dei propri piani a benefici definiti, inclusi: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura dei benefici previsti dal piano (per esempio, piani a benefici definiti basati sull’ultima retribuzione o piani basati sui contributi con garanzia); |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione del quadro normativo in cui opera il piano, per esempio il livello dei requisiti contributivi minimi e gli effetti del quadro normativo sul piano, come il massimale di attività; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di tutte le altre responsabilità dell’entità nel governo del piano, per esempio le responsabilità dei fiduciari o dei membri del consiglio d’amministrazione del piano. |  |  |  |
|  |  | (b) una descrizione dei rischi a cui il piano espone l'entità, con particolare riferimento ai rischi imprevisti, specifici dell'entità o del piano, e a qualsiasi altra concentrazione di rischio significativa. |  |  |  |
|  |  | Per esempio, se le attività a servizio del piano sono investite principalmente in una classe specifica di investimenti, come ad esempio gli immobili, il piano può esporre l’entità a una concentrazione di rischio sui mercati immobiliari. |  |  |  |
|  |  | (c) una descrizione delle modifiche, delle riduzioni e delle estinzioni nell’ambito del piano. |  |  |  |
|  |  | *Illustrazione degli importi nel bilancio* |  |  |  |
|  | IAS 19.140 | L’entità deve fornire una riconciliazione tra il saldo d’apertura e il saldo di chiusura per ciascuna delle seguenti voci, se applicabili: |  |  |  |
|  |  | (a) la passività/(attività) netta per benefici definiti, illustrando riconciliazioni distinte per: |  |  |  |
|  |  | 1. le attività a servizio del piano; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti; |  |  |  |
|  |  | 1. l’effetto del massimale di attività. |  |  |  |
|  |  | (b) i diritti a ricevere un indennizzo. L'entità deve inoltre descrivere la relazione tra il diritto a ricevere un indennizzo e l'obbligazione correlata. |  |  |  |
|  | IAS 19.141 | Ogni riconciliazione elencata al punto 211 deve illustrare uno dei seguenti elementi, se applicabile: |  |  |  |
|  |  | (a) costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti; |  |  |  |
|  |  | (b) interessi attivi o passivi; |  |  |  |
|  |  | (c) rivalutazioni della passività/(attività) netta per benefici definiti, illustrando separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b); |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche; |  |  |  |
|  | IAS 19.76 (a) | Le ipotesi demografiche comprendono aspetti quali:  (i) mortalità;  (ii) tassi di rotazione del personale, invalidità e pensionamento anticipato;  (iii) percentuale di partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici;  (iv) la percentuale dei partecipanti al piano che sceglieranno ogni forma di opzione di pagamento disponibile in base ai termini contrattuali del piano; e  (v) tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell’ambito di piani sanitari. |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie; |  |  |  |
|  | IAS 19.76 (b) | Le ipotesi finanziarie, che riguardano elementi quali:  (i) tasso di attualizzazione;  (ii) livelli di benefici, esclusi i costi dei benefici a carico dei dipendenti e le retribuzioni future;  (iii) nel caso di benefici per l’assistenza sanitaria, spese mediche future, inclusi costi di gestione dei sinistri (ossia i costi che saranno sostenuti nella trattazione e nella risoluzione dei sinistri, incluse le spese legali e i compensi ai periti);  (iv) imposte dovute dal piano sui contributi relativi all’attività lavorativa prestata prima della data di chiusura dell’esercizio o sui benefici risultanti da tale attività lavorativa. |  |  |  |
|  |  | 1. le variazioni nell’effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b). L’entità deve inoltre indicare il modo in cui ha determinato il beneficio economico massimo disponibile, ossia se tali benefici sarebbero erogati nella forma di rimborsi, di riduzioni di contributi futuri o di una combinazione di entrambi. |  |  |  |
|  |  | (d) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell’estinzione; |  |  |  |
|  | IAS 19.141 | Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell’estinzione non devono essere distinti se si verificano contemporaneamente. |  |  |  |
|  |  | (e) l’effetto delle variazioni nei tassi di cambio; |  |  |  |
|  |  | (f) i contributi nel piano, indicando separatamente quelli del datore di lavoro e quelli dei partecipanti al piano; |  |  |  |
|  |  | (g) i pagamenti previsti dal piano, indicando separatamente l'importo pagato per le estinzioni; |  |  |  |
|  |  | (h) gli effetti delle aggregazioni aziendali e delle dismissioni. |  |  |  |
|  | IAS 19.142 | L’entità deve disaggregare in classi il *fair value* delle attività a servizio del piano in maniera tale da indicare distintamente la natura e i rischi di tali attività, suddividendo ciascuna classe di attività a servizio del piano tra quelle che hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quelle per le quali tale prezzo non è disponibile. Per esempio, considerando il livello delle informazioni integrative trattato nel paragrafo IAS 19.136, l’entità potrebbe distinguere tra: |  |  |  |
|  |  | (a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti; |  |  |  |
|  |  | (b) strumenti rappresentativi di capitale (distinti per tipo di attività, dimensione dell’azienda, area geografica, ecc.); |  |  |  |
|  |  | (c) strumenti rappresentavi di debito (distinti per tipo di emittente, qualità del credito, area geografica, ecc.); |  |  |  |
|  |  | (d) immobili (distinti per area geografica, ecc.); |  |  |  |
|  |  | (e) derivati (distinti per tipo di rischio sottostante, per esempio contratti su tassi di interesse, contratti su cambi, contratti su titoli di capitale, contratti su crediti, swap, ecc.); |  |  |  |
|  |  | (f) fondi comuni di investimento (distinti per tipo di fondo); |  |  |  |
|  |  | (g) titoli garantiti da attività; e |  |  |  |
|  |  | (h) titoli di debito strutturati. |  |  |  |
|  |  | L’informativa di cui al punto 213 è indicata dallo IAS 19.142 come un esempio. Tenuto conto che l’informativa che deve essere fornita in accordo con questo paragrafo intende offrire al lettore tutte le informazioni necessarie per capire i rischi associati alle attività al servizio di un piano a benefici definiti, può essere considerata come l’informativa minima che dovrebbe essere fornita. |  |  |  |
|  | IAS 19.143 | L’entità deve indicare il *fair value* degli strumenti finanziari trasferibili da essa posseduti come attività a servizio del piano e il *fair value* delle attività a servizio del piano consistenti in immobili occupati dall’entità o altre attività da essa utilizzate. |  |  |  |
|  | IAS 19.144 | L’entità deve indicare le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti (vedi paragrafo IAS 19.76). Tali informazioni integrative saranno in termini assoluti (per esempio, una percentuale assoluta e non soltanto un margine tra diverse percentuali e altre variabili). Quando l’entità presenta le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, deve esporle in bilancio nella forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti. |  |  |  |
|  |  | *Importo, tempistica e incertezza dei futuri flussi finanziari* |  |  |  |
|  | IAS 19.145 | L'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) un’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante (secondo quanto indicato al paragrafo IAS 19.144) alla data di chiusura dell'esercizio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sull'obbligazione per benefici definiti a seguito delle variazioni ragionevolmente possibili a tale data dell'ipotesi attuariale rilevante; |  |  |  |
|  |  | (b) i metodi e le ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività richieste al  punto (a) e i limiti di tali metodi; |  |  |  |
|  |  | (c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche. |  |  |  |
|  | IAS 19.146 | L’entità deve fornire una descrizione delle strategie di correlazione delle attività e delle passività utilizzate dal piano o dall'entità, inclusi l’utilizzo di rendite e di altre tecniche, come i contratti di *longevity swap*, per la gestione del rischio. |  |  |  |
|  | IAS 19.147 | Per fornire un'indicazione dell'effetto del piano a benefici definiti sui futuri flussi finanziari dell'entità, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | (a) una descrizione degli accordi e delle politiche di finanziamento che incidono sui contributi futuri; |  |  |  |
|  |  | (b) i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio; |  |  |  |
|  |  | (c) le informazioni sul profilo di scadenza dell’obbligazione per benefici definiti. Esse comprenderanno la durata media ponderata dell’obbligazione per benefici definiti e possono includere altre informazioni sulla distribuzione dei tempi di pagamento dei benefici, come un'analisi delle scadenze di pagamento dei benefici. |  |  |  |
|  | IAS 19.151 IAS 19.152 | Lo IAS 19 con riferimento ai piani a benefici definiti segnala inoltre i seguenti obblighi informativi, ove applicabili, derivanti da altri principi contabili:  - laddove richiesto dallo IAS 24, devono essere indicate le operazioni fra parti correlate con piani per benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro nonché i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per i dirigenti con responsabilità strategiche;  - laddove richiesto dallo IAS 37 devono essere fornite le informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. |  |  |  |
|  |  | *Limitazioni alle attività nette di un piano a benefici definiti, requisiti minimi di finanziamento e loro interazione* |  |  |  |
|  | IFRIC 14.10 | L’entità fornisce informazioni su qualsiasi limitazione sulla corrente realizzabilità dell’avanzo di un piano a benefici definiti o la base utilizzata per determinare l’importo del beneficio economico disponibile. |  |  |  |
|  | IFRIC 14.10  IAS 1.125 | In accordo con lo IAS 1, l’entità fornisce l’informativa sulle fondamentali cause di incertezza nelle stime alla data di chiusura dell’esercizio che comportino rischi significativi di rettificare in modo rilevante i valori contabili delle attività o passività nette rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |  |  |  |
|  |  | patrimonio netto |  |  |  |
|  | IAS 1.80 | L’entità senza capitale sociale, come una società fiduciaria, darà informativa equivalente a quella richiesta dal punto 220 mostrando i movimenti intervenuti nell’esercizio per ogni categoria di elementi di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di elementi del patrimonio netto. |  |  |  |
|  | IAS 1.79 | L’entità ha fornito nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dei movimenti del patrimonio netto o nelle note al bilancio, le seguenti informazioni relative ad ogni categoria di azione (o per ogni categoria di patrimonio netto per un’entità senza capitale sociale): |  |  |  |
|  |  | 1. numero di azioni autorizzate; |  |  |  |
|  |  | 1. numero di azioni emesse interamente versate ed emesse e non interamente versate; |  |  |  |
|  |  | 1. valore nominale per azione o il fatto che le azioni non hanno valore nominale; |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione fra il numero di azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di azioni inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale; |  |  |  |
|  | IAS 32.34  IAS 24.18 | 1. le azioni proprie detenute dall’entità stessa o da sue controllate o collegate; e |  |  |  |
|  |  | 1. le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita incluse le condizioni e gli importi. |  |  |  |
|  | IAS 1.79 | L’entità descrive la natura e lo scopo di ogni riserva inclusa nel patrimonio netto. |  |  |  |
|  | IAS 32.34  IAS 24.18 | L’entità ha dato un’informativa in conformità allo IAS 24, se ha riacquistato le proprie azioni da parti correlate. |  |  |  |
|  |  | Azioni di soci in società cooperative e strumenti simili |  |  |  |
|  | IFRIC 2.5  IFRIC 2.8 | Il diritto contrattuale del possessore di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di richiedere il rimborso non comporta di per sé che uno strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Piuttosto, l’entità deve considerare tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la sua classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto. Tali termini e condizioni includono le leggi locali pertinenti, i regolamenti e lo statuto dell’entità che possono imporre diversi tipi di divieti in merito al rimborso delle azioni dei soci. |  |  |  |
|  | IFRIC 2.13 | Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l’entità deve indicare separatamente l’importo, i tempi e la ragione del trasferimento. |  |  |  |
|  |  | EVENTI SUCCESSIVI ALLA data di chiusura DELL’ESERCIZIO di riferimento |  |  |  |
|  | IAS 10.19 | È stato effettuato un aggiornamento dell’informativa contenuta nel bilancio al fine di riflettere l’informazione ricevuta dopo la data di chiusura dell’esercizio, ma che è relativa a condizioni che esistevano a tale data. |  |  |  |
|  | IAS 10.21 | Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni categoria rilevante di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura del fatto; e |  |  |  |
|  |  | 1. una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata. |  |  |  |
|  | IAS 10.22 | Quelli che seguono sono esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica e che generalmente richiederebbero un’informativa:  a) un’importante aggregazione aziendale dopo la data di chiusura dell’esercizio (IFRS 3 Aggregazioni Aziendali richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un’importante controllata;  b) comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;  c) importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;  d) la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di chiusura dell'esercizio;  e) la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (si veda lo IAS 37);  f) importanti operazioni su azioni ordinarie e operazioni su potenziali azioni ordinarie successive alla data di chiusura dell'esercizio (lo IAS 33 Utile per azione richiede che l'entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o raggruppamenti di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);  g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio delle valute estere avvenute dopo la data di chiusura dell'esercizio;  h) variazioni delle aliquote fiscali o della normativa fiscale emanate o comunicate dopo la data di chiusura dell'esercizio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda lo IAS 12 Imposte sul reddito);  i) assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie; e  j) l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di chiusura dell'esercizio. |  |  |  |
|  |  | VALUTAZIONE DEL *FAIR VALUE* |  |  |  |
|  | IFRS 13.5  IFRS 13.6  IFRS 13.7 | L’IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del *fair value* o informazioni integrative sulle valutazioni del *fair value* (e valutazioni, come il *fair value* al netto dei costi di vendita o di dismissione, basate sul *fair value* o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni).    Le disposizioni sulla valutazione e sull’informativa da fornire in base all’IFRS 13 non si applicano a:  (a) operazioni con pagamento basato su azioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*;  (b) operazioni di leasing rientranti nell’ambito di applicazione dello IFRS 16 *Leasing;* e  (c) valutazioni che presentano alcune similarità con il *fair value* ma non lo sono, quali il valore netto di realizzo di cui allo IAS 2 *Rimanenze* o il valore d’uso di cui allo IAS 36 *Riduzioni di valore delle attività*.  Le informazioni integrative richieste dall’IFRS 13 non sono necessarie per:  (a) attività al servizio del piano valutate al *fair value* in conformità allo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*;  (b) fondi pensione valutati al *fair value* in conformità allo IAS 26 *Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione*; e  (c) attività per le quali il valore recuperabile è il *fair value* al netto dei costi di dismissione in conformità allo IAS 36. |  |  |  |
|  |  | ***Classi di attività e passività*** |  |  |  |
|  | IFRS 13.94 | L’entità deve determinare le classi di attività e passività più appropriate in base a quanto di seguito riportato: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura, le caratteristiche e i rischi dell’attività o della passività; e |  |  |  |
|  |  | 1. il livello della gerarchia del *fair value* entro il quale è classificata la valutazione del *fair value*. |  |  |  |
|  | IFRS 13.94 | Il numero di classi potrebbe essere maggiore per le valutazioni del *fair value* classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*, perché tali valutazioni presentano un maggiore grado di incertezza e soggettività.  La determinazione delle classi di attività e passività più appropriate per le quali devono essere fornite informazioni integrative sulle valutazioni del *fair value* richiede un giudizio soggettivo. Spesso, una classe di attività e di passività richiederà una maggiore disaggregazione delle voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, l’entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Se un altro IFRS specifica la classe di un’attività o passività, e tale classe soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, l’entità può utilizzare tale classe per fornire le informazioni integrative previste dall’IFRS 13. |  |  |  |
|  | IFRS 13.94 | L’entità ha fornito informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione tra le classi di attività e passività e le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |  |  |  |
|  |  | ***Attività e passività non valutate al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, ma per le quali il fair value è indicato nelle note*** |  |  |  |
|  | IFRS 13.97 | Per ciascuna classe di attività e passività non valutata al *fair value* nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, ma per la quale il *fair value* è indicato nelle note, l’entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 93(b), (d) e (i) dell’IFRS 13 (vedi punto 230). Tuttavia, l’entità non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi utilizzati nelle valutazioni del *fair value* classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value* secondo quanto richiesto dal paragrafo 93(d) dell’IFRS 13. Per tali attività e passività, l’entità non è tenuta a fornire le altre informazioni integrative richieste dall’IFRS. |  |  |  |
|  |  | ***Informazioni integrative sul fair value*** |  |  |  |
|  | IFRS 13.91 | L’entità deve fornire informazioni integrative tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare quanto segue: |  |  |  |
|  |  | 1. le tecniche di valutazione e gli input utilizzati per elaborare le valutazioni delle attività e delle passività valutate al *fair value* su base ricorrente o non ricorrente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la rilevazione iniziale; |  |  |  |
|  |  | 1. l’effetto sull’utile/(perdita) d’esercizio o sulle altre componenti di conto economico complessivo, delle valutazioni ricorrenti del *fair value* basato sull’utilizzo di significativi input non osservabili (Livello 3). |  |  |  |
|  | IFRS 13.92 | Se le informazioni integrative fornite in conformità all’IFRS 13 e ad altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo IFRS 13.91, l’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.  Per tale analisi, l’entità deve considerare quanto segue:  a) il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;  b) l’enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;  c) il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e  d) se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. |  |  |  |
|  | IFRS 13.93 | L’entità deve fornire, come minimo, le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività e passività (si veda punto 226 per la determinazione delle classi di attività e passività più adeguate), che nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sono valutate al *fair value* successivamente alla rilevazione iniziale: |  |  |  |
|  |  | a) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti e non ricorrenti, la valutazione del *fair value* alla data di chiusura dell’esercizio nonché, per le valutazioni del *fair value* non ricorrenti, le motivazioni di tale valutazione; |  |  |  |
|  |  | Le valutazioni ricorrenti del *fair value* di attività o passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ogni esercizio. Le valutazioni non ricorrenti del *fair value* delle attività o delle passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in particolari circostanze (per esempio, quando l’entità valuta un’attività posseduta per la vendita al *fair value* al netto dei costi di vendita, in conformità all’IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, perché il *fair value* al netto dei costi di vendita dell’attività è inferiore al suo valore contabile). |  |  |  |
|  |  | b) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti e non ricorrenti, il livello della gerarchia del *fair value* in cui sono classificate le valutazioni del *fair value* nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3); |  |  |  |
|  |  | c) per attività e passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio e valutate al *fair value* su base ricorrente, gli importi dei trasferimenti tra il Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del *fair value*, le motivazioni di tali trasferimenti e la procedura adottata dall’entità per stabilire le circostanze in cui tali trasferimenti tra livelli si verificano (si veda punto 231). I trasferimenti verso ciascun livello devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti da ciascun livello; |  |  |  |
|  |  | d) per valutazione del *fair value* ricorrenti e non ricorrenti classificate nei Livelli 2 e 3 della gerarchia del *fair value*: |  |  |  |
|  |  | * una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del *fair value*; |  |  |  |
|  |  | * se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo basato sulla valutazione di mercato si è passati al metodo reddituale o viene utilizzata un’ulteriore tecnica di valutazione), l’entità deve indicare tale cambiamento e descriverne le motivazioni; |  |  |  |
|  |  | * per le valutazioni dei *fair value* classificati nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*, l’entità deve fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili che sono significativi utilizzati nella valutazione del *fair value*. |  |  |  |
|  | IFRS 13.93(d) | L’entità non è tenuta a elaborare informazioni quantitative per uniformarsi alla presente disposizione informativa se, nel valutare il *fair value*, non elabora input non osservabili di carattere quantitativo (per esempio, quando l’entità utilizza prezzi tratti da operazioni precedenti o informazioni sulla determinazione del prezzo fornite da terzi senza apportare ulteriori rettifiche). Tuttavia, nel fornire tale informativa, l’entità non può ignorare gli input non osservabili di carattere quantitativo che sono significativi per la valutazione del *fair value* e di cui essa dispone in maniera ragionevole. |  |  |  |
|  |  | e) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti, classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*, una riconciliazione dei saldi d’apertura e di chiusura, indicando separatamente i cambiamenti intervenuti nell’esercizio e attribuibili a: |  |  |  |
|  |  | (i) utili o perdite totali rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati; |  |  |  |
|  |  | (ii) utili o perdite totali dell’esercizio rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati; |  |  |  |
|  |  | (iii) acquisti, vendite, emissioni ed estinzioni (ciascuna di tali tipologie di cambiamenti deve essere indicata separatamente); |  |  |  |
|  |  | (iv) gli importi dei trasferimenti nel Livello 3 della gerarchia del *fair value* o fuori dallo stesso, le motivazioni di tali trasferimenti e i principi adottati dall’entità per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli (si veda punto 231). I trasferimenti nel Livello 3 devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti fuori dal Livello 3. |  |  |  |
|  |  | f) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*, l’ammontare degli utili o delle perdite totali per l’esercizio di cui al punto (e)(i) incluso nell’utile/(perdita) d’esercizio attribuibile al cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati relativamente alle attività e passività possedute alla data di chiusura dell’esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui sono rilevati tali utili o perdite non realizzati; |  |  |  |
|  |  | g) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti e non ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*, una descrizione dei processi di valutazione utilizzati dall’entità (incluso, per esempio, come l’entità definisce i propri criteri e le procedure di valutazione e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del *fair value* tra i vari esercizi); |  |  |  |
|  |  | h) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del *fair value*: |  |  |  |
|  |  | (*i)* per tutte le valutazioni suddette, una descrizione narrativa della sensitività della valutazione del *fair value* ai cambiamenti che intervengono negli input non osservabili, qualora un cambiamento di tali input, che determini un importo diverso, potrebbe comportare una valutazione del *fair value* notevolmente superiore o inferiore; se sono presenti interrelazioni tra tali input e altri input non osservabili utilizzati nella valutazione del *fair value*, l’entità deve anche fornire una descrizione di tali interrelazioni e del modo in cui esse potrebbero amplificare o attenuare l’effetto dei cambiamenti negli input non osservabili sulla valutazione del *fair value*. Per uniformarsi a tale disposizione informativa, la descrizione narrativa della sensitività ai cambiamenti negli input non osservabili deve includere almeno quelli non osservabili indicati in conformità al punto (d); |  |  |  |
|  |  | *(ii)* per le attività e le passività finanziarie, se il cambiamento di uno o più input non osservabili apportato per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente possibili modificherebbe significativamente il *fair value*, l’entità deve indicare tale fatto e fornire informazioni sull’effetto di tali cambiamenti. L’entità deve indicare come è stato calcolato l’effetto di un cambiamento apportato per riflettere un’assunzione alternativa ragionevolmente possibile. A tale scopo, la rilevanza deve essere valutata facendo riferimento all’utile/(perdita) d’esercizio e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del *fair value* siano rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo. |  |  |  |
|  |  | i) per le valutazioni del *fair value* ricorrenti e non ricorrenti, se il massimo e miglior (“*highest and best use*”) utilizzo di un’attività non finanziaria differisce dal suo utilizzo corrente, l’entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui l’attività non finanziaria viene utilizzata in modo diverso dal suo massimo e miglior utilizzo. |  |  |  |
|  | IFRS 13.95 | L’entità deve indicare i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del *fair value*, secondo quanto stabilito dal paragrafo 93(c) ed (e)(iv) dell’IFRS 13, e deve costantemente attenersi a tali principi. I principi relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli. Esempi di principi per la determinazione della tempistica dei trasferimenti includono: |  |  |  |
|  |  | 1. la data dell’evento o del cambiamento delle circostanze che ha determinato il trasferimento; |  |  |  |
|  |  | 1. l’inizio dell’esercizio di riferimento; |  |  |  |
|  |  | 1. la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. |  |  |  |
|  |  | ***Altre informazioni integrative*** |  |  |  |
|  | IFRS 13.96 | Se l’entità decide come principio contabile di utilizzare l’eccezione di cui al paragrafo 48 dell’IFRS 13, deve indicare tale fatto. |  |  |  |
|  | IFRS 13.48 | L’eccezione del paragrafo 48 dell’IFRS 13, per la quale occorre anche verificare il rispetto delle condizioni previste nei paragrafi 49-56 dell’IFRS 13, consente all’entità di valutare il *fair value* non con riferimento ad ogni singola attività o passività finanziaria bensì con riferimento ad una posizione netta.  La suddetta eccezione è consentita nel caso in cui l’entità che possiede un gruppo di attività e passività finanziarie è esposta a rischi di mercato e al rischio di credito (come definiti nell’IFRS 7) di ciascuna delle controparti e gestisce quel gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito. |  |  |  |
|  | IFRS 13.98 | Nel caso di una passività valutata al *fair value* ed emessa con uno strumento di terzi per la mitigazione del rischio di credito non separabile, l’emittente deve indicare l’esistenza di tale strumento di mitigazione del rischio di credito e se esso si riflette nella valutazione del *fair value* della passività. |  |  |  |
|  | IFRS 13.99 | L’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dall’IFRS 13 in formato tabellare, a meno che non sia più idoneo un formato diverso. |  |  |  |
|  |  | **STRUMENTI FINANZIARI** |  |  |  |
|  |  | Classi di Strumenti Finanziari e Livello di Informativa |  |  |  |
|  | IFRS 7.6 | Quando l’informativa è richiesta per classi di strumenti finanziari, l’entità: |  |  |  |
|  |  | * ha raggruppato gli strumenti finanziari in classi adeguate rispetto alla natura dell’informativa e prendendo in considerazione le caratteristiche di tali strumenti finanziari; |  |  |  |
|  |  | * ha fornito sufficienti informazioni da permettere una riconciliazione con le relative voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B1 - B3 | L’IFRS 7.6 richiede all’entità di raggruppare gli strumenti finanziari in classi che siano appropriati alla natura delle informazioni fornite e che prendono in considerazione le caratteristiche di tali strumenti finanziari. Tali classi sono determinate dall’entità e come tali, sono distinti dalle categorie degli strumenti finanziari indicati nell’IFRS 9.  Nel determinare le classi di strumenti finanziari, l’entità dovrà, come minimo:  a) distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato da quelli valutati al *fair value*; e  b) trattare come classe o classi separate quegli strumenti finanziari che sono fuori dallo scopo di questo IFRS.  L’entità decide, alla luce dei fatti, quanto dettaglio fornire per soddisfare i requisiti, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e come aggregare le informazioni per dare una visione d’insieme senza aggregare informazioni con caratteristiche differenti. È necessario raggiungere un equilibrio tra l’esposizione di dettagli eccessivi che potrebbero non aiutare gli utilizzatori del bilancio e l’eliminazione di informazioni rilevanti a causa di una eccessiva aggregazione. Per esempio, l’entità non deve far perdere di rilievo a dell’informativa inserendola fra tanti dettagli insignificanti. Analogamente, l’entità non presenterà informazioni che sono così aggregate da rendere non comprensibili importanti differenze tra transazioni individuali od i rischi a queste associati. |  |  |  |
|  |  | Importanza degli Strumenti Finanziari per la Posizione Finanziaria e il Risultato Economico |  |  |  |
|  | IFRS 7.7 | L’entità fornisce l’informativa che consente agli utilizzatori del bilancio di valutare l’importanza degli strumenti finanziari per la posizione finanziaria e per il risultato economico. |  |  |  |
|  |  | Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria - Categorie di attività finanziarie e di passività finanziarie |  |  |  |
|  | IFRS 7.8 | Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell'IFRS 9, deve essere indicato o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note: |  |  |  |
|  |  | 1. attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | 1. quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al paragrafo 3.3.5  dell’IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | 1. quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al paragrafo 33 A dello  IAS 32; e |  |  |  |
|  |  | 1. quelle obbligatoriamente valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | b)-d) [eliminati]. |  |  |  |
|  |  | e) passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9; e |  |  |  |
|  |  | 1. quelle che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | f) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; |  |  |  |
|  |  | g) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; |  |  |  |
|  |  | h) attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. le attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | 1. gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati come tali al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | Attività o passività finanziarie al *fair value* rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio |  |  |  |
|  | IFRS 7.9 | Se l'entità ha designato come valutata al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio l'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) che sarebbe altrimenti valutata al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato, essa deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo IFRS 7.36, lettera a)] dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) alla data di chiusura dell'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento similare attenua la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo IFRS 7.36, lettera b)]; |  |  |  |
|  |  | 1. l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del *fair value* dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria determinato o: |  |  |  |
|  |  | 1. come importo della variazione del suo *fair value* che non è attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischi di mercato; oppure |  |  |  |
|  |  | 1. usando un metodo alternativo che l’entità ritiene rappresenti più fedelmente l’ammontare della variazione del suo *fair value* che è attribuibile a variazioni nel rischio di credito delle attività. |  |  |  |
|  |  | 1. l'ammontare della variazione del *fair value* di qualsiasi derivato su credito correlato o strumento similare indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio sia il valore complessivo a partire da quando l'attività finanziaria è stata designata. |  |  |  |
|  | IFRS 7.10 | Se l'entità ha designato la passività finanziaria al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9), deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. cumulativamente, l'ammontare della variazione del *fair value* della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività); |  |  |  |
|  |  | 1. la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto; |  |  |  |
|  |  | 1. i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi; |  |  |  |
|  |  | 1. se la passività è eliminata contabilmente nel corso dell'esercizio, l'importo (eventuale) esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo realizzato con l'eliminazione contabile. |  |  |  |
|  | IFRS 7.10A | Se l'entità ha designato la passività finanziaria al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare tutte le variazioni del *fair value* della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile/(perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9), deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del *fair value* della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività); e |  |  |  |
|  |  | 1. la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto. |  |  |  |
|  | IFRS 7.11 | L'entità deve inoltre fornire: |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), del paragrafo 10 A, lettera a), e del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9, ivi compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato; |  |  |  |
|  |  | 1. se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), o del paragrafo 10 A, lettera a), o del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9 non rappresentino fedelmente la variazione del *fair value* dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti; |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile/(perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). |  |  |  |
|  |  | Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nell'utile/(perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel paragrafo B5.7.6 dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo |  |  |  |
|  | IFRS 7.11A | Se l'entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9, essa deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale sono stati designati come investimenti da valutare al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | 1. i motivi dell'utilizzo di questa presentazione alternativa; |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* di ognuno di tali investimenti alla data di chiusura dell'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. i dividendi rilevati nel corso dell'esercizio, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | * quelli relativi agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | * quelli relativi agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell'esercizio. |  |  |  |
|  |  | 1. i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi. |  |  |  |
|  | IFRS 7.11B | Se l'entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio, essa deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. i motivi della dismissione degli investimenti; |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* degli investimenti alla data dell'eliminazione contabile; |  |  |  |
|  |  | 1. l'utile o la perdita cumulati derivanti dalla dismissione. |  |  |  |
|  |  | **Riclassifiche** |  |  |  |
|  | IFRS 7.12B | L'entità deve indicare se nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9. Per ciascuno di tali eventi l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. la data della riclassificazione; |  |  |  |
|  |  | 1. la spiegazione dettagliata del cambiamento di modello di business e la descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio dell'entità; |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo riclassificato da e verso ogni categoria. |  |  |  |
|  | IFRS 7.12C | Per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione fino all'eliminazione contabile, per le attività riclassificate spostandole dalla categoria del *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione, e |  |  |  |
|  |  | 1. gli interessi attivi rilevati. |  |  |  |
|  | IFRS 7.12D | Se dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio l'entità ha riclassificato attività finanziarie spostandole dalla categoria del *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato o dalla categoria del *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, essa deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* delle attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. l'utile o la perdita in termini di *fair value* che sarebbero stati rilevati nell'utile/(perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività finanziarie non fossero state riclassificate. |  |  |  |
|  |  | **Compensazione di attività e passività finanziarie** |  |  |  |
|  | IFRS 7.13A | Le informazioni integrative indicate nei successivi punti devono essere fornite nel caso in cui l’entità abbia rilevato strumenti finanziari che:  - sono compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32;  - oppure sono soggetti ad accordi-quadro di compensazione legalmente esercitabili (”*master netting arrangement*”) ovvero ad accordi similari, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. |  |  |  |
|  | IFRS 7.13B | L’entità deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare gli effetti reali o potenziali sulla situazione patrimoniale-finanziaria di accordi di compensazione o di diritti di compensazione associati alle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo IFRS 7.13A. |  |  |  |
|  | IFRS 7.13C | Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo IFRS 7.13B, l’entità deve indicare alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento (in formato tabellare o in formato diverso se ritenuto più idoneo), le seguenti informazioni quantitative separatamente per le attività e le passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo IFRS 7.13A: |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi lordi di tali attività e passività finanziarie rilevate; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi che sono stati compensati in conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti esposti nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. i saldi netti rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione legalmente esercitabili o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo IFRS 7.13C(b), inclusi: |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri per la compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32; e |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi relativi a garanzie reali finanziarie (incluse le garanzie in disponibilità liquide); |  |  |  |
|  |  | 1. il saldo netto risultante dopo aver dedotto gli importi di cui al punto (d) dagli importi di cui al punto (c) riportati in precedenza. |  |  |  |
|  | IFRS 7.13D | L’importo totale indicato per uno strumento in conformità al paragrafo IFRS 7.13C(d) deve essere limitato all’importo di cui al paragrafo IFRS 7.13C(c) per quello stesso strumento. |  |  |  |
|  | IFRS 7.13E | L’entità deve fornire una descrizione dei diritti di compensazione associati alle attività e alle passività finanziarie rilevate dall’entità e soggette ad accordi-quadro di compensazione legalmente esercitabili e ad accordi similari che sono indicati in conformità al paragrafo IFRS 7.13C(d), inclusa la natura di tali diritti. |  |  |  |
|  | IFRS 7.13F | Se le informazioni richieste dai paragrafi 13B-13E dell’IFRS 7 sono riportate in più note al bilancio, ciascuna nota deve rinviare alle altre note. |  |  |  |
|  |  | **Garanzie** |  |  |  |
|  | IFRS 7.14 | L'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9 e |  |  |  |
|  |  | 1. le clausole e condizioni della garanzia. |  |  |  |
|  | IFRS 7.15 | Quando l’entità detiene garanzie (di attività finanziarie e non finanziarie) ed è consentito vendere la garanzia o darla in pegno in assenza di inadempimento da parte del possessore della garanzia stessa, l’entità ha fornito la seguente informativa: |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* della garanzia detenuta; |  |  |  |
|  | . | 1. il *fair value* di ognuna di tali garanzie vendute o date in pegno e se l’entità ha una obbligazione di restituirla; e |  |  |  |
|  |  | 1. i termini e le condizioni connesse con l’uso di tale garanzia. |  |  |  |
|  |  | **Accantonamento per perdite su crediti** |  |  |  |
|  | IFRS 7.16A | Il valore contabile delle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 non è ridotto da un fondo a copertura perdite e l'entità non deve presentare il fondo a copertura perdite separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come riduzione del valore contabile dell'attività finanziaria. Tuttavia, l'entità deve indicare il fondo a copertura perdite nelle note al bilancio. |  |  |  |
|  |  | **Strumenti finanziari composti con derivati impliciti multipli** |  |  |  |
|  | IFRS 7.17 IAS 32.28 | Se l’entità ha emesso uno strumento che contiene sia una componente di debito che una componente di patrimonio e lo strumento include derivati impliciti multipli i cui valori sono interdipendenti (come un’obbligazione convertibile estinguibile anticipatamente) l’entità ha fornito l’informativa circa l’esistenza di tali caratteristiche dello strumento emesso. |  |  |  |
|  |  | **Inadempimenti** |  |  |  |
|  | IFRS 7.18 | Per i finanziamenti passivi iscritti alla data di chiusura dell’esercizio l’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. dettaglio di ogni inadempimento avvenuto nel corso dell’esercizio in termini di capitale, interesse, piano di ammortamento o nelle scadenze di questi finanziamenti; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile dei finanziamenti oggetto di inadempimenti alla data di chiusura dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. se l’inadempimento è stato rimediato, o i termini dei finanziamenti sono stati rinegoziati prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.19 | Se durante l’esercizio ci sono state violazioni nei termini contrattuali di un finanziamento diverse da quelli descritti nell'IFRS 7.18 (punto 255), l’entità ha fornito le stesse informazioni richieste dall’IFRS 7.18 (punto 255) se tali violazioni consentono al finanziatore di richiedere il pagamento anticipato (a meno che le violazioni siano state rimediate, o i termini del finanziamento rinegoziati alla, o prima della data di chiusura dell’esercizio). |  |  |  |
|  |  | Prospetto di conto economico complessivo |  |  |  |
|  | IFRS 7.20 | L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note: |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili o le perdite netti generati da: |  |  |  |
|  |  | 1. attività o passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | * quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | * quelli sulle attività o passività finanziarie che sono obbligatoriamente valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 (per esempio, le passività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9). |  |  |  |
|  |  | Per le passività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, l'entità deve indicare separatamente: |  |  |  |
|  |  | * l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, e |  |  |  |
|  |  | * l'ammontare rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio. |  |  |  |
|  |  | ii.-iv. [eliminati]; |  |  |  |
|  |  | 1. passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | 1. attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | * l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | * l'ammontare che nell'esercizio è stato riclassificato all'atto dell'eliminazione contabile, da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile/(perdita) d'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. il totale degli interessi attivi e il totale degli interessi passivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 (indicando gli importi separatamente); o passività finanziarie non valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da: |  |  |  |
|  |  | 1. attività e passività finanziarie non valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni; |  |  |  |
|  |  | d) [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | e) [eliminato]. |  |  |  |
|  | IFRS 7.20A | L'entità deve fornire l'analisi dell'utile o della perdita rilevati nel prospetto di conto economico complessivo derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, indicando separatamente gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile delle attività finanziarie. |  |  |  |
|  | IFRS 7.20A | Tra le informazioni integrative rientrano i motivi dell'eliminazione contabile delle attività finanziarie. |  |  |  |
|  |  | Principi contabili |  |  |  |
|  | IFRS 7.B5 | Il paragrafo IFRS 7.21 impone di indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili che dovrebbero includere informazioni sul criterio (sui criteri) base di valutazione degli strumenti finanziari utilizzato nella preparazione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere: |  |  |  |
|  |  | 1. per le passività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura delle passività finanziarie che l'entità ha designato al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. i criteri sulla base dei quali dette passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e |  |  |  |
|  |  | 1. in che modo l'entità ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 per una tale designazione. |  |  |  |
|  |  | aa) per le attività finanziarie designate come valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura delle attività finanziarie che l'entità ha designato come valutate al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. in che modo l'entità ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 per una tale designazione; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. se gli acquisti e le vendite standardizzati delle attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 3.1.2 dell'IFRS 9); |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. come utili o perdite nette in ogni categoria di strumenti finanziari sono determinati, per esempio, se gli utili o perdite netti di elementi al *fair value* rilevato nell’utile/(perdita) includono interessi o dividendi; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]. |  |  |  |
|  |  | Contabilizzazione delle operazioni di copertura |  |  |  |
|  | IFRS 7.21A | L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 21B- 24F dell’IFRS 7 per le esposizioni al rischio che l'entità copre e per le quali sceglie di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura devono essere fornite informazioni integrative concernenti: |  |  |  |
|  |  | 1. la strategia di gestione del rischio dell'entità e il modo in cui viene applicata per gestire il rischio; |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui le attività di copertura dell'entità possono influenzare l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei suoi futuri flussi finanziari, e |  |  |  |
|  |  | 1. l'effetto che la contabilizzazione delle operazioni di copertura ha avuto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, sul prospetto di conto economico complessivo e sul prospetto delle variazioni di patrimonio netto. |  |  |  |
|  | IFRS 7.21B | L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto. |  |  |  |
|  | IFRS 7.21C | Quando i paragrafi 22A-24F dell’IFRS 7 impongono di separare per categoria di rischio le informazioni da comunicare, l'entità deve determinare ciascuna categoria di rischio sulla base delle esposizioni al rischio che l'entità decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'entità deve determinare le categorie di rischio in modo coerente per tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.21D | Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 21A dell’IFRS 7 (vedi punto 261), l'entità deve (salvo altrimenti specificato in seguito) determinare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di informazioni integrative, il livello appropriato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. Tuttavia, l'entità deve utilizzare lo stesso livello di aggregazione o di disaggregazione utilizzato per rispettare le disposizioni in materia di comunicazione di informazioni collegate di cui all’IFRS 7 e all'IFRS 13 *Valutazione del fair value*. |  |  |  |
|  |  | *Strategia di gestione del rischio* |  |  |  |
|  | IFRS 7.22A | L'entità ha spiegato la sua strategia di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio delle esposizioni al rischio che decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.22A | La spiegazione consente agli utilizzatori del bilancio di valutare (per esempio): |  |  |  |
|  |  | 1. in che modo sorgono i singoli rischi; |  |  |  |
|  |  | 1. in che modo l'entità gestisce ogni rischio; ciò deve consentire di valutare anche se l'entità copre un elemento nella sua interezza contro tutti i rischi o se copre la componente (o le componenti) di rischio di un elemento e perché; |  |  |  |
|  |  | 1. l'entità delle esposizioni al rischio che l'entità gestisce. |  |  |  |
|  | IFRS 7.22B | Ai fini del paragrafo IFRS 7.22A, le informazioni includono tra l'altro la descrizione: |  |  |  |
|  |  | 1. degli strumenti di copertura utilizzati a copertura delle esposizioni al rischio (e delle modalità di utilizzazione); |  |  |  |
|  |  | 1. del modo in cui l'entità determina la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura, e |  |  |  |
|  |  | 1. del modo in cui l'entità definisce il rapporto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia della copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.22C | Se l'entità designa una specifica componente di rischio come elemento coperto (cfr. paragrafo 6.3.7 dell'IFRS 9) essa deve fornire, oltre alle informazioni previste ai paragrafi 22 A e 22B dell’IFRS 7, informazioni qualitative o quantitative riguardanti: |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui l'entità ha determinato la componente di rischio designata come elemento coperto (compresa la descrizione della natura della relazione tra la componente di rischio e l'elemento nel suo complesso), e |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui la componente di rischio è correlata all'elemento nel suo complesso (per esempio, la componente di rischio designata ha coperto storicamente in media l'80 per cento delle variazioni del *fair value* dell'elemento nel suo complesso). |  |  |  |
|  |  | *Ammontare, tempistica e grado di incertezza dei futuri flussi finanziari* |  |  |  |
|  | IFRS 7.23A | A meno che sia esentata dal paragrafo IFRS 7.23C, l'entità deve fornire informazioni quantitative per categoria di rischio per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei futuri flussi finanziari dell'entità. |  |  |  |
|  | IFRS 7.23B | Ai fini del paragrafo IFRS 7.23A, l'entità deve fornire una ripartizione indicante: |  |  |  |
|  |  | 1. il profilo della tempistica del valore nominale dello strumento di copertura, e |  |  |  |
|  |  | 1. se applicabile, il prezzo o il tasso medi (per esempio il prezzo strike o forward ecc.) dello strumento di copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.23C | Nei casi in cui l'entità ridetermina spesso (ossia pone termine e riavvia) le relazioni di copertura, perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'esposizione che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo, come nell'esempio riportato nel paragrafo B6.5.24, lettera b), dell'IFRS 9), l'entità: |  |  |  |
|  |  | 1. è esentata dal fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 23A e 23B dell’IFRS 7; |  |  |  |
|  |  | 1. comunica: |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni sulla strategia ultima di gestione del rischio in relazione alle predette relazioni di copertura; |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione del modo in cui tiene conto della sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella designazione di dette particolari relazioni di copertura, e |  |  |  |
|  |  | 1. l'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di copertura cessano o riprendono nel quadro del processo dell'entità relativo alle relazioni di copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.23D | L'entità deve fornire per categoria di rischio la descrizione delle fonti dell'inefficacia della copertura che si prevede modifichino la relazione di copertura durante il relativo periodo di validità. |  |  |  |
|  | IFRS 7.23E | Se nella relazione di copertura emergono altre fonti di inefficacia della copertura, l'entità deve indicare dette fonti per categoria di rischio e spiegare l'inefficacia della copertura che ne risulta. |  |  |  |
|  | IFRS 7.23F | Per le coperture dei flussi finanziari, l'entità deve fornire la descrizione delle operazioni programmate per le quali la contabilizzazione delle operazioni di copertura, sebbene utilizzata nell'esercizio precedente, non è più prevista. |  |  |  |
|  |  | *Effetti della contabilizzazione delle operazioni di copertura sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico* |  |  |  |
|  | IFRS 7.24A | L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi designati come strumenti di copertura separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura (copertura di *fair value*, copertura dei flussi finanziari o copertura di un investimento netto in una gestione estera): |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile degli strumenti di copertura (presentando separatamente le attività finanziarie e le passività finanziarie); |  |  |  |
|  |  | 1. la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di copertura; |  |  |  |
|  |  | 1. la variazione del *fair value* dello strumento di copertura utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi nominali (comprese le quantità, in tonnellate o metri cubi) degli strumenti di copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.24B | L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi coperti, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue: |  |  |  |
|  |  | 1. per le coperture di *fair value*: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività); |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di *fair value* sull'elemento coperto incluso nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività); |  |  |  |
|  |  | 1. la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento coperto; |  |  |  |
|  |  | 1. la variazione del *fair value* dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di *fair value* rimanenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per gli elementi coperti che hanno cessato di essere rettificati per gli utili e le perdite di copertura in conformità al paragrafo 6.5.10 dell'IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | 1. per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera: |  |  |  |
|  |  | 1. la variazione del valore dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio (ossia per le coperture dei flussi finanziari la variazione del valore utilizzato per determinare la parte inefficace della copertura da rilevare conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera c), dell'IFRS 9); |  |  |  |
|  |  | 1. i saldi della riserva per la copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera per le coperture continue contabilizzate conformemente al paragrafo 6.5.11 e al paragrafo 6.5.13, lettera a), dell'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | 1. i saldi della riserva di copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera rimanenti dalle relazioni di copertura alle quali non si applica più la contabilizzazione delle operazioni di copertura. |  |  |  |
|  | IFRS 7.24C | L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue: |  |  |  |
|  |  | 1. per le coperture di *fair value*: |  |  |  |
|  |  | 1. l'inefficacia della copertura, ossia la differenza tra l'utile o la perdita di copertura dello strumento di copertura e l'elemento coperto, rilevata nell'utile/(perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo per le coperture di strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9), e |  |  |  |
|  |  | 1. la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura; |  |  |  |
|  |  | 1. per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera: |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili o le perdite di copertura dell'esercizio che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | 1. l'inefficacia della copertura rilevata nell'utile/(perdita) d'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura; |  |  |  |
|  |  | 1. l'ammontare riclassificato dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o dalla riserva di conversione di valuta estera nell'utile/(perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. lo IAS 1) (distinguendo fra importi per i quali in precedenza era stata utilizzata la contabilizzazione delle operazioni di copertura ma per i quali non sono più previsti flussi finanziari futuri coperti, e gli importi che sono stati trasferiti perché l'elemento coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita); |  |  |  |
|  |  | 1. la voce del prospetto di conto economico complessivo che include la rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1), e |  |  |  |
|  |  | 1. per le coperture di posizioni nette, gli utili e le perdite di copertura rilevati in una voce distinta del prospetto di conto economico complessivo (cfr. il paragrafo 6.6.4 dell'IFRS 9). |  |  |  |
|  | IFRS 7.24D | Quando il volume delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione di cui al paragrafo IFRS 7.23C non è rappresentativa dei volumi normali nel corso dell'esercizio (ossia il volume alla data di riferimento del bilancio non riflette i volumi nel corso dell'esercizio) l'entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui ritiene che i volumi non siano rappresentativi. |  |  |  |
|  | IFRS 7.24E | L'entità deve fornire la riconciliazione di ciascuna componente del patrimonio netto e l'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 1 che nell'insieme: |  |  |  |
|  |  | 1. opera una distinzione, come minimo, tra gli importi che si riferiscono alle informazioni integrative di cui al paragrafo 24C, lettera b), punti i) e iv) (vedi punto 273), e gli importi contabilizzati conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera d), punti i) e iii), dell'IFRS 9; |  |  |  |
|  |  | 1. opera una distinzione tra gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza il valore temporale dell'opzione in conformità al paragrafo 6.5.15 dell'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | 1. opera una distinzione tra gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza tali importi in conformità al paragrafo 6.5.16 dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  | IFRS 7.24F | L'entità ha fornito le informazioni di cui al paragrafo 24E (vedi punto precedente) separatamente per categoria di rischio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.24F | La disaggregazione in base al rischio può essere fornita nelle note al bilancio. |  |  |  |
|  |  | *Opzione di designare l'esposizione creditizia come valutata al fair value rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio* |  |  |  |
|  | IFRS 7.24G | Se l'entità ha designato uno strumento finanziario, o parte di esso, come valutato al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, perché utilizza un derivato su crediti per gestire il rischio di credito dello strumento finanziario, essa deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. per i derivati su crediti che sono stati utilizzati per gestire il rischio di credito degli strumenti finanziari designati come valutati al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, la riconciliazione di ciascun valore nominale e del *fair value* all'inizio e alla fine dell'esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. l'utile o la perdita rilevati nell'utile/(perdita) d'esercizio alla data di designazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, come valutato al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | 1. alla data in cui cessa la valutazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio, il *fair value* dello strumento finanziario che è diventato il nuovo valore contabile conformemente al paragrafo 6.7.4, lettera b), dell'IFRS 9 e il valore nominale o l'importo del capitale relativi (l'entità non è tenuta a comunicare questa informazione integrativa negli esercizi successivi, se non per fornire informazioni comparative secondo quanto previsto dallo IAS 1). |  |  |  |
|  |  | *Incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse* |  |  |  |
|  | IFRS 7.24H | Per le relazioni di copertura alle quali l’entità applica le deroghe di cui ai paragrafi 6.8.4–6.8.12 dell’IFRS 9 o ai paragrafi 102D–102N dello IAS 39, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi ai quali sono esposte le relazioni di copertura dell’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. la misura dell’esposizione al rischio che l’entità gestisce che è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse; |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui l’entità gestisce il processo di transizione a tassi di riferimento alternativi; |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione delle valutazioni o delle ipotesi significative formulate dall’entità nell’applicare tali paragrafi (per esempio, le valutazioni o le ipotesi in merito al momento in cui non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse); ed |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo nominale degli strumenti di copertura in tali relazioni di copertura. |  |  |  |
|  |  | *Informazioni integrative addizionali con riferimento alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse* |  |  |  |
|  | IFRS 7.24I | Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari e la strategia di gestione del rischio dell’entità, l’entità deve fornire informazioni integrative riguardanti: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e la portata dei rischi ai quali l’entità è esposta derivanti dagli strumenti finanziari soggetti alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e il modo in cui l’entità gestisce tali rischi; e |  |  |  |
|  |  | 1. i progressi compiuti dall’entità nel completamento della transizione verso tassi di riferimento alternativi e il modo in cui l’entità gestisce la transizione. |  |  |  |
|  | IFRS 7.24J | Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo IFRS 7.24I (vedi punto precedente), l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui l’entità gestisce la transizione verso tassi di riferimento alternativi, i progressi compiuti alla data di riferimento del bilancio e i rischi, derivanti dagli strumenti finanziari, ai quali è esposta a causa della transizione; |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni quantitative sugli strumenti finanziari che devono ancora passare a un tasso di riferimento alternativo alla data di chiusura dell’esercizio, disaggregate per indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi soggetti alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, indicando separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. attività finanziarie non derivate; |  |  |  |
|  |  | 1. passività finanziarie non derivate; e |  |  |  |
|  |  | 1. derivati; e |  |  |  |
|  |  | 1. se i rischi individuati al paragrafo IFRS 7.24J, lettera a), hanno comportato variazioni della strategia di gestione del rischio dell’entità (si vedano i punti 262-263), una descrizione di tali variazioni. |  |  |  |
|  |  | ***Fair value*** |  |  |  |
|  | IFRS 7.25, IFRS 7.29 | L’entità ha indicato, per ogni classe di attività e passività finanziaria, il *fair value* di tale classe in modo che sia confrontabile con il suo valore contabile (fatta eccezione per quelli indicati nell’IFRS 7.29). |  |  |  |
|  | IFRS 7.26 | Nell’indicare i *fair value*, l’entità ha raggruppato le attività e le passività finanziarie in classi, ma le compensa soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.28 | In alcuni casi, l'entità non rileva l'utile o la perdita al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria o della passività finanziaria, perché il fair value non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o una passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (cfr. paragrafo B5.1.2 A dell'IFRS 9). |  |  |  |
|  | IFRS 7.28 | In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile/(perdita) d’esercizio, la differenza tra il *fair value* al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell'attività o della passività (cfr. paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9); |  |  |  |
|  |  | 1. la differenza complessiva ancora da rilevare nell'utile/(perdita) d'esercizio all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza; |  |  |  |
|  |  | 1. il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del *fair value*, inclusa la descrizione dell'evidenza a supporto del *fair value*. |  |  |  |
|  | IFRS 7.29 | L’indicazione del *fair value* non è necessaria:  (a) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del *fair value*, per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;  (b) [eliminato];  (c) [eliminato];  (d) per le passività del leasing. |  |  |  |
|  |  | **Natura ed estensione dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari** |  |  |  |
|  | IFRS 7.B6 | Le informazioni richieste dai punti 284-313 devono essere fornite nel bilancio o incorporate con specifico rimando dal bilancio ad un altro prospetto, come ad esempio la relazione sulla gestione od altra relazione degli amministratori, che è disponibile per gli utilizzatori del bilancio negli stessi termini e contestualmente al bilancio. Senza l’informativa incorporata con uno specifico rimando, il bilancio è incompleto. |  |  |  |
|  | IFRS 7.31 | L’entità ha fornito l’informativa che consente agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’estensione dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari cui l’entità è esposta alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  |  | **Informazioni qualitative** |  |  |  |
|  | IFRS 7.33 | Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità ha fornito l’informativa seguente: |  |  |  |
|  |  | 1. le esposizioni al rischio e come traggono origine; |  |  |  |
|  |  | 1. gli obiettivi, le politiche e i processi per gestire il rischio e i metodi usati per valutare il rischio; e |  |  |  |
|  |  | 1. qualsiasi variazione in a) o b) rispetto all’esercizio precedente. |  |  |  |
|  |  | **Informazioni quantitative** |  |  |  |
|  | IFRS 7.34 IAS 24.9 | Per ogni tipo di rischio legato agli strumenti finanziari l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. dati quantitativi sintetici sulla propria esposizione al rischio alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento basati sulle informazioni a disposizione dei dirigenti con responsabilità strategiche (così come definiti dallo IAS 24) come, ad esempio, il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato; |  |  |  |
|  |  | 1. l’informativa di cui ai punti 289-313 nei limiti in cui non è stata fornita al precedente  punto a); |  |  |  |
|  |  | 1. le concentrazioni del rischio se non risultano già evidenti dall’informativa fornita ai  punti a) e b). |  |  |  |
|  | IFRS 7.B7 IAS 8.10 | Se l’entità utilizza metodi diversi per la gestione del rischio o di una esposizione, l’entità dà l’informativa basandosi sul metodo od i metodi che sono più attendibili e rilevanti. Lo IAS 8.10 discute il tema dell’attendibilità e rilevanza dell’informativa. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8 IFRS 7.IG18 | Concentrazioni del rischio sono legate a strumenti finanziari che hanno caratteristiche simili e sono influenzati in modo simile dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L‘identificazione delle concentrazioni di rischio richiede una valutazione tenuto conto delle circostanze specifiche dell’entità (cfr. IFRS 7.IG18). |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8 | Con riferimento alla concentrazione dei rischi, l’entità ha fornito l’informativa seguente: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di come la Direzione aziendale ha determinato la concentrazione dei rischi; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle caratteristiche comuni che identificano ogni concentrazione (ad esempio controparti, area geografica, valuta e mercato); e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare delle esposizioni al rischio connesso agli strumenti finanziari con le medesime caratteristiche. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35 | Se le informazioni quantitative alla data di chiusura dell’esercizio non sono rappresentative della esposizione ai rischi dell’entità nel corso dell’esercizio, l’entità fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative. |  |  |  |
|  | IFRS 7.5.A | Le disposizioni in materia di informazioni integrative sul rischio di credito di cui ai paragrafi 35A - 35N dell’IFRS 7 (si vedano punti 289-296) si applicano ai diritti che l'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* prevede siano contabilizzati conformemente all'IFRS 9 ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore. Ogni riferimento a attività finanziarie o strumenti finanziari nei predetti paragrafi si intende riferito anche ai suddetti diritti, se non altrimenti specificato. |  |  |  |
|  |  | ***Rischio di credito*** |  |  |  |
|  |  | *Ambito di applicazione e obiettivi* |  |  |  |
|  | IFRS 7.35A | L'entità applica le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 35F-35N dell’IFRS 7 agli strumenti finanziari ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Tuttavia: a) per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, il paragrafo 35J dell’IFRS 7 si applica ai crediti commerciali, alle attività derivanti da contratto e ai crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono rilevate conformemente al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, se dette attività finanziarie sono modificate quando sono scadute da più di 30 giorni e b) il paragrafo 35K, lettera b) dell’IFRS 7,non si applica ai crediti impliciti nei contratti di leasing. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35B | Le informazioni integrative sul rischio di credito fornite ai sensi dei paragrafi 35F-35N dell’IFRS 7 devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei futuri flussi finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35B | Per soddisfare le finalità del paragrafo IFRS 7.35B, le informazioni integrative sul rischio di credito devono comprendere: |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese; |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni quantitative e qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi, e |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del rischio di credito. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35C | L'entità non deve ripetere informazioni già fornite altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazione sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35D | Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo IFRS 7.35B, l'entità deve (salvo altrimenti specificato) considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di pubblicità, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35E | Se le informazioni integrative fornite in conformità ai paragrafi 35F-35N dell’IFRS 7 sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo IFRS 7.35B, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. |  |  |  |
|  |  | *Pratiche di gestione del rischio di credito* |  |  |  |
|  | IFRS 7.35F | L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità deve comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare: |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui l'entità ha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo: |  |  |  |
|  |  | 1. si ritiene che gli strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito in conformità al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica, e |  |  |  |
|  |  | 1. sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale quando le attività finanziarie sono scadute da più di 30 giorni; |  |  |  |
|  |  | 1. le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni; |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su base collettiva; |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate; |  |  |  |
|  |  | 1. i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata; e |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità: |  |  |  |
|  |  | 1. determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | 1. sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8A | Il paragrafo 35F, lettera b), di cui al punto precedente, impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità ha definito l'inadempimento per i diversi strumenti finanziari e i motivi della scelta della definizione. In conformità al paragrafo 5.5.9 dell'IFRS 9, per determinare se debbano essere rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito occorre basarsi sull'aumento del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale. Tra le informazioni sulla definizione di inadempimento utilizzata dall'entità che possa aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire in che modo l'entità ha applicato le disposizioni in materia di perdite attese su crediti dell'IFRS 9 rientrano: a) i fattori qualitativi e quantitativi presi in considerazione per definire l'inadempimento; b) se sono state applicate definizioni diverse per tipi diversi di strumenti finanziari e c) le ipotesi sul tasso di miglioramento (ossia il numero di attività finanziarie tornate a essere in bonis) dopo il verificarsi di un inadempimento sull'attività finanziaria. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8B | Per aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare i principi in materia di ristrutturazione e modifica seguiti dall'entità, il paragrafo 35F, lettera f), punto i) dell’IFRS7, impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite sulle attività finanziarie precedentemente comunicato in conformità al paragrafo 35F, lettera f), punto i) dell’IFRS 7, venga successivamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. Le informazioni quantitative che possano aiutare gli utilizzatori a comprendere il successivo aumento del rischio di credito di attività finanziarie modificate possono includere informazioni sulle attività finanziarie modificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 35F, lettera f), punto i) dell’IFRS 7, per le quali il fondo a copertura perdite è tornato a essere valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito (ossia un tasso di deterioramento). |  |  |  |
|  | IFRS 7.35G | L'entità deve illustrare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. A tal fine, l'entità indica: |  |  |  |
|  |  | 1. la base degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per: |  |  |  |
|  |  | 1. valutare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite attese lungo tutta la vita del credito; |  |  |  |
|  |  | 1. determinare se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, e |  |  |  |
|  |  | 1. determinare se l'attività finanziaria è deteriorata. |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui nella determinazione delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di informazioni indicative degli sviluppi attesi, comprese informazioni macroeconomiche, e |  |  |  |
|  |  | 1. le modifiche delle tecniche di stima o delle ipotesi significative formulate nel corso dell'esercizio e le ragioni di tali modifiche. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8C | Il paragrafo IFRS 7.35G, lettera a), impone la comunicazione di informazioni integrative relative alle basi degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Le ipotesi e gli input utilizzati dall'entità per valutare le perdite attese su crediti o per determinare la misura dell'aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale possono includere informazioni ottenute da dati storici interni o da relazioni di rating e ipotesi sulla vita attesa degli strumenti finanziari e la tempistica della vendita della garanzia reale. |  |  |  |
|  |  | *Informazioni quantitative e qualitative sugli importi derivanti dalle perdite attese su crediti* |  |  |  |
|  | IFRS 7.35H | Per spiegare le variazioni del fondo a copertura perdite e le relative ragioni, l'entità deve fornire, in una tabella, per ciascuna classe di strumenti finanziari, la riconciliazione tra il saldo d’apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, indicando separatamente le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio per: |  |  |  |
|  |  | 1. il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi; |  |  |  |
|  |  | 1. il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per: |  |  |  |
|  |  | 1. gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate; |  |  |  |
|  |  | 1. le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate), e |  |  |  |
|  |  | 1. i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | 1. le attività finanziarie che sono attività deteriorate acquistate o originate. Oltre alla riconciliazione, l'entità deve indicare l'importo totale delle perdite attese su crediti non attualizzate al momento della rilevazione iniziale delle attività finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35I | Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni del fondo a copertura perdite indicato in conformità al paragrafo IFRS 7.35H, l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative del valore contabile lordo degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite. Le informazioni devono essere fornite separatamente per gli strumenti finanziari che rappresentano il fondo a copertura perdite di cui al paragrafo IFRS7.35H, lettere a)- c), e comprendere anche pertinenti informazioni qualitative e quantitative. Tra gli esempi di variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari che possono contribuire alle variazioni del fondo a copertura perdite si possono citare:  a) variazioni dovute a strumenti finanziari originati o acquistati nel corso dell'esercizio;  b) la modifica dei flussi finanziari contrattuali su attività finanziarie che non determinano l'eliminazione contabile di tali attività finanziarie in conformità all'IFRS 9;  c) variazioni dovute a strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente (compresi quelli che sono stati svalutati totalmente) nel corso dell'esercizio, e  d) variazioni dovute alla valutazione del fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8D | In conformità al paragrafo IFRS 7.35H, l'entità è tenuta a spiegare le ragioni delle modifiche del fondo a copertura perdite nel corso dell'esercizio. Oltre alla riconciliazione tra il saldo d’apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, può essere necessario fornire una spiegazione dettagliata delle modifiche. La spiegazione dettagliata può includere l'analisi dei motivi delle modifiche del fondo a copertura perdite nell'esercizio, ivi compresi: a) la composizione del portafoglio; b) il volume di strumenti finanziari acquistati o originati e c) la gravità delle perdite attese su crediti. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8E | Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria il fondo a copertura perdite è rilevato come accantonamento. L'entità deve comunicare le informazioni integrative concernenti le modifiche del fondo a copertura perdite per le attività finanziarie separatamente dalle informazioni integrative concernenti gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria. Tuttavia, se uno strumento finanziario include sia una componente di finanziamento (ossia un'attività finanziaria) che una componente di impegno (ossia un impegno all'erogazione di finanziamenti) non utilizzato e l'entità non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente di impegno all'erogazione di finanziamenti da quelle sulla componente di attività finanziaria, le perdite attese su crediti sull'impegno all'erogazione di finanziamenti dovrebbero essere rilevate insieme al fondo a copertura perdite dell'attività finanziaria. Nella misura in cui la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, le perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevate come accantonamento. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35J | Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'effetto delle modifiche dei flussi finanziari contrattuali sulle attività finanziarie che non hanno determinano l'eliminazione contabile e l'effetto di tali modifiche sulla valutazione delle perdite attese su crediti, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il costo ammortizzato prima della modifica e l'utile o la perdita netti derivanti dalla modifica rilevati per le attività finanziarie per le quali i flussi finanziari contrattuali sono stati modificati nel corso dell'esercizio mentre il relativo fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile lordo, alla data di chiusura dell'esercizio, delle attività finanziarie che hanno subito modifiche dopo la rilevazione iniziale quando il fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e per le quali il fondo a copertura perdite è cambiato nel corso dell'esercizio in un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35K | Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sugli importi derivanti da perdite attese su crediti, per ogni classe di strumenti finanziari l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32); |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, tra cui: |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione della natura e della qualità della garanzia reale posseduta; |  |  |  |
|  |  | 1. la spiegazione di ogni variazione significativa della qualità della garanzia reale o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito dovuta a deterioramento o modifiche dei principi dell'entità in materia di garanzie reali nel corso dell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non ha rilevato un fondo a copertura perdite in ragione della garanzia reale. |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni quantitative sulla garanzia reale posseduta e sugli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, la quantificazione della misura in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito attenuano il rischio di credito) per le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8F | Il paragrafo IFRS 7.35K impone la comunicazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sull'importo delle perdite attese su crediti. L'entità non è tenuta né a comunicare le informazioni sul *fair value* delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito né a quantificare l'esatto valore delle garanzie reali incluso nel calcolo delle perdite attese su crediti (ossia la perdita in caso di inadempimento). |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8G | La descrizione dettagliata delle garanzie reali e del loro effetto sull'importo delle perdite attese su crediti potrebbe includere informazioni riguardanti:  a) le principali tipologie di garanzie reali possedute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (come esempi di questi ultimi si possono citare le garanzie personali, i derivati su credito, gli accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);  b) il volume delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e della loro importanza ai fini del fondo a copertura perdite;  c) i principi e i processi di valutazione e gestione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;  d) le principali tipologie di controparti delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e il loro merito di credito e  e) informazioni sulle concentrazioni del rischio nell'ambito delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35L | L'entità deve indicare l'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie che pur essendo state svalutate totalmente nel corso dell'esercizio sono ancora oggetto di esecuzione forzata. |  |  |  |
|  |  | *Esposizione al rischio di credito* |  |  |  |
|  | IFRS 7.35M | Per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione al rischio di credito dell'entità e di comprendere le sue concentrazioni significative del rischio di credito, l'entità deve indicare, per ogni *grado di rating del rischio di credito*, il valore contabile lordo delle attività finanziarie e l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Tali informazioni sono fornite separatamente per gli strumenti finanziari: |  |  |  |
|  |  | 1. per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi; |  |  |  |
|  |  | 1. per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e che sono: |  |  |  |
|  |  | 1. strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate; |  |  |  |
|  |  | 1. attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e |  |  |  |
|  |  | 1. crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | 1. che sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8H | Il paragrafo IFRS 7.35M richiede la comunicazione di informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità e sulle concentrazioni significative del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Si ha concentrazione del rischio di credito quando un certo numero di controparti è situato in una stessa regione geografica o è impegnato in attività simili e presenta caratteristiche economiche simili, per cui la loro capacità a far fronte alle obbligazioni contrattuali verrebbe compromessa in misura analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altre condizioni. L'entità dovrebbe fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di capire se vi sono gruppi o portafogli di strumenti finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero incidere su un'ampia parte del gruppo di strumenti finanziari, come la concentrazione di particolari rischi. Ciò potrebbe includere, per esempio, raggruppamenti in base al rapporto *loan-to-value* (prestito concesso/valore del bene), concentrazioni geografiche, settoriali o per tipo di emittente. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8I | Il numero di gradi di rating del rischio di credito utilizzati per comunicare le informazioni conformemente al paragrafo IFRS 7.35M deve essere conforme al numero che l'entità comunica ai dirigenti con responsabilità strategiche ai fini della gestione del rischio di credito. Se le informazioni sul livello dello scaduto sono le uniche informazioni disponibili sul mutuatario e l'entità utilizza le informazioni sul livello dello scaduto per valutare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale conformemente al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, l'entità deve fornire l'analisi delle attività finanziarie per livello dello scaduto. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B8J | Quando ha valutato le perdite attese su crediti su base collettiva, l'entità può non essere in grado di assegnare il valore contabile lordo di singole attività finanziarie o l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria al grado di rating del rischio di credito per il quale sono rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito. In tal caso, l'entità dovrebbe applicare le disposizioni di cui al paragrafo IFRS 7.35M agli strumenti finanziari che possono essere direttamente assegnati a un grado di rating del rischio di credito e indicare separatamente il valore contabile lordo degli strumenti finanziari per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono state valutate su base collettiva. |  |  |  |
|  | IFRS 7.35N | Per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali l'entità applica il paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, le informazioni fornite a norma del paragrafo IFRS 7.35M possono basarsi su una matrice di accantonamento (cfr. paragrafo B5.5.35 dell'IFRS 9). |  |  |  |
|  | IFRS 7.36 | Per tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell’IFRS 7, ma ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9, l'entità deve indicare per ogni classe di strumenti finanziari: |  |  |  |
|  |  | 1. l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito; |  |  |  |
|  |  | 1. la descrizione delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e dagli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentata secondo le indicazioni di cui alla lettera a) o dal valore contabile dello strumento finanziario); |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]. |  |  |  |
|  |  | Garanzie ed altri strumenti per migliorare la gestione dei crediti |  |  |  |
|  | IFRS 7.38 | Se l’entità a fronte di garanzie detenute o di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottiene nell’esercizio delle attività finanziarie e non finanziarie e tali attività rispettano i requisiti degli IFRS per la loro rilevazione in bilancio, l’entità deve indicare per queste attività alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura ed il valore contabile delle attività; |  |  |  |
|  |  | 1. se le attività non sono immediatamente convertibili in cassa, le proprie politiche per dismettere tali attività o per utilizzarle nella propria attività. |  |  |  |
|  |  | Rischio di liquidità |  |  |  |
|  |  | Si segnala, che con specifico riferimento al rischio di liquidità dovranno anche essere fornite nelle note al bilancio le informazioni qualitative e quantitative indicate ai precedenti punti 285-288. |  |  |  |
|  | IFRS 7.39 | L’entità ha fornito la seguente informativa: |  |  |  |
|  |  | 1. un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (inclusi i contratti di garanzia finanziaria) che illustri le scadenze contrattuali residue; |  |  |  |
|  |  | 1. un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. |  |  |  |
|  |  | L’analisi delle scadenze deve comprendere le scadenze contrattuali residue di quelle passività finanziarie derivate per le quali le scadenze contrattuali sono essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (si rimanda al paragrafo IFRS 7.B11B). |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad a) e b). |  |  |  |
|  | IFRS 7.B10A | L’entità deve presentare un riepilogo di dati quantitativi relativi all’esposizione al rischio di liquidità basato sulle informazioni fornite internamente alla direzione. L’entità deve spiegare come tali dati sono determinati. |  |  |  |
|  | IFRS 7 B11 | L’entità si basa sul proprio giudizio per determinare il numero adeguato di fasce temporali (ad esempio fino a un mese, da uno a tre mesi, oltre tre mesi e fino ad un anno e oltre un anno e fino a cinque anni). |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11A | Al fine di uniformarsi al paragrafo 39 (a) e (b) dell’IFRS 7, l’entità non separa un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido. Per tale strumento finanziario l’entità applica il paragrafo 39 (a) dell’IFRS 7. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11B | L’entità fornisce un’analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue, se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari (ad esempio uno swap su tassi di interesse con vita residua a 5 anni in una copertura di flussi finanziari di una attività o di una passività a tasso variabile e tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti). |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11C | L’entità presenta un’analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa: |  |  |  |
|  |  | 1. quando la controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all’entità può essere richiesto di pagare; |  |  |  |
|  |  | 1. quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare; |  |  |  |
|  |  | 1. relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l’ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11D | Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richiesto dal paragrafo 39 (a) e (b), dell’IFRS 7 rappresentano i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. |  |  |  |
|  |  | Tali flussi finanziari differiscono dall’importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati, come ad esempio:  a) le passività lorde del leasing (al lordo degli oneri finanziari);  b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;  c) gli importi netti per *swap* su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;  d) gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno *swap* su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e  e) gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11D | Se l’ammontare dovuto non è fisso, il valore indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11E | L’entità descrive come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell’informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39 (a) e (b) dell’IFRS 7. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11E | L’entità espone in bilancio un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (es. attività finanziarie che sono prontamente vendibili o da cui ci si attendono flussi finanziari in entrata pari ai flussi finanziari in uscita dalle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B11F | Altri fattori che l’entità potrebbe considerare al fine di fornire l’informativa richiesta al punto 299 (c) riguardano, tra l’altro, il fatto che un’entità:  a) abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;  b) detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;  c) abbia fonti di finanziamento molto differenziate;  d) abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;  e) abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;  f) abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio a seguito di un ribasso del merito creditizio dell’entità);  g) abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio le chiamate di margine per i derivati);  h) abbia strumenti che consentono all’entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando azioni proprie;  i) abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione o  j) abbia avuto o abbia accesso ad accordi di finanziamento per le forniture (come descritti al paragrafo 44G dello  IAS 7) che garantiscono all’entità la proroga dei termini di pagamento o ai suoi fornitori l’anticipo dei termini di pagamento. |  |  |  |
|  |  | L’entità ha fornito l’informativa necessaria per rispettare la richiesta dell’IFRS 7.B11F. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B10A | A meno che le informazioni non siano incluse nell’analisi per scadenze richieste al punto 299 a) o b), l’entità deve indicare il fatto e fornire informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare la misura in cui tale rischio sui flussi finanziari (o di altre attività finanziarie) in uscita può: |  |  |  |
|  |  | 1. verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali date; o |  |  |  |
|  |  | 1. essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati. |  |  |  |
|  |  | **Rischio di mercato** |  |  |  |
|  |  | Si segnala, che con specifico riferimento al rischio di mercato dovranno anche essere fornite nelle note al bilancio le informazioni qualitative e quantitative indicate ai precedenti punti 286-289. |  |  |  |
|  |  | ***Analisi di sensitività*** |  |  |  |
|  | IFRS 7.40, IFRS 7.41 | A meno che l’entità soddisfi l’IFRS 7.41 (vedi punto successivo), l’entità fornisce la seguente informativa: |  |  |  |
|  |  | 1. un’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato cui l’entità è esposta alla data di chiusura dell’esercizio, con l’evidenza di come l’utile o la perdita ed il patrimonio netto sarebbero stati impattati da variazioni ragionevolmente possibili del relativo rischio alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. i metodi e le ipotesi di base usate nel preparare l’analisi di sensitività; e |  |  |  |
|  |  | 1. le modifiche rispetto all’esercizio precedente nei metodi e nelle ipotesi di base utilizzati, e le ragioni di tali modifiche. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B17-21 | Rischio di mercato-analisi di sensitività  In accordo con IFRS 7.B3, l’entità decide come aggregare le informazioni per presentare una visione di insieme senza combinare informazioni con caratteristiche diverse circa l’esposizione ai rischi derivanti da contesti economici notevolmente diversi.  Se l’entità è esposta ad un solo tipo di rischio di mercato in un solo contesto economico, l’entità non deve fornire informazioni disaggregate.  a) L’entità deve presentare l’informativa dell’effetto sul risultato e sul patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio assumendo che una possibile variazione delle variabili si sia verificata alla data di chiusura dell’esercizio e che sia stata applicata all’esposizione ai rischi esistenti a quella data. Per esempio, se l’entità ha una passività a tasso variabile alla data di chiusura dell’esercizio, l’entità dovrebbe dare l’informativa dell’effetto sull’utile o sulla perdita (ad esempio oneri finanziari) del corrente esercizio se il tasso di interesse fosse variato all’interno di un *range* possibile;  b) L’entità non è obbligata a fornire l’informativa dell’effetto sull’utile o sulla perdita e sul patrimonio netto per ogni variazione entro un intervallo di possibili variazioni delle relative variabili di rischio. È sufficiente dare informativa degli effetti delle variazioni al limite dell’intervallo ragionevolmente possibile. |  |  |  |
|  |  | Nel determinare cosa sia una variazione possibile e ragionevole nei relativi rischi variabili, un’entità dovrebbe considerare:  a) il contesto economico in cui l’entità opera. Una variazione possibile ragionevole non include scenari remoti né “*worst case*” o “*stress test*”. Comunque, se il tasso di variazione di un sottostante rischio variabile è stabile, l’entità non deve alterare la scelta della variazione possibile nel rischio variabile. Per esempio, assumendo che il tasso di interesse sia al 5% e l’entità stabilisce che una fluttuazione nel tasso di interesse del +/- 50 punti base è ragionevole. L’entità dovrebbe dare l’informativa dell’effetto sull’utile o sulla perdita e sul patrimonio netto se il tasso di interesse cambiasse dal 4,5% al 5,5%. Nel periodo successivo, il tasso di interesse ha raggiunto il 5,5%. L’entità continua a ritenere che il tasso di interesse possa fluttuare di +/- 50 punti base (poiché il tasso di variazione dei tassi di interesse è stabile). L’entità dovrebbe dare l’informativa dell’effetto sull’utile e sulla perdita o sul patrimonio netto se il tasso di interesse variasse al 5 o al 6%. L’entità non deve necessariamenterivedere la sua valutazione che il tasso di interesse sia diventato notevolmente più volatile;  b) il quadro temporale di riferimento cui si riferisce la stima. L’analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni che possono essere considerate ragionevolmente possibili per il periodo fino alla successiva presentazione dell’informativa da parte dell’entità, che è usualmente l’esercizio annuale successivo. |  |  |  |
|  |  | L’IFRS 7.41 consente all’entità di usare un’analisi di sensitività che riflette l’interdipendenza tra variabili di rischio, come il VAR (*value at risk*), se utilizza questa analisi per gestire la sua esposizione ai rischi finanziari. Ciò si applica anche se tale metodologia valuta solo il potenziale rischio di perdita e non il potenziale utile. L’entità per soddisfare i requisiti dell’IFRS 7.41 (a) deve dare l’informativa sul tipo di modello di VAR usato (ad esempio se il modello si basa sulla simulazione con metodo Monte Carlo), una spiegazione sulle modalità di funzionamento del modello e sulle principali ipotesi di base (ad esempio periodo e livello di confidenza). L’entità deve fornire anche l’informativa sui periodi osservati e sulle ponderazioni applicate alle osservazioni entro quel periodo, una spiegazione di come le opzioni concordano con i calcoli, e quali volatilità e correlazioni (o in alternativa simulazione di probabilità con metodo Monte Carlo) sono usate.  L’entità deve fornire l’analisi di sensitività per l’intero business, ma può fornire l’informativa sull’analisi di sensitività per differenti classi di strumenti finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 7.41 | Se l’entità prepara l’analisi di sensitività, come ad esempio il VAR (*Value-at-risk*), che riflette l’interdipendenza tra variabili di rischio (ad esempio tasso di interesse e tasso di cambio) e usa tale metodo per gestire i rischi finanziari, l’entità può usare l’analisi di sensitività al posto dell’analisi di cui all’IFRS 7.40 (vedi punto precedente). L’entità in questo caso ha fornito anche la seguente informativa: |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione del metodo usato nel preparare l’analisi di sensitività, e una spiegazione dei principali parametri ed ipotesi sottostanti i dati forniti; e |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione dell’obiettivo del metodo usato e dei limiti che ne potrebbero derivare per le informazioni che non riflettono pienamente il *fair value* delle attività e delle passività. |  |  |  |
|  |  | **Rischio di cambio** |  |  |  |
|  | IFRS 7.B23 | Per l’obiettivo dell’IFRS 7, i rischi di cambio non derivano da strumenti finanziari di tipo non monetario o da strumenti finanziari denominati nella valuta funzionale. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B24 | Un’analisi di sensitività è fornita per ciascuna valuta nella quale l’entità ha un’esposizione significativa. |  |  |  |
|  |  | **Altri rischi di prezzo** |  |  |  |
|  | IFRS 7.B25-28 | Altri rischi di prezzo derivano da strumenti finanziari a causa di variazioni, ad esempio, nel prezzo delle materie prime o delle quotazioni azionarie. Per soddisfare i requisiti dell’IFRS 7.40, l’entità deve dare l’informativa dell’effetto di una discesa in uno specifico indice azionario, indice dei prezzi delle materie prime, o altro rischio variabile. Per esempio, se l’entità fornisce garanzie sul valore residuo e tali garanzie sono strumenti finanziari, l’entità fornisce l’informativa sull’incremento o decremento del valore delle attività cui queste garanzie si riferiscono.  Due esempi di strumenti finanziari che originano rischio di prezzo sulle azioni sono costituiti dal possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità, e un investimento in un trust che detiene investimenti in strumenti di capitale. Altri esempi includono contratti a termine e opzioni per comprare o vendere determinate quantità di strumenti di capitale e swaps che sono indicizzati a prezzi azionari.  Il *fair value* di tali strumenti finanziari è impattato da variazioni nei prezzi di mercato dei sottostanti strumenti di capitale.  In accordo con l’IFRS 7.40 (a), la sensitività dell’utile o della perdita (che deriva, ad esempio, da strumenti classificati al *fair value* rilevato nell’utile/(perdita)) deve essere indicata nell’informativa separatamente dalla sensitività delle altre componenti di conto economico complessivo (che deriva, per esempio, da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale le cui variazioni del *fair value* sono esposte nelle altre componenti di conto economico complessivo).  Gli strumenti finanziari che l’entità classifica come strumenti di patrimonio netto non vengono rivalutati successivamente. Né l’utile o la perdita né il patrimonio netto saranno impattati dalla variazione dei prezzi di tali strumenti di capitale. Pertanto, non è richiesta alcuna analisi di sensitività. |  |  |  |
|  |  | **Informativa su altri rischi di mercato** |  |  |  |
|  | IFRS 7.42 | Quando l’analisi di sensitività fornita in accordo con l’IFRS 7.40-41 (vedi punti 310-311) non rispecchia il rischio inerente a uno strumento finanziario (perché, per esempio, l’esposizione alla fine dell’esercizio non riflette l’esposizione durante l’esercizio) l’entità da’ l’informativa di tale fatto e delle ragioni in base alle quali l’entità ritiene che l’analisi di sensitività non sia rappresentativa. |  |  |  |
|  |  | **Trasferimenti di attività finanziarie** |  |  |  |
|  | IFRS 7.42A | L’ entità presenta l’informativa richiesta ai punti 315-319 in un'unica nota al bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 7.42B | L’entità fornisce l’informativa che consente ai lettori del bilancio di: |  |  |  |
|  |  | 1. comprendere il rapporto tra le attività finanziarie trasferite che contabilmente non sono interamente eliminate e le passività a queste collegate; |  |  |  |
|  |  | 1. valutare la natura ed i rischi associati al mantenimento di un coinvolgimento residuo dell’entità rispetto ad attività finanziarie contabilmente eliminate. |  |  |  |
|  | IFRS 7.42A | I punti 316-319 integrano gli altri requisiti di informativa previsti dall’IFRS 7. L’entità fornisce questa informativa per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono contabilmente eliminate e per qualsiasi coinvolgimento residuo in un’attività trasferita, esistente alla data di chiusura dell’esercizio, indipendentemente da quando sia avvenuta la relativa operazione di trasferimento.  Ai fini di questi requisiti di informativa, l’entità trasferisce in parte o interamente un’attività finanziaria (l’attività finanziaria trasferita) solo se:  a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria; o  b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale di versare i flussi finanziari ad uno o più soggetti. |  |  |  |
|  | IFRS 7.42C | Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E–42H dell’IFRS 7, l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure acquisisce nuovi diritti od obbligazioni contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E- 42H dell’IFRS 7, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:  a) normali attestazioni e garanzie legate a trasferimenti fraudolenti ed ai concetti di ragionevolezza, buona fede e transazioni eque che potrebbero invalidare il trasferimento in caso di azione legale;  b) contratti forward, di opzione e di altro tipo per riacquistare l’attività finanziaria trasferita per la quale il prezzo contrattuale (o prezzo di esercizio) è il *fair value* dell’attività finanziaria trasferita;  c) o l'accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5, lettere a)-c), dell'IFRS 9. |  |  |  |
|  |  | **Attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità** |  |  |  |
|  | IFRS 7.42D | L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non ammissibili per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo IFRS 7.42B, lettera a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura delle attività trasferite; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura dei rischi e benefici, legati alla proprietà, ai quali l’entità rimane esposta; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione della natura del rapporto tra le attività trasferite e le passività a queste collegate, inclusa qualsiasi restrizione legata al trasferimento dell’utilizzo da parte dell’entità delle attività trasferite; |  |  |  |
|  |  | 1. quando la controparte (le controparti) delle passività collegate ha (hanno) diritti solo nelle attività trasferite, una tabella che evidenzi: |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* delle attività trasferite; |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* delle passività a queste collegate; |  |  |  |
|  |  | 1. la posizione netta (la differenza tra attività trasferite e passività a queste collegate); |  |  |  |
|  |  | 1. quando l’entità continua a rilevare interamente le attività trasferite, i valori contabili delle attività trasferite e delle passività a queste collegate; |  |  |  |
|  |  | 1. quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c), punto ii), e paragrafo 3.2.16 dell'IFRS 9), il valore contabile complessivo delle attività originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate. |  |  |  |
|  |  | **Attività finanziarie trasferite eliminate contabilmente nella loro integralità** |  |  |  |
|  | IFRS 7.42E | Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera b) dell’IFRS 7, quando l'entità elimina contabilmente nella loro integralità le attività finanziarie trasferite (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera a), e lettera c), punto i), dell'IFRS 9) pur conservando un coinvolgimento residuo, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile delle attività e passività rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che rappresentano il coinvolgimento residuo da parte dell’entità nelle attività finanziarie eliminate, e le voci del bilancio in cui queste attività e passività sono rilevate; |  |  |  |
|  |  | 1. il *fair value* delle attività e passività che rappresentano il coinvolgimento residuo da parte dell’entità nelle attività finanziarie eliminate; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo che meglio rappresenta l’esposizione massima dell’entità al rischio di perdite derivante dal coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate, e come sia stata determinata l’esposizione massima al rischio di perdite; |  |  |  |
|  |  | 1. i flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbe essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite; |  |  |  |
|  |  | Esempi di flussi finanziari in uscita per il riacquisto delle attività trasferite includono il prezzo di esercizio di un’opzione od il prezzo di riacquisto. Se i flussi finanziari in uscita sono variabili, l’importo oggetto di informativa deve essere basato sulle condizioni in essere a ciascuna data di riferimento del bilancio. |  |  |  |
|  |  | 1. un’analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali del coinvolgimento residuo dell’entità. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B.34  IFRS 7 B.35  IFRS 7 B.36 | L’analisi sulle scadenze dovrebbe distinguere i flussi finanziari che si devono pagare (es.: contratti a termine), i flussi finanziari che l’entità potrebbe dover pagare (es.: opzioni put) ed i flussi finanziari che l’entità potrebbe scegliere di pagare (es.: opzioni call).  Nel predisporre l’analisi sulle scadenze l’entità utilizzerà il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di intervalli temporali. In presenza di diversi intervalli temporali, i flussi di cassa saranno rappresentati sulla base della prima data in cui il pagamento potrebbe essere richiesto/consentito. |  |  |  |
|  | IFRS 7.B37 | 1. informazioni qualitative che illustrino e supportino le informazioni quantitative di cui ai punti (a)-(e) che includono una descrizione: |  |  |  |
|  |  | * delle attività finanziarie eliminate e la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo dopo il trasferimento di quelle attività; |  |  |  |
|  |  | * dei rischi a cui l’entità è soggetta, inclusi: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di come l’entità gestisce il rischio inerente al suo coinvolgimento residuo nelle attività eliminate; |  |  |  |
|  |  | 1. se l’entità deve fare fronte alle perdite prima di altre controparti, nonché la graduatoria e l’ammontare delle perdite a carico di altre controparti, se il loro livello di partecipazione al rischio è inferiore rispetto a quello dell’entità (es.: il coinvolgimento residuo nell’attività); |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di ogni evento a cui siano associate obbligazioni a fornire supporto finanziario o a riacquistare l’attività finanziaria trasferita. |  |  |  |
|  | IFRS 7.42F | L’entità può aggregare l’informativa richiesta al punto 317 per una specifica attività se l’entità ha mantenuto più di un tipo di coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria eliminata, e presentare tale informativa con riferimento ad un tipo di coinvolgimento residuo. |  |  |  |
|  | IFRS 7.42G | Per ogni periodo contabile oggetto di presentazione per il quale è stato predisposto il prospetto (i prospetti) dell’utile/(perdita) e delle altre componenti di conto economico complessivo, l’entità ha fornito con riferimento ad ogni tipo di coinvolgimento residuo: |  |  |  |
|  |  | a) l’utile o la perdita rilevati alla data del trasferimento delle attività; |  |  |  |
|  | IFRS 7.B38 | Il paragrafo IFRS 7.42G(a) richiede all’entità di indicare l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l’entità ha un coinvolgimento residuo. L’entità deve indicare se l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile si sono verificati perché i *fair value* delle componenti dell’attività rilevata in precedenza (ossia, l’interesse nell’attività eliminata e l’interesse mantenuto dall’entità) differivano dal *fair value* dell’attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione, l’entità deve anche indicare se le valutazioni al *fair value* contenevano dati significativi non basati su dati di mercato osservabili. |  |  |  |
|  |  | b) i ricavi e i costi rilevati nell’esercizio e cumulativamente, derivanti dal coinvolgimento residuo dall’entità nell’attività finanziaria eliminata (es.: la variazione del *fair value* degli strumenti derivati); |  |  |  |
|  |  | 1. se l’ammontare complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento delle attività (che è ammissibile per l’eliminazione contabile) in un esercizio non è distribuito uniformemente nel corso dell’intero esercizio (es.: se una parte consistente dell’ammontare complessivo del trasferimento avviene nei giorni di chiusura di un esercizio): |  |  |  |
|  |  | * quando la maggior parte dell’attività di trasferimento si è verificata in quell’esercizio (es.: negli ultimi cinque giorni prima della chiusura dell’esercizio); |  |  |  |
|  |  | * l’importo rilevato (es.: gli utili o le perdite correlate) a seguito del trasferimento delle attività in quella parte dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | * l’importo totale del corrispettivo derivante dal trasferimento delle attività in quella parte dell’esercizio. |  |  |  |
|  |  | **Informativa supplementare** |  |  |  |
|  | IFRS 7.42H IFRS 7.B39 | L’entità, se necessario, ha fornito l’informativa supplementare al fine di soddisfare i requisiti generali di cui al punto 315. |  |  |  |
|  | IFRS 7.42C  IFRS 7 B.30  IFRS 7.B33 | Per i punti 317-319, l’entità mantiene un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se, nel contesto del trasferimento, l’entità mantiene qualsiasi diritto od obbligazione contrattuale legati all’attività finanziaria trasferita od ottiene qualsiasi nuovo diritto od obbligazione contrattuale legati all’attività finanziaria trasferita. Peraltro, non rappresentano il mantenimento di un coinvolgimento residuo:  a) normali attestazioni e garanzie legate a trasferimenti fraudolenti ed ai concetti di ragionevolezza, buona fede e transazioni eque che potrebbero invalidare il trasferimento in caso di azione legale;  b) contratti a termine, opzioni ed altri contratti a riacquistare l’attività finanziaria trasferita per i quali il prezzo stabilito dal contratto (o prezzo di esercizio) è il *fair value* dell’attività finanziaria trasferita;  c) un accordo in base al quale l’entità mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria, ma assume l’obbligazione contrattuale di pagare questi flussi finanziari ad una o più controparti e sono rispettate le condizioni di cui all’IFRS 9.3.2.5(a)-(c).  I punti 317-319 richiedono informativa qualitativa e quantitativa per ogni tipo di coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate.  L’entità aggrega il coinvolgimento residuo in classi che sono rappresentative dell’esposizione dell’entità al rischio. Per esempio, per tipologia di strumento finanziario (es.: garanzie od opzioni call), o per tipologia di trasferimento (es.: factoring di crediti commerciali, cartolarizzazioni e finanziamenti garantiti). |  |  |  |
|  |  | operazioni in valuta |  |  |  |
|  | IAS 21.51 | I riferimenti alla “valuta funzionale” saranno presi con riferimento alla valuta funzionale della controllante. |  |  |  |
|  | IAS 21.52 | L’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile/(perdita) d'esercizio eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al *fair value* rilevato nell'utile/(perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dall'IFRS 9, e |  |  |  |
|  |  | b) le differenze di cambio nette rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo accumulati in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell’importo di tali differenze di cambio tra l’inizio e la fine dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 21.53 | Quando la moneta di presentazione è diversa dalla valuta funzionale, l’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. tale fatto; |  |  |  |
|  |  | 1. la valuta funzionale, e |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione per cui usa una diversa moneta di presentazione. |  |  |  |
|  | IAS 21.54 | Quando c’è un cambiamento nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera, l’entità deve fornire le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il fatto; e |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione del cambiamento della valuta funzionale. |  |  |  |
|  | IAS 21.55 | Quando l’entità presenta il suo bilancio in una valuta diversa dalla valuta funzionale, lo ha indicato come conforme agli IFRS solo se rispetta tutte le disposizioni degli IFRS incluso il metodo di conversione definito dai paragrafi 39 e 42 dello IAS 21. |  |  |  |
|  | IAS 21.57 | Quando l’entità illustra il suo bilancio o altre informazioni finanziarie in una valuta diversa dalla sua valuta funzionale o dalla moneta di presentazione e non sono rispettate le disposizioni dello IAS 21.55, l’entità: |  |  |  |
|  |  | 1. identifica chiaramente tali informazioni come supplementari per distinguerle da quelle conformi agli IFRS; |  |  |  |
|  |  | 1. indica la valuta nella quale sono date le informazioni supplementari; |  |  |  |
|  |  | 1. indica la sua valuta funzionale e il metodo di conversione usato per determinare le informazioni supplementari. |  |  |  |
|  |  | INFORMATIVA SULL’ULTIMO TRIMESTRE |  |  |  |
|  | IAS 34.26 | Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell’ultimo periodo intermedio dell’esercizio, ma non è pubblicata una separata informativa finanziaria per l’ultimo periodo intermedio, devono essere illustrate le seguenti informazioni in una nota al bilancio annuale di quell’esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura di tale modifica; e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore di tale modifica. |  |  |  |
|  |  | CONTRIBUTI GOVERNATIVI |  |  |  |
|  |  | L’entità deve presentare le seguenti informazioni con riferimento ai contributi pubblici e agli altri tipi di assistenza pubblica: |  |  |  |
|  | IAS 20.39 | 1. il principio contabile adottato per i contributi pubblici; |  |  |  |
|  |  | 1. i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e l’ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. l’indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l’entità ha beneficiato direttamente; e |  |  |  |
|  |  | 1. le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all’assistenza pubblica che siano state contabilizzate. |  |  |  |
|  |  | IPERINFLAZIONE |  |  |  |
|  | IAS 29.39 | Nei bilanci di entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economica iperinflazionata devono essere indicate le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il fatto che il bilancio e i corrispondenti dati comparativi per gli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e pertanto sono stati definiti nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. se il bilancio è redatto in base al criterio dei costi storici o quello dei costi correnti; |  |  |  |
|  |  | 1. l’identificazione e il livello dell’indice dei prezzi alla data di chiusura dell’esercizio e i movimenti dell’indice durante l’esercizio corrente ed il precedente. |  |  |  |
|  | IAS 29.9  IAS 29.27  IAS 29.28 | L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta (quale risultato dell’applicazione dello IAS 29.27-28) è stato imputato nell’utile/(perdita) d’esercizio ed illustrato distintamente. |  |  |  |
|  |  | PERDITA PER RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITà |  |  |  |
|  | IAS 36.126 | Sono state fornite le seguenti informazioni per ogni classe di attività: |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevate nell’utile/(perdita) d’esercizio e la voce di bilancio nel quale sono state incluse; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli annullamenti di perdite per riduzione di valore rilevati nell’utile/(perdita) nel corso dell’esercizio e la voce nel prospetto di conto economico complessivo nella quale tali annullamenti sono stati iscritti; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli annullamenti delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 36.129, IFRS 8.11 | Se l’entità presenta informativa di settore in accordo con l’IFRS 8 deve fornire per ciascun settore le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nell’utile/(perdita) e nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli annullamenti delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nell’utile/(perdita) e nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 36.130 | L’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. gli eventi e le circostanze che hanno portato alla rilevazione o all’annullamento della perdita per riduzione di valore; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata; |  |  |  |
|  |  | 1. per una singola attività: |  |  |  |
|  |  | * la natura dell’attività; e |  |  |  |
|  |  | * il settore oggetto di informativa al quale l’attività appartiene; |  |  |  |
|  |  | 1. per un’unità generatrice di flussi finanziari: |  |  |  |
|  | IFRS 8.11 | * una descrizione dell’unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nell’IFRS 8); |  |  |  |
|  |  | * l’importo della perdita per riduzione di valore rilevato o eliminato per classe di attività e per settore oggetto di informativa definito in base all’IFRS 8; e |  |  |  |
|  |  | * se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari, l’entità deve descrivere la metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata. |  |  |  |
|  |  | 1. il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo *fair value* al netto dei costi di dismissione o il suo valore d’uso; |  |  |  |
|  |  | 1. se il valore recuperabile corrisponde al *fair value* al netto dei costi di dismissione, l’entità deve fornire le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | i) il livello della gerarchia del *fair value* (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del *fair value* dell’attività (senza considerare se i «costi di dismissione» sono osservabili); |  |  |  |
|  |  | ii) per le valutazioni del *fair value* classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del *fair value*, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per misurare il *fair value* al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l’entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e |  |  |  |
|  |  | iii) per le valutazioni del *fair value* classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del *fair value*, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del *fair value* al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L’entità deve inoltre indicare i tassi di attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il *fair value* al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione. |  |  |  |
|  |  | 1. se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzati nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d’uso. |  |  |  |
|  | IAS 36.131 | L’entità ha dato le seguenti informazioni in merito al valore complessivo delle perdite per riduzione di valore e al valore complessivo degli annullamenti di tali perdite rilevati nel corso dell’esercizio per i quali non è stata data informativa in conformità allo IAS 36.130 (vedi punto precedente): |  |  |  |
|  |  | 1. le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione di valore e le classi principali interessate dagli annullamenti di tali perdite; e |  |  |  |
|  |  | 1. gli eventi e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione di valore e dei relativi annullamenti. |  |  |  |
|  | IAS 36.132 | L’entità è incoraggiata ad indicare i presupposti fondamentali utilizzati per valutare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 36.134 | L’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile dell’avviamento allocato all’unità (o gruppo di unità); |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile dell’attività immateriale a vita utile indefinita allocato all’unità (o gruppo di unità); |  |  |  |
|  |  | 1. il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), (ossia il valore d’uso o il *fair value* al netto dei costi di dismissione); |  |  |  |
|  |  | 1. se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul valore d’uso: |  |  |  |
|  |  | i) ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; |  |  |  |
|  |  | ii) una descrizione dell’approccio della direzione aziendale nel determinare il valore (i) assegnato a ogni ipotesi determinante, se questo valore (i) riflette l’esperienza passata o, se appropriato, è coerente con fonti esterne di informazione e, se non lo è, come e perché differisce dalla passata esperienza o da fonti di informazioni esterne; |  |  |  |
|  |  | iii) il periodo su cui la direzione aziendale ha definito le proiezioni dei flussi finanziari fondate sui budget/previsioni approvati e, nel caso in cui si sia utilizzato per l’unità generatrice di flussi finanziari (o gruppi di unità) un periodo superiore ai cinque anni, una spiegazione dei motivi che giustificano l’utilizzo di tale periodo più lungo; |  |  |  |
|  |  | iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni dei flussi finanziari superiori al periodo coperto dai più recenti budget/previsioni, e |  |  |  |
|  |  | v) le motivazioni che giustificano l’utilizzo di un tasso di crescita superiore al tasso di crescita medio della produzione, dei settori industriali, del paese o dei paesi in cui l’entità è operativa, o del mercato a cui l’unità (o gruppi di unità) si rivolge; e |  |  |  |
|  |  | vi) il tasso (i) di attualizzazione applicato (i) alle proiezioni dei flussi finanziari. |  |  |  |
|  |  | 1. se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul *fair value* al netto dei costi di dismissione, la tecnica di valutazione utilizzata per valutare il *fair value* al netto dei costi di dismissione. L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dall’IFRS 13. Se il *fair value* al netto dei costi di dismissione non è valutato utilizzando un prezzo quotato per una unità (gruppo di unità) identica, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | i) ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua valutazione del *fair value* al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; |  |  |  |
|  |  | ii) una descrizione dell’approccio della direzione aziendale nel determinare il valore (i) assegnato a ogni ipotesi determinante, se questo valore (i) riflette l’esperienza passata o, se appropriato, è coerente con fonti esterne di informazione e, se non lo è, come e perché differisce dalla passata esperienza o da fonti esterne di informazioni; |  |  |  |
|  |  | (iiA) il livello della gerarchia del *fair value* (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del *fair value* (senza considerare l’osservabilità dei ‘costi di dismissione’); |  |  |  |
|  |  | (iiB) se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, tale cambiamento e le rispettive motivazioni. |  |  |  |
|  | IAS 36.134 (e) | Se il *fair value* al netto dei costi di dismissione è valutato utilizzando le proiezioni dei flussi finanziari attualizzati, sono state fornite anche le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | i) il periodo di riferimento lungo il quale la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; |  |  |  |
|  |  | ii) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni dei flussi finanziari; e |  |  |  |
|  |  | iii) i tassi di attualizzazione applicati alle proiezioni dei flussi finanziari. |  |  |  |
|  |  | 1. se un cambiamento, ragionevolmente possibile, delle ipotesi determinanti su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (o i gruppi di unità), può far sì che il valore contabile dell’unità diventi superiore al suo valore recuperabile, sono stati indicati: |  |  |  |
|  |  | i) l’eccedenza del valore recuperabile dell’unità (o gruppo di unità) rispetto al valore contabile; |  |  |  |
|  |  | ii) il valore assegnato alle ipotesi determinanti; e |  |  |  |
|  |  | iii) l’importo a cui il valore assegnato alle ipotesi determinanti deve rettificarsi, dopo aver assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per valutare il valore recuperabile dell’unità (o gruppo di unità) affinché il valore recuperabile dell’unità (o gruppo di unità) sia pari al valore contabile. |  |  |  |
|  | IAS 36.135 | Qualora alcuni o tutti i valori contabili dell’avviamento o di attività immateriali con vita utile indefinita siano allocati su più unità generatrici di flussi finanziari (o gruppi di unità) e l’ammontare così allocato su ogni unità (o gruppi di unità) non è significativo in confronto al valore contabile complessivo dell’avviamento o di altra attività immateriale a vita utile indefinita, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. tale fatto; e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile aggregato dell’avviamento o di attività immateriali con vita utile indefinita allocato a tali unità (o gruppi di unità). |  |  |  |
|  | IAS 36.135 | Se il valore recuperabile di ognuna di queste unità (o i gruppi di unità) è basato sulle stesse ipotesi determinanti e il valore contabile aggregato dell’avviamento o di attività immateriali con vita utile indefinita allocato su tali unità è significativo in confronto al valore contabile complessivo dell’avviamento o di altra attività immateriale a vita utile indefinita, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. tale fatto; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile aggregato dell’avviamento allocato a tali unità (o gruppi di unità); |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile aggregato delle attività immateriali con vita utile indefinita allocato a tali unità (o gruppi di unità); |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle ipotesi determinanti; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dell’approccio della direzione aziendale nel determinare il valore (i) assegnato a ogni ipotesi determinante, se questo valore (i) riflette l’esperienza passata o, se appropriato è coerente con fonti esterne di informazione e, se non lo è, come e perché differisce dalla passata esperienza o da fonti esterne di informazioni; e |  |  |  |
|  |  | 1. se un cambiamento, ragionevolmente possibile, delle ipotesi determinanti su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (o i gruppi di unità), può far sì che il valore contabile aggregato delle unità diventi superiore al loro valore recuperabile aggregato: |  |  |  |
|  |  | i) l’eccedenza del valore recuperabile aggregato delle unità (o gruppo di unità) rispetto al valore contabile aggregato; |  |  |  |
|  |  | ii) il valore assegnato alle ipotesi determinanti; e |  |  |  |
|  |  | iii) l’importo a cui il valore assegnato alle ipotesi determinanti deve rettificarsi, dopo aver assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per valutare il valore recuperabile aggregato dell’unità (o gruppo di unità) affinché il valore recuperabile dell’unità (o gruppo di unità) sia pari al valore contabile aggregato. |  |  |  |
|  |  | imposte sul reddito |  |  |  |
|  | IAS 12.78 | Quando le differenze di cambio su passività o attività fiscali estere differite sono esposte nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) e delle altre componenti di conto economico complessivo, tali differenze possono essere classificate come oneri (proventi) fiscali differiti se tale esposizione è considerata essere la migliore per gli utilizzatori del bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 12.79 IAS 12.80 | I seguenti principali componenti dell’onere (provento) fiscale sono stati indicati separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. onere (provento) per imposte correnti; |  |  |  |
|  |  | 1. eventuali rettifiche rilevate nell’esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare dell’onere (provento) fiscale differito relativo all’emersione e all’annullamento di differenze temporanee; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare dell’onere (provento) fiscale differito relativo alle modifiche delle aliquote fiscali o all’imposizione di nuove imposte; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d’imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l’onere fiscale corrente; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d’imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l’onere fiscale differito; |  |  |  |
|  | IAS 12.56 | 1. l’onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l’annullamento di una svalutazione precedente, di un’attività fiscale differita quando non sia più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare dell’onere (provento) fiscale relativo a quei cambiamenti di principi contabili o errori inclusi nella determinazione dell’utile/(perdita) d’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 8, poiché non possono essere contabilizzati retroattivamente. |  |  |  |
|  | IAS 12.81 | Le seguenti informazioni sono state date separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate direttamente nel patrimonio netto, nonché le imposte sul reddito relative ad ogni voce delle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | ab) l’ammontare dell’imposta sul reddito relativamente a ciascuna delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo [vedere paragrafo 62 e IAS 1]; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione del rapporto tra l’onere (provento) fiscale e l’utile contabile in una o entrambe le seguenti forme: |  |  |  |
|  |  | i) una riconciliazione numerica tra l’onere (provento) fiscale e il prodotto dell’utile contabile per l’aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è calcolata l’aliquota fiscale applicabile; o |  |  |  |
|  |  | ii) una riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale media effettiva e l’aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l’aliquota fiscale applicabile; |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione delle modifiche dell’aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell’esercizio precedente; |  |  |  |
|  |  | 1. relativamente alle differenze temporanee deducibili delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non è rilevata l’attività fiscale differita: |  |  |  |
|  |  | * l’ammontare; e |  |  |  |
|  |  | * la data di scadenza, qualora esista? |  |  |  |
|  | IAS 12.39 | 1. l’ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in *joint venture*, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita; |  |  |  |
|  |  | 1. con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdita fiscale e credito di imposta non utilizzato: |  |  |  |
|  |  | * l’ammontare delle attività e delle passività per imposte differite rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per ciascun esercizio presentato; |  |  |  |
|  |  | * l’ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) e delle altre componenti di conto economico complessivo, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria? |  |  |  |
|  |  | 1. con riferimento ad attività operative cessate, l’onere fiscale relativo a: |  |  |  |
|  |  | * la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e |  |  |  |
|  |  | * l’utile o la perdita derivante dalle attività operative cessate nell’esercizio, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione ai soci della società sia stata proposta o dichiarata prima dell’autorizzazione della pubblicazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 12.68  IAS 12.32A | Se a seguito di un’aggregazione aziendale l’entità deve rilevare un’attività per imposte differite dopo la data di acquisizione, in quanto il criterio di realizzabilità delle stesse è verificato successivamente:  - se il momento della rilevazione ricade nel periodo di valutazione, ed è dovuto a nuove informazioni riguardanti i fatti e le circostanze che esistevano alla data di acquisizione, le attività per imposte differite vanno rilevate con contropartita la riduzione dell’avviamento relativo all’acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento è pari a zero, le residue attività per imposte differite saranno rilevate con contropartita l’utile/(perdita) d’esercizio;  - in tutti gli altri casi le attività per imposte differite saranno rilevate nell’utile/(perdita) d’esercizio.  Se in un’aggregazione aziendale si genera un’attività fiscale differita come conseguenza della rilevazione iniziale dell’avviamento (quando il valore contabile dell’avviamento è inferiore al suo valore ai fini fiscali), questa dovrebbe essere rilevata come componente della contabilizzazione dell’aggregazione aziendale nella misura in cui è probabile che saranno disponibili redditi imponibili rispetto a cui potranno essere utilizzate le differenze temporanee deducibili. |  |  |  |
|  |  | L’entità ha indicato: |  |  |  |
|  | IAS  12.81 (j) | 1. se un’aggregazione aziendale in cui l’entità è l’acquirente causa una variazione nell’importo rilevato per le imposte differite pre-acquisizione, l’importo di tale variazione; |  |  |  |
|  | IAS  12.81 (k) | 1. se le imposte differite attive acquisite nell’aggregazione aziendale non sono rilevate alla data di acquisizione ma sono rilevate dopo la data di acquisizione una descrizione dell’evento o cambiamento nelle circostanze che hanno causato la rilevazione delle imposte differite attive. |  |  |  |
|  | IAS 12.87 | Lo IAS 12.87, considerando il fatto che potrebbe non essere fattibile calcolare l’ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in *joint venture* (cfr. IAS 12.39), richiede che sia fornito come minimo l’ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti.  L’indicazione degli importi delle passività fiscali differite non contabilizzate, se fattibile, è comunque incoraggiata. |  |  |  |
|  | IAS 12.82 | Quando (1) l’utilizzazione dell’attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti derivanti dall’annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti e (2) l’entità ha subito una perdita nell’esercizio corrente o in quello precedente nell’ordinamento fiscale al quale si riferisce l’attività fiscale differita, l’entità indica: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di un’attività fiscale differita, e |  |  |  |
|  |  | 1. la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione. |  |  |  |
|  | IAS 12.82A | In alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base a una maggiore o minore aliquota se l’utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti ai soci dell’entità. In altri ordinamenti, le imposte sul reddito possono essere dovute o chieste a rimborso se l’utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti ai soci dell’entità. In tali casi, l’entità ha indicato: |  |  |  |
|  | IAS 12.87A | 1. la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi ai soci, incluse le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull’ammontare dei potenziali effetti fiscali, dei dividendi; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, se concretamente determinabile; |  |  |  |
|  |  | 1. qualunque altro potenziale effetto fiscale, in termini di imposte sul reddito, ancorché concretamente determinabile. |  |  |  |
|  | IAS 12.87B | In alcuni casi, l’ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi ai soci, non è concretamente quantificabile. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell’ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio: |  |  |  |
|  |  | 1. se in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate (1) hanno pagato imposte sul reddito ad un’aliquota fiscale più elevata, sugli utili non distribuiti ed (2) sono a conoscenza dell’ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione ai soci dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo, l’entità ha indicato l’ammontare rimborsabile; |  |  |  |
|  |  | 1. se applicabile, l’entità deve anche dare informazioni in merito all’esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, e |  |  |  |
|  |  | 1. nel bilancio separato della controllante, se esistente, l’informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, è relativa agli utili portati a nuovo della controllante. |  |  |  |
|  | IAS 12.88  IAS 37.86 | L’entità ha indicato eventuali passività e attività potenziali connesse ad aspetti fiscali secondo quanto previsto dallo IAS 37*.* |  |  |  |
|  | IAS 12.88  IAS 10.22 | Passività e attività potenziali possono emergere, per esempio, da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali. Analogamente, quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo chiusura dell’esercizio, l’entità deve indicare gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite. |  |  |  |
|  |  | RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE – MODELLO (PILLAR 2) |  |  |  |
|  | IAS 12.4A | Lo IAS 12 si applica alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale emanata o sostanzialmente emanata per attuare le norme tipo relative al secondo pilastro (“Pillar 2”) pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), compresa la legislazione fiscale che attua imposte integrative domestiche qualificate minime descritte in tali norme. Tale legislazione fiscale, e le imposte sul reddito da essa determinate, sono di seguito denominate “legislazione del secondo pilastro” e “imposte sul reddito del secondo pilastro”. |  |  |  |
|  | IAS 12.88A | L’entità dichiara di aver applicato l’eccezione alla rilevazione e all’informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro. |  |  |  |
|  | IAS 12.88B | L’entità indica separatamente gli oneri (o proventi) fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo pilastro. |  |  |  |
|  | IAS 12.88C | Nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è emanata o sostanzialmente emanata, ma non ancora entrata in vigore, l’entità fornisce informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili che aiutino gli utilizzatori del bilancio a comprendere l’esposizione dell’entità alle imposte sul reddito del secondo pilastro determinate da tale legislazione. |  |  |  |
|  | IAS 12.88D | Per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 88C, l'entità deve fornire informazioni qualitative e quantitative sulla propria esposizione alle imposte sul reddito del secondo pilastro alla data di chiusura dell’esercizio. Tali informazioni non devono rispecchiare tutte le disposizioni specifiche della legislazione del secondo pilastro ma è sufficiente e possono essere fornite sotto forma di un intervallo indicativo dell’esposizione. |  |  |  |
|  | IAS 12.88D | Nella misura in cui le informazioni richieste dal paragrafo 88C non sono conosciute o ragionevolmente stimabili, l’entità fornisce una dichiarazione in tal senso e fornisce informazioni sui progressi compiuti dall’entità nella valutazione della sua esposizione. |  |  |  |
|  |  | Tra gli esempi di informazioni che l’entità potrebbe fornire per conseguire l’obiettivo e ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 88C–88D figurano:  a) informazioni qualitative, ad esempio riguardanti il modo in cui la legislazione del secondo pilastro incide sull’entità e le principali giurisdizioni in cui potrebbero esistere esposizioni alle imposte sul reddito del secondo pilastro; e  b) informazioni quantitative, quali  i) l’indicazione della quota degli utili dell’entità che potrebbe essere soggetta alle imposte sul reddito del secondo pilastro e l’aliquota fiscale media effettiva applicabile a tali utili; oppure  ii) l’indicazione di come l’aliquota fiscale media effettiva dell’entità sarebbe cambiata se la legislazione del secondo pilastro avesse acquisito efficacia. |  |  |  |
|  |  | INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL’IMPOSTA SUL REDDITO |  |  |  |
|  | IFRIC 23.A4 | Qualora vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito, l’entità deve determinare se indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. in applicazione del paragrafo 122 dello IAS 1, le decisioni prese nella determinazione del reddito imponibile/(perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta non utilizzati; e |  |  |  |
|  |  | 1. in applicazione dei paragrafi 125-129 dello IAS 1, le informazioni circa le ipotesi di stime formulate per la determinazione del reddito imponibile/(perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali. |  |  |  |
|  | IFRIC 23.A5 | Se conclude che è probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l’entità deve determinare se, in applicazione del paragrafo 88 dello IAS 12, indicare il potenziale effetto dell’incertezza come una sopravvenienza di natura fiscale. |  |  |  |
|  |  | ATTIVITà IMMATERIALI |  |  |  |
|  | IAS 38.118 | Per ogni classe di attività immateriale, distinguendo quelle generate internamente dalle altre attività immateriali, sono state fornite le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. se sono a vita utile definita o indefinita e, se definita, la vita utile o il tasso di ammortamento utilizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. il periodo di ammortamento e il metodo di ammortamento utilizzato per le attività immateriali con vita utile definita; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (insieme alle perdite per riduzione di valore accumulate): |  |  |  |
|  |  | i) all’inizio dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | ii) alla fine dell’esercizio. |  |  |  |
|  |  | 1. la voce (voci) del prospetto (dei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui è incluso l’ammortamento delle attività immateriali; |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri: |  |  |  |
|  |  | i) gli incrementi, indicando separatamente quelli derivanti dallo sviluppo interno, quelli acquisiti separatamente e quelli acquisiti tramite aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo da dismettere classificato come posseduto per la vendita in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni; |  |  |  |
|  | IAS 36.126 IAS 38.75 IAS 38.85  IAS 38.86 | iii) gli incrementi o i decrementi dell’esercizio derivanti da rivalutazioni in base allo IAS 38.75, IAS 38.85 e IAS 38.86 e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o annullate nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo le disposizioni dello IAS 36; |  |  |  |
|  | IAS 36.126 | iv) le perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate nell’utile/(perdita) del corso dell’esercizio secondo le disposizioni dello IAS 36; |  |  |  |
|  | IAS 36.126 | v) gli annullamenti delle perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate nell’utile/(perdita) d’esercizio secondo le disposizioni dello IAS 36; |  |  |  |
|  |  | vi) l’ammortamento rilevato nel corso dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | vii) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione del bilancio dell’entità che redige il bilancio; e |  |  |  |
|  |  | viii) le altre variazioni del valore contabile avvenute nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 38.122 | Il bilancio contiene le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. per un’attività immateriale per cui si presume una vita utile indefinita, il valore contabile di tale attività e le ragioni che supportano tale presunzione; |  |  |  |
|  |  | 1. nel fornire queste motivazioni, l’entità deve descrivere i fattori che hanno svolto un ruolo significativo nel determinare, come indefinita, la vita utile dell’attività; |  |  |  |
|  |  | 1. per ciascuna singola attività immateriale che risulta rilevante per il bilancio dell’entità: |  |  |  |
|  |  | * una descrizione; |  |  |  |
|  |  | * il valore contabile; e |  |  |  |
|  |  | * il periodo di ammortamento residuo. |  |  |  |
|  | IAS 38.44 | 1. per le attività immateriali acquisite attraverso contributi pubblici e inizialmente contabilizzate al *fair value*: |  |  |  |
|  |  | * il *fair value* inizialmente rilevato per queste attività; |  |  |  |
|  |  | * il valore contabile; e |  |  |  |
|  |  | * se sono valutate dopo la rilevazione iniziale secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore |  |  |  |
|  |  | 1. l’esistenza e il valore contabile di attività immateriali di cui il titolo di proprietà è limitato e il valore contabile delle attività immateriali vincolate come garanzia di passività; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli accordi contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali. |  |  |  |
|  |  | Attività immateriali rivalutate |  |  |  |
|  | IAS 38.124 | Se le attività immateriali sono contabilizzate agli importi rivalutati, l’entità ha evidenziato le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. per classe di attività immateriali: |  |  |  |
|  |  | 1. la data di entrata in vigore della rivalutazione; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile delle attività immateriali rivalutate; e |  |  |  |
|  | IAS 38.74 | 1. il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rivalutata di attività immateriali rivalutate fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando il modello del costo del paragrafo IAS 38.74. |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo della riserva di rivalutazione che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione ai soci. |  |  |  |
|  |  | Ricerca e sviluppo |  |  |  |
|  | IAS 38.126 | L’entità ha evidenziato gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo rilevate come costo nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  |  | Altre informazioni |  |  |  |
|  | IAS 38.128 | L’entità è incoraggiata a dare le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di tutte le attività immateriali totalmente ammortizzate che sono ancora in uso; e |  |  |  |
|  |  | 1. una breve descrizione delle attività immateriali significative controllate dall’entità ma non rilevate come attività poiché non soddisfano i criteri per la rilevazione previste dello IAS 38 poiché acquistate o generate prima che la versione dello IAS 38 emessa nel 1998 divenisse effettiva. |  |  |  |
|  |  | Avviamento |  |  |  |
|  | IFRS 3.B67(d) | L’entità fornisce informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell’avviamento nel corso dell’esercizio, indicando una riconciliazione del valore contabile dell’avviamento all’inizio e alla fine dell’esercizio, riportando separatamente: |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all’inizio dell’esercizio; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | 1. l’andamento dell’avviamento rilevato nel corso dell’esercizio ad eccezione dell’avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all’atto dell’acquisizione, soddisfi i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5; |  |  |  |
|  |  | 1. le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività per imposte differite nel corso dell’esercizio; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | 1. l’avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 e l’avviamento eliminato contabilmente nel corso dell’esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita; |  |  |  |
|  |  | 1. le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell’esercizio come previsto dallo IAS 36; |  |  |  |
|  |  | 1. le differenze nette di cambio verificatesi nell’esercizio come previsto dallo IAS 21; |  |  |  |
|  |  | 1. altre modifiche apportate ai valori contabili nel corso dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore accumulate alla data di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 36.133 | Qualora l’iniziale allocazione dell’avviamento, acquisito in un’aggregazione aziendale, fosse incompleta alla data di chiusura dell’esercizio e pertanto l’avviamento non risultasse allocato a un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, l’entità ha indicato: |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare dell’avviamento non allocato; e |  |  |  |
|  |  | 1. le ragioni per cui tale avviamento rimane non allocato. |  |  |  |
|  |  | RIMANENZE |  |  |  |
|  | IAS 2.36 | Sono state date le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo di determinazione del costo usato (per esempio, FIFO o Costo medio ponderato); |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l’entità. |  |  |  |
|  | IAS 2.37 | Classificazioni comuni delle rimanenze sono merce posseduta per la vendita, merce impiegata nei processi produttivi, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile delle rimanenze iscritte al loro *fair value* al netto dei costi di vendita; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore delle rimanenze rilevato come costo nell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di qualsiasi annullamento di svalutazione che è rilevato come riduzione del valore delle rimanenze contabilizzato come costo nell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. le circostanze o i fatti che hanno portato all’annullamento di una svalutazione di rimanenze; e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività. |  |  |  |
|  |  | INVESTIMENTI IMMOBILIARI |  |  |  |
|  | IAS 40.74 | L'informativa di seguito indicata si applica in aggiunta alle disposizioni previste dall'IFRS 16. Secondo quanto previsto dall'IFRS 16, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore relativa ai leasing che ha sottoscritto. Il locatario che detiene un investimento immobiliare come attività consistente nel diritto di utilizzo presenta le informazioni integrative del locatario come previsto dall'IFRS 16 e le informazioni integrative del locatore come previsto dall'IFRS 16 per qualsiasi leasing operativo che ha sottoscritto. |  |  |  |
|  |  | Modello del *fair value* e del costo |  |  |  |
|  | IAS 40.75 | L’entità ha dato le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. se applica il modello del *fair value* o del costo; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  | IAS 40.14 | 1. quando la classificazione risulta difficoltosa, i criteri che adotta per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. la misura in cui il *fair value* dell’investimento immobiliare (come valutato o indicato nell’informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito indipendente in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell’investimento immobiliare oggetto della valutazione; |  |  |  |
|  |  | 1. se non ci sono tali valutazioni peritali questo fatto deve essere indicato; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio per: |  |  |  |
|  |  | * ricavi per canoni derivanti da investimenti immobiliari; |  |  |  |
|  |  | * costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all’investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | * costi operativi diretti (incluse riparazioni e manutenzione) connessi all’investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell’esercizio; |  |  |  |
|  | IAS 40.32C | * la variazione complessiva del *fair value* rilevata nell’utile/(perdita) d’esercizio sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del *fair value* (vedi IAS 40.32C); |  |  |  |
|  |  | 1. l’esistenza e gli importi di restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla rimessa di ricavi e incassi connessi alla dismissione; e |  |  |  |
|  |  | 1. obbligazioni contrattuali per l’acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzioni o migliorie. |  |  |  |
|  |  | Modello del *fair value* |  |  |  |
|  | IAS 40.76 | Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo IAS 40.75, l'entità che applica il modello del *fair value* di cui ai paragrafi da 33 a 55 dello IAS 40 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un ‘attività; |  |  |  |
|  |  | 1. incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  |  | 1. le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni; |  |  |  |
|  |  | 1. utili o perdite netti derivanti da rettifiche del *fair value;* |  |  |  |
|  |  | 1. le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione del bilancio dell’entità che redige il bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili ad uso del proprietario; e |  |  |  |
|  |  | 1. altre variazioni. |  |  |  |
|  | IAS 40.77 | Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50 dello IAS 40, l'entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente: |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo complessivo di qualsiasi passività del leasing rilevata, che è stata di nuovo portata ad incremento; e |  |  |  |
|  |  | 1. ogni altra rettifica significativa. |  |  |  |
|  | IAS 40.78 | Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53 dello IAS 40, nei quali l'entità valuta un investimento immobiliare utilizzando il modello del costo secondo lo IAS 16 o in conformità all'IFRS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 dello IAS 40 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l'entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dell’investimento immobiliare; |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione del perché il *fair value* non può essere valutato in attendibilmente; |  |  |  |
|  |  | 1. se possibile, l’intervallo di stima entro cui è altamente probabile che si trovi il *fair value*; |  |  |  |
|  |  | 1. all’atto della dismissione dell’investimento immobiliare non iscritto al *fair value*: |  |  |  |
|  |  | * l’indicazione che l’entità abbia dismesso l’investimento immobiliare non iscritto al *fair value;* |  |  |  |
|  |  | * il valore contabile di quell’investimento immobiliare al momento della vendita; e |  |  |  |
|  |  | * l’importo dell’utile o della perdita rilevato. |  |  |  |
|  |  | Modello del costo |  |  |  |
|  | IAS 40.79 | Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo IAS 40.75, l'entità che applica il modello del costo di cui al paragrafo 56 dello IAS 40 deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. il criterio di ammortamento utilizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri quanto segue: |  |  |  |
|  |  | * incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività; |  |  |  |
|  |  | * incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | * attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità con l’IFRS 5 e altre dismissioni; |  |  |  |
|  |  | * ammortamenti; |  |  |  |
|  | IAS 36.126 | * l’importo delle perdite per riduzione di valore rilevate, e l’importo degli storni di perdite per riduzione di valore nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36; |  |  |  |
|  |  | * le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; |  |  |  |
|  |  | * cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili ad uso del proprietario e viceversa; e |  |  |  |
|  |  | * altre variazioni. |  |  |  |
|  | IAS 40.53 | 1. il *fair value* dell’investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53 dello IAS 40, se l’entità non può determinare attendibilmente il *fair value* dell’investimento immobiliare, deve presentare: |  |  |  |
|  |  | * una descrizione dell’investimento immobiliare; |  |  |  |
|  |  | * una spiegazione del perché il *fair value* non può essere valutato attendibilmente; e |  |  |  |
|  |  | * se possibile, l’intervallo di stima entro cui è altamente probabile che si trovi il *fair value*. |  |  |  |
|  |  | **LEASING** |  |  |  |
|  |  | **INFORMAZIONI INTEGRATIVE RICHIESTE AL LOCATARIO** |  |  |  |
|  | IFRS 16.51 | L’obiettivo delle informazioni integrative è far sì che il locatario pubblichi nelle note informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile/(perdita) d’esercizio e nel rendiconto finanziario, forniscano agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatario. I paragrafi 52-60 dell’IFRS 16 specificano le modalità per conseguire questo obiettivo. |  |  |  |
|  | IFRS 16.52 | Il locatario deve presentare le informazioni sui leasing di cui è il locatario in un'unica nota o in una sezione distinta del bilancio. Tuttavia, il locatario non deve duplicare le informazioni già presentate altrove nel bilancio, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii nella nota unica o nella sezione separata sui leasing. |  |  |  |
|  | IFRS 16.53 | Il locatario deve presentare i seguenti importi relativi all'esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. la quota di ammortamento per le attività consistenti nel diritto di utilizzo per classe di attività sottostante; |  |  |  |
|  |  | 1. gli interessi passivi sulla passività del leasing; |  |  |  |
|  |  | 1. i costi relativi ai leasing a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6 dell’IFRS 16. In questi costi possono non essere inclusi i costi relativi ai leasing aventi una durata pari o inferiore a un mese; |  |  |  |
|  |  | 1. i costi relativi ai leasing di attività di modesto valore contabilizzate applicando il paragrafo 6 dell’IFRS 16. In questi costi non devono essere inclusi i costi relativi a leasing a breve termine di attività di modesto valore di cui al paragrafo 53, lettera c) dell’IFRS 16; |  |  |  |
|  |  | 1. i costi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione delle passività del leasing; |  |  |  |
|  |  | 1. i proventi dei sub-leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo; |  |  |  |
|  |  | 1. il totale dei flussi finanziari in uscita per i leasing; |  |  |  |
|  |  | 1. le aggiunte alle attività consistenti nel diritto di utilizzo; |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili o le perdite derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione; e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile delle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di chiusura dell'esercizio per ogni classe di attività sottostante. |  |  |  |
|  | IFRS 16.54 | Il locatario deve presentare le informazioni specificate nel paragrafo IFRS 16.53 in formato tabellare, a meno che sia più idoneo un formato diverso. Gli importi presentati comprendono i costi che il locatario ha incluso nel valore contabile di un'altra attività nel corso dell'esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 16.55 | Il locatario deve indicare l'importo dei suoi impegni di leasing per i leasing a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6 dell’IFRS 16, se alla data di chiusura dell'esercizio il portafoglio dei leasing a breve termine oggetto d'impegno è diverso dal portafoglio di leasing a breve termine a cui si riferiscono i costi per i leasing a breve termine presentati applicando il paragrafo 53, lettera c) dell’IFRS 16. |  |  |  |
|  | IFRS 16.56 | Se le attività consistenti nel diritto di utilizzo soddisfano la definizione di investimento immobiliare, il locatario deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui allo IAS 40. In tal caso, il locatario non è tenuto a fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 53, lettere a), f), h) o j) dell’IFRS 16, per dette attività consistenti nel diritto di utilizzo. |  |  |  |
|  | IFRS 16.57 | Se valuta le attività consistenti nel diritto di utilizzo a importi rivalutati applicando lo IAS 16, per dette attività il locatario deve presentare le informazioni di cui al paragrafo 77 dello IAS 16 (vedi punto 404). |  |  |  |
|  | IFRS 16.58 | Il locatario deve presentare per le passività del leasing un'analisi delle scadenze ai sensi dei paragrafi 39 (vedi punto 296) e B11 (vedi punto 297) dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni* *integrative* separandola dall'analisi delle scadenze di altre passività finanziarie. |  |  |  |
|  | IFRS 16.59 | Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi IFRS 16.53-58 (vedi punti 361 – 363), il locatario deve presentare informazioni qualitative o quantitative supplementari sulle sue attività di leasing necessarie per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 51 (descritti al paragrafo IFRS 16.B48). Queste informazioni supplementari possono comprendere tra l'altro informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura dell'attività di leasing del locatario; |  |  |  |
|  |  | 1. i flussi finanziari in uscita, a cui il locatario è potenzialmente esposto, che non tengono conto della valutazione delle passività del leasing. Vi rientrano esposizioni derivanti da: |  |  |  |
|  |  | 1. pagamenti variabili dovuti per il leasing (come descritto al paragrafo IFRS 16.B49); |  |  |  |
|  |  | 1. opzioni di proroga e opzioni di risoluzione (come descritto al paragrafo IFRS 16.B50); |  |  |  |
|  |  | 1. garanzie sul valore residuo (come descritto al paragrafo IFRS 16.B51); e |  |  |  |
|  |  | 1. leasing non ancora stipulati per i quali il locatario si è impegnato; |  |  |  |
|  |  | 1. le restrizioni o gli accordi imposti dai leasing, e |  |  |  |
|  |  | 1. le operazioni di vendita e di retrolocazione (come descritto al paragrafo IFRS 16.B52). |  |  |  |
|  | IFRS 16.B48 | Nel determinare se sono necessarie informazioni supplementari sulle attività di leasing per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo IFRS 16.51, il locatario deve considerare:  a) se l'informazione è utile per gli utilizzatori del bilancio. Il locatario deve fornire le informazioni supplementari specificate al paragrafo IFRS 16.59 solo se dette informazioni si ritengono utili per gli utilizzatori del bilancio. Ciò può essere il caso se aiutano gli utilizzatori a comprendere:  i) la flessibilità offerta dai leasing. I leasing offrono flessibilità se, per esempio, il locatario può ridurre la sua esposizione esercitando l'opzione di risoluzione o rinnovando il leasing a termini e condizioni vantaggiosi;  ii) le restrizioni imposte dai leasing. I leasing possono imporre restrizioni, per esempio, imponendo al locatario di mantenere determinati coefficienti finanziari;  iii) la sensitività delle informazioni presentate alle variabili principali. Le informazioni presentate possono essere sensibili, per esempio, ai futuri pagamenti variabili dovuti per il leasing;  iv) l'esposizione ad altri rischi derivanti dai leasing;  v) le deviazioni rispetto alle prassi consolidate del settore. Rientrano tra tali deviazioni, per esempio, termini e condizioni del leasing particolari o eccezionali che influenzano il portafoglio di leasing del locatario;  b) se l'informazione risulta dalle informazioni presentate nel bilancio o pubblicata nelle note. Il locatario non deve duplicare le informazioni già presentate altrove nel bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 16.B49 | Tra le informazioni supplementari relative ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo IFRS 16.51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:  a) le ragioni che inducono il locatario a utilizzare i pagamenti variabili dovuti per il leasing e la prevalenza di tali pagamenti;  b) l'entità relativa dei pagamenti variabili rispetto ai pagamenti fissi dovuti per il leasing;  c) le variabili principali da cui dipendono i pagamenti variabili dovuti per il leasing e la misura in cui i pagamenti dovrebbero variare in risposta ai cambiamenti delle variabili principali; e  d) altri effetti operativi e finanziari dei pagamenti variabili dovuti per il leasing. |  |  |  |
|  | IFRS 16.B50 | Tra le informazioni aggiuntive relative alle opzioni di proroga o di risoluzione che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo IFRS 16.51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:  a) le ragioni che inducono il locatario a utilizzare le opzioni di proroga o di risoluzione e la prevalenza di tali opzioni;  b) l'entità relativa dei pagamenti opzionali dovuti per il leasing rispetto ai pagamenti dovuti per il leasing;  c) la prevalenza dell'esercizio di opzioni non incluse nella valutazione delle passività del leasing; e  d) altri effetti operativi e finanziari delle opzioni. |  |  |  |
|  | IFRS 16.B51 | Tra le informazioni supplementari relative alle garanzie sul valore residuo che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo IFRS 16.51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:  a) le ragioni che inducono il locatario a fornire garanzie sul valore residuo e la prevalenza di tali garanzie;  b) l'entità dell'esposizione del locatario al rischio di valore residuo;  c) la natura delle attività sottostanti per le quali vengono fornite le garanzie; e  d) altri effetti operativi e finanziari delle garanzie. |  |  |  |
|  | IFRS 16.B52 | Tra le informazioni supplementari relative alle operazioni di vendita e retrolocazione che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo IFRS 16.51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:  a) le ragioni che inducono il locatario a effettuare operazioni di vendita e retrolocazione e la prevalenza di tali operazioni;  b) i termini e le condizioni principali delle singole operazioni di vendita e retrolocazione;  c) i pagamenti non inclusi nella valutazione delle passività del leasing; e  d) gli effetti sui flussi finanziari delle operazioni di vendita e retrolocazione nel corso dell'esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 16.60 | Il locatario che contabilizza i leasing a breve termine o i leasing di attività di modesto valore applicando il paragrafo IFRS 16.6 deve indicare tale fatto. |  |  |  |
|  |  | *Concessioni sui canoni connessi alla pandemia da COVID-19* |  |  |  |
|  | IFRS 16.60A | Se applica l’espediente pratico di cui al paragrafo IFRS 16.46A, il locatario deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. di aver applicato l’espediente pratico a tutte le concessioni sui canoni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo IFRS 16.46B o, se non l’ha applicato a tutte le suddette concessioni sui canoni, informazioni sulla natura dei contratti ai quali ha applicato l’espediente pratico (cfr. IFRS 16.2); nonché |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio per il periodo di riferimento per riflettere le variazioni dei pagamenti dovuti per il leasing derivanti da concessioni sui canoni ai quali il locatario ha applicato l’espediente pratico di cui al paragrafo IFRS 16.46A. |  |  |  |
|  |  | **INFORMAZIONI INTEGRATIVE RICHIESTE AL LOCATORE** |  |  |  |
|  | IFRS 16.89 | L’obiettivo delle informazioni integrative è far sì che il locatore pubblichi nelle note informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile/(perdita) d’esercizio e nel rendiconto finanziario, forniscano agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatore. I paragrafi 90-97 dell’IFRS 16 specificano le modalità per conseguire questo obiettivo. |  |  |  |
|  | IFRS 16.90 | Il locatore deve indicare i seguenti importi relativi all'esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. per i leasing finanziari: |  |  |  |
|  |  | 1. utile o perdita derivante dalla vendita; |  |  |  |
|  |  | 1. proventi finanziari sull'investimento netto nel leasing; e |  |  |  |
|  |  | 1. proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing. |  |  |  |
|  |  | 1. per i leasing operativi, i proventi del leasing, indicando separatamente i proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che non dipendono da un indice o un tasso. |  |  |  |
|  | IFRS 16.91 | Il locatore deve presentare le informazioni specificate nel paragrafo IFRS 16.90 in formato tabellare, a meno che sia più idoneo un formato diverso. |  |  |  |
|  | IFRS 16.92 | Il locatore deve fornire informazioni qualitative e quantitative supplementari sulle sue attività di leasing necessarie per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo IFRS 16.89. Queste informazioni supplementari possono comprendere tra l'altro informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura delle attività di leasing del locatore; e |  |  |  |
|  |  | 1. il modo in cui il locatore gestisce il rischio associato ai diritti che conserva sulle attività sottostanti. In particolare, il locatore deve presentare la sua strategia di gestione del rischio per i diritti che conserva sulle attività sottostanti, compresi i mezzi con cui il locatore riduce tale rischio. I predetti mezzi possono comprendere, per esempio, accordi di riacquisto, garanzie sul valore residuo o pagamenti variabili dovuti per il leasing da utilizzare in caso di superamento di determinati limiti. |  |  |  |
|  |  | *Leasing* finanziari |  |  |  |
|  | IFRS 16.93 | Il locatore deve fornire una spiegazione qualitativa e quantitativa delle variazioni significative del valore contabile dell'investimento netto nei leasing finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 16.94 | Il locatore deve presentare un'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing da ricevere, che riporti: |  |  |  |
|  |  | 1. i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi cinque anni, e |  |  |  |
|  |  | 1. il totale degli importi per gli anni restanti. |  |  |  |
|  | IFRS 16.94 | Il locatore deve riconciliare i pagamenti dovuti per il leasing non attualizzati all'investimento netto nel leasing. La riconciliazione deve individuare: |  |  |  |
|  |  | 1. l'utile finanziario non maturato relativo ai pagamenti dovuti per il leasing da ricevere, ed |  |  |  |
|  |  | 1. eventuali valori residui non garantiti attualizzati. |  |  |  |
|  |  | *Leasing* operativi |  |  |  |
|  | IFRS 16.95 | Per gli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo, il locatore deve applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 16. Nell'applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 16, il locatore deve disaggregare ogni classe di immobili, impianti e macchinari in attività oggetto di leasing operativo e attività non oggetto di leasing operativo. Di conseguenza, il locatore deve fornire le informazioni integrative richieste dallo IAS 16 per le attività oggetto di leasing operativo (per classe di attività sottostante) separatamente dalle attività di proprietà detenute e utilizzate dal locatore. |  |  |  |
|  | IFRS 16.96 | Il locatore deve applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 36, dello IAS 38, dello IAS 40 e dello IAS 41 per le attività oggetto di leasing operativo. |  |  |  |
|  | IFRS 16.97 | Il locatore deve fornire l'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing, indicando: |  |  |  |
|  |  | 1. i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi cinque anni, e |  |  |  |
|  |  | 1. il totale degli importi per gli anni restanti. |  |  |  |
|  |  | ATTIVITà NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITà OPERATIVE CESSATE |  |  |  |
|  | IFRS 5.5A | Le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione dell’IFRS 5 applicabili a un’attività non corrente (o a un gruppo in dismissione) che è classificata come posseduta per la vendita si applicano anche a un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci nella loro capacità di azionisti (posseduta per la distribuzione ai soci). |  |  |  |
|  | IFRS 5.31 | Una componente di un’entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto dell’entità. In altri termini, finché una componente dell’entità è detenuta per l’uso, sarà un’unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari. |  |  |  |
|  | IFRS 5.32 | Un’attività operativa cessata è una componente dell’entità che è stata dismessa o classificata come posseduta per la vendita; e  a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;  b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un’area geografica di attività; o  c) è una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita. |  |  |  |
|  | IFRS 5.30  IFRS 5.33 | L’entità espone ed illustra tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione), fornendo le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. un unico importo da esporre nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo rappresentato dal totale: |  |  |  |
|  |  | i) degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali; e |  |  |  |
|  |  | ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del (i) gruppo (i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata. |  |  |  |
|  |  | 1. un’analisi dell’unico importo di cui al punto a) suddivisa in: |  |  |  |
|  |  | i) ricavi, costi, utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al lordo degli effetti fiscali; |  |  |  |
|  |  | ii) il relativo onere per imposte sul reddito, |  |  |  |
|  |  | iii) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata, e |  |  |  |
|  |  | iv) il relativo onere per imposte sul reddito. |  |  |  |
|  | IFRS 5.33  IFRS 5.11 | L’analisi di cui al punto b) sopra indicato può essere presentata nelle note o inclusa nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. In questo caso, dovrà essere presentata una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L’analisi non è richiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita. |  |  |  |
|  |  | 1. i flussi finanziari netti attribuibili all’attività operativa, di investimento e di finanziamento dell’attività operativa cessata; |  |  |  |
|  | IFRS 5.33 | L’analisi di cui al punto c) può essere presentata nelle note o inclusa nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste per gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita. |  |  |  |
|  | IFRS 5.33A | Se l’entità presenta le componenti dell’utile/(perdita) d’esercizio in un prospetto separato, questo prospetto deve includere una specifica sezione relativa alle attività operative cessate. |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli utili derivanti da attività operative in esercizio e delle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IFRS 5.34 | L’entità ripresenta l’informativa di cui all’IFRS 5.33 (vedi punto precedente) per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l’informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di chiusura dell’ultimo esercizio presentato. |  |  |  |
|  | IFRS 5.35 | L’entità classifica separatamente tra le attività operative cessate e indica la natura e l’importo delle rettifiche che sono state apportate nell’esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di un’attività operativa cessata. |  |  |  |
|  | IFRS 5.35 | Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:  a) la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell’operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l’acquirente;  b) la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;  c) l’estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l’estinzione sia direttamente connessa all’operazione di dismissione. |  |  |  |
|  | IFRS 5.36 | Se l’entità cessa di classificare una componente dell’entità come posseduta per la vendita, i risultati dell’attività della componente precedentemente esposti in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi IFRS 5.33-35 (punti 373-375), devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati. |  |  |  |
|  | IFRS 5.36A | Qualora l’entità si sia impegnata in un piano di vendita che comporta la perdita del controllo di una società (pur mantenendo una quota di non controllo) devono essere fornite le informazioni indicate nei paragrafi IFRS 5.33-36 se la società ex controllata rappresenta un gruppo in dismissione che rispetta la definizione di attività operativa cessata. |  |  |  |
|  | IFRS 5.38 | Per le attività non correnti classificate come possedute per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione l’entità deve: |  |  |  |
|  |  | 1. presentare l’attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione separatamente dalle altre attività del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. presentare le passività di un gruppo in dismissione separatamente dalle altre passività del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. non compensare tali attività e passività; |  |  |  |
|  | IFRS 5.39 | 1. indicare separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note al bilancio le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita, a meno che il gruppo in dismissione non sia rappresentato da una controllata acquisita, che all’acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita; |  |  |  |
|  |  | 1. esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo relativo a un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita. |  |  |  |
|  | IFRS 5.41 | L’entità ha fornito le seguenti informazioni nelle note dell’esercizio in cui un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dell’attività non corrente (o del gruppo in dismissione); |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi; |  |  |  |
|  | IFRS 5.20 | 1. la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità a IFRS 5.20-22 e, se non esposta distintamente, la voce del prospetto (dei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui tale plusvalenza o minusvalenza è stata rilevata; |  |  |  |
|  | IFRS 8.21 | 1. se applicabile, il settore in cui l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità all’IFRS 8. |  |  |  |
|  | IFRS 5.12 | Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 dell’IFRS 5 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura dell'esercizio, nel redigere quel bilancio l’entità non deve classificare un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura dell'esercizio ma prima della data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, l’entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41(a), (b) e (d) nelle note (vedi punto 377). |  |  |  |
|  | IFRS 5.26 IFRS 5.29 IFRS 5.42 | Quando l’entità cessa di classificare un’attività (gruppo in dismissione) come possedute per la vendita o per la distribuzione ai soci (riferimento all’IFRS 5.26 e 29), l’entità ha indicato, nell’esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell’attività non corrente (o il gruppo in dismissione): |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’effetto di tale decisione sul risultato dell’esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 13.5-7 | Per la valutazione e l’informativa sul *fair value* (compreso il *fair value* al netto dei costi di vendita) richiesti dall’IFRS 5 l’entità deve presentare l’informativa richiesta dall’IFRS 13 (vedi punti 223-231). |  |  |  |
|  |  | SETTORI OPERATIVI |  |  |  |
|  |  | Informazioni di carattere generale |  |  |  |
|  | IFRS 8.20 IFRS 8.21 | L’entità ha fornito, per ogni esercizio per cui è presentato il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, le seguenti informazioni per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle attività operative che svolge e dei contesti economici in cui opera: |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni di carattere generale come descritte nel punto 381; |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni sugli utili e le perdite dei settori presentati, includendo costi e ricavi specifici presentati nell’utile/(perdita) d’esercizio, attività e passività di settore e le basi di valutazione, come descritti nell’IFRS 8.23-27 (punti 382-389); e |  |  |  |
|  |  | 1. riconciliazione dei totali dei ricavi di settore, degli utili e perdite di settore presentati, delle attività e passività di settore e altre voci rilevanti di settore rispetto agli importi riconducibili all’azienda nel suo complesso come descritto nell’IFRS 8.28 (punti 390-391). |  |  |  |
|  | IFRS 8.21 | Per ogni data alla quale è presentata una situazione patrimoniale-finanziaria, l’entità ha fornito una riconciliazione dei saldi patrimoniali relativi ai settori con quelli dell’entità nel suo complesso. |  |  |  |
|  |  | Le informazioni relative ad esercizi precedenti devono essere riesposte come richiesto nell’IFRS 8.29 e IFRS 8.30 (punti 395-396). |  |  |  |
|  | IFRS 8.22 | L’entità fornisce le seguenti informazioni di carattere generale: |  |  |  |
|  |  | 1. i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa, inclusi i criteri organizzativi (per esempio se la direzione aziendale ha scelto di organizzare l’entità in base alle differenze dei prodotti e dei servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo di una combinazione di fattori e se i settori operativi sono stati aggregati); |  |  |  |
|  |  | 1. le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell’applicare i criteri di aggregazione dei settori operativi previsti dal paragrafo 12 dell’IFRS 8. Ciò include una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati secondo tali criteri e gli indicatori economici che sono stati oggetto di valutazione nello stabilire che i settori operativi aggregati hanno caratteristiche economiche similari; e |  |  |  |
|  |  | 1. i tipi di prodotti e servizi da cui ogni settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi. |  |  |  |
|  |  | Informazioni su utili e perdite, attività e passività per ogni settore oggetto di informativa |  |  |  |
|  | IFRS 8.23 | L’entità presenta l’ammontare degli utili e delle perdite per ogni settore oggetto di informativa. |  |  |  |
|  | IFRS 8.23 | L’entità indica il totale delle attività per ogni settore operativo oggetto di informativa se tale ammontare è regolarmente fornito al soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore (denominato nel principio come il “più alto livello decisionale operativo”). |  |  |  |
|  | IFRS 8.23 | L’entità presenta il totale delle passività per ogni settore oggetto di informativa se tale ammontare è regolarmente fornito al soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore (denominato nel principio come il “più alto livello decisionale operativo”). |  |  |  |
|  | IFRS 8.23 | L’entità fornisce le seguenti informazioni su ogni settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella determinazione dell’utile o della perdita di settore rivisto dal soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore, o che sono altrimenti presentati regolarmente al soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore, anche se non sono inclusi nella determinazione del dell’utile o della perdita di settore: |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi da clienti terzi; |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi da transazioni con altri settori operativi appartenenti alla medesima entità; |  |  |  |
|  |  | 1. interessi attivi o interessi netti (ed il fatto che siano netti); |  |  |  |
|  |  | L’entità presenterà gli interessi attivi separatamente dagli interessi passivi per ogni settore oggetto di informativa a meno che la maggioranza dei ricavi del settore derivi da interessi ed il soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore si basi principalmente sugli interessi netti per elaborare decisioni in merito all’allocazione delle risorse al settore. In tale situazione, l’entità può presentare gli interessi attivi al netto degli interessi passivi fornendo indicazioni che ha proceduto in tal modo. |  |  |  |
|  |  | 1. interessi passivi; |  |  |  |
|  |  | 1. svalutazioni ed ammortamenti; |  |  |  |
|  |  | 1. voci rilevanti di ricavo e di costo presentati in accordo con lo IAS 1.97; (punto 69) |  |  |  |
|  |  | 1. la quota di pertinenza dell’entità nell’utile o perdita di società collegate e di *joint venture* contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto; |  |  |  |
|  |  | 1. oneri o proventi per imposte sul reddito; e |  |  |  |
|  |  | 1. elementi non monetari rilevanti diversi da svalutazioni e ammortamenti. |  |  |  |
|  | IFRS 8.24 | L’entità presenta le seguenti informazioni con riferimento a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella determinazione delle attività di settore riviste dal soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore o che sono altrimenti presentate regolarmente a tale soggetto, anche se non sono inclusi nella determinazione delle attività del settore: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo delle partecipazioni in società collegate e *joint venture* contabilizzati in base al metodo del patrimonio netto; e |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi degli incrementi nelle attività non correnti diverse dagli strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività nette per benefici definiti e diritti derivanti da contratti assicurativi. |  |  |  |
|  |  | Valutazione |  |  |  |
|  | IFRS 8.25 | Gli importi relativi ad ogni voce di settore presentata sono quelli sono quelli inclusi nella determinazione dell’utile della perdita delle attività e delle passività del settore presentati al soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore e sulla base dei quali tale soggetto decide in merito all’allocazione delle risorse ai vari settori e valuta il rendimento degli stessi. |  |  |  |
|  | IFRS 8.25 | Rettifiche ed eliminazioni fatte per preparare il bilancio e per l’allocazione dei ricavi, dei costi, degli utili e delle perdite saranno inclusi nella valutazione dell’utile o della perdita del settore solo se sono inclusi nella determinazione dell’utile o della perdita di settore che è utilizzato dal soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore. Allo stesso modo, solo quelle attività e passività che sono utilizzati dal soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore saranno presentati con riferimento a tale settore. Se gli importi sono allocati all’utile o la perdita del settore oggetto di informativa, o alle attività e le passività di questo ultimo, tali importi saranno allocati su base ragionevole. |  |  |  |
|  | IFRS 8.26 | Se il soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore utilizza solo una misura/indicatore dell’utile o della perdita delle attività o delle passività del settore, le informazioni di settore sono presentate con riferimento a tale misura/indicatore. |  |  |  |
|  | IFRS 8.26 | Se il soggetto che prende operativamente le decisioni a livello di settore utilizza più di una misura/indicatore dell’utile o della perdita delle attività o delle passività del settore, le informazioni di settore saranno determinate sulla base dei principi di valutazione più coerenti con quelli impiegati per la determinazione degli importi presentati nel bilancio. |  |  |  |
|  | IFRS 8.27 | L’entità fornisce una spiegazione in merito alla determinazione dell’utile o della perdita di settore, delle attività e delle passività di ogni settore oggetto di informativa. L’entità, come minimo, deve fornire le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la base per la contabilizzazione delle transazioni tra settori oggetto di informativa; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura di qualsiasi differenza tra la valutazione degli utili e delle perdite dei settori oggetto di informativa e dell’utile o della perdita dell’entità ante oneri o proventi per imposte sul reddito e delle attività operative cessate (se non sono evidenziati dalle riconciliazioni descritte nel punto 390). Tali differenze possono includere principi contabili e principi per l’allocazione dei costi sostenuti centralmente e che sono necessarie al fine di comprendere l’informativa di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura di qualsiasi differenza tra la valutazione delle attività di settore e le attività dell’entità nel suo complesso (se non sono evidenti dalle riconciliazioni del punto 390). Tali differenze possono includere principi contabili e principi per l’allocazione di attività utilizzate congiuntamente e che sono necessarie al fine di comprendere l’informativa di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura di qualsiasi differenza tra la valutazione delle passività di settore presentate e le passività dell’entità nel suo complesso (se non sono evidenziati dalle riconciliazioni descritte nel punto 390). Tali differenze possono includere principi contabili e principi per l’allocazione di passività utilizzate congiuntamente e che sono necessarie al fine di comprendere l’informativa di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nelle metodologie di valutazione utilizzate per determinare l’utile o la perdita dei settori oggetto di informativa e l’effetto, se esiste, di tali cambiamenti sulla valutazione dell’utile o della perdita di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e l’effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica ai settori oggetto di informativa. Per esempio, l’entità potrebbe allocare l’ammortamento ad un settore senza allocare allo stesso le relative attività. |  |  |  |
|  |  | Riconciliazioni |  |  |  |
|  | IFRS 8.28 | L’entità fornisce le seguenti riconciliazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. tra il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa ed i ricavi dell’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. tra il totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa ed il totale dell’utile o della perdita dell’entità ante onere (provento) fiscale e delle attività operative cessate; |  |  |  |
|  |  | Tuttavia, se l’entità alloca ai settori oggetto di informativa voci quali oneri (proventi) fiscali, l’entità può riconciliare il totale degli utili o delle perdite dei settori con l’utile o la perdita dell’entità al netto di tali voci. |  |  |  |
|  |  | 1. tra il totale delle attività dei settori oggetto di informativa ed il totale delle attività dell’entità, se le attività sono presentate in accordo all’IFRS 8.23 (vedi punto 383); |  |  |  |
|  |  | 1. tra il totale delle passività dei settori oggetto di informativa ed il totale delle passività dell’entità se le passività dei settori sono presentate in accordo con l’IFRS 8.23; |  |  |  |
|  |  | 1. tra il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di informativa e l’importo corrispondente a livello di entità. |  |  |  |
|  | IFRS 8.28 | L’entità identifica separatamente e descrive tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti. |  |  |  |
|  | IFRS 8.28 | Per esempio, l’importo di ogni aggiustamento rilevante necessario per riconciliare l’utile o la perdita del settore oggetto di informativa all’utile o la perdita dell’entità derivante da diversi principi contabili dovrà essere identificato e spiegato separatamente. |  |  |  |
|  |  | Rideterminazione di informazioni precedentemente presentate |  |  |  |
|  | IFRS 8.29 | Se l’entità ha modificato la struttura organizzativa interna in un modo che determina una variazione nella composizione dei settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti presentate per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, sono state rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e il costo per la elaborazione non sia eccessivamente onerosa. |  |  |  |
|  |  | Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sia eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. A seguito di un cambiamento nella composizione dei settori, l’entità indicherà se ha rideterminato le voci corrispondenti dell’informativa di settore degli esercizi precedenti. |  |  |  |
|  | IFRS 8.30 | Se l’entità ha modificato la struttura organizzativa interna in un modo che determina una variazione nella composizione dei settori oggetto di informativa e se le informazioni presentate per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, non sono state rideterminate per riflettere il cambiamento, l’entità ha riportato, per l’esercizio in cui le modifiche si sono verificate, l’informativa di settore per l’esercizio corrente sulla base sia del nuovo che del vecchio criterio di suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili ed il costo per predisporle sarebbe eccessivo. |  |  |  |
|  |  | Informazioni a livello di entità |  |  |  |
|  | IFRS 8.31 | L’informativa a livello di entità nei punti 394-396 si applica a tutte le entità soggette all’IFRS 8, incluse quelle che hanno un solo settore oggetto di informativa. Queste informazioni devono essere presentate solo nella misura in cui non siano già state fornite come parte dell’informativa di settore richiesta dai punti 379-393. |  |  |  |
|  |  | Informazioni su prodotti e servizi |  |  |  |
|  | IFRS 8.32 | L’entità deve presentare i ricavi da clienti terzi per ogni prodotto o servizio, o gruppi omogenei di prodotti e servizi, a meno che le informazioni necessarie non sono disponibili e il costo per la loro predisposizione sarebbe eccessivo. In questo caso, tale fatto sarà indicato. |  |  |  |
|  |  | Gli importi presentati sono determinati sulla base delle informazioni finanziarie utilizzate per predisporre il bilancio dell’entità. |  |  |  |
|  |  | Informazioni in merito alle aree geografiche |  |  |  |
|  | IFRS 8.33 | L’entità ha presentato le seguenti informazioni per area geografica: |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi da clienti terzi: |  |  |  |
|  |  | i) attribuiti al paese in cui ha sede l’entità; |  |  |  |
|  |  | ii) attribuiti a tutti i paesi esteri, complessivamente considerati, da cui l’entità ottiene i propri ricavi; |  |  |  |
|  |  | iii) attribuiti ad un singolo paese estero, se i ricavi da clienti terzi sono rilevanti; e |  |  |  |
|  |  | iv) la base per l’attribuzione dei ricavi da clienti terzi ai singoli paesi. |  |  |  |
|  |  | 1. attività non correnti, diverse da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e diritti derivanti da contratti assicurativi, presenti: |  |  |  |
|  |  | i) nel paese in cui ha sede l’entità; |  |  |  |
|  |  | ii) in tutti i paesi esteri, complessivamente considerati, in cui l’entità detiene attività; e |  |  |  |
|  |  | iii) in un singolo paese estero, se le attività sono rilevanti. |  |  |  |
|  |  | 1. se le informazioni necessarie non sono disponibili ed il costo per predisporle sarebbe eccessivo, l’entità dà informativa di tale fatto. |  |  |  |
|  | IFRS 8.33 | Gli importi presentati in questo punto saranno determinati sulla base delle informazioni finanziarie utilizzate per predisporre il bilancio dell’entità. L’entità potrebbe predisporre dei subtotali delle informazioni geografiche per gruppi di paesi. |  |  |  |
|  |  | Informazioni sui maggiori clienti |  |  |  |
|  | IFRS 8.34 | Se i ricavi dalle transazioni con un singolo cliente esterno ammontano al 10% o più dei ricavi dell’entità, l’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. tale fatto; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo complessivo dei ricavi per ogni suddetto cliente; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’identificazione del settore o dei settori a cui competono tali ricavi. |  |  |  |
|  | IFRS 8.34 | L’entità non è tenuta a comunicare l’identità di un cliente importante o l’importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini dell’IFRS 8, un gruppo di entità, che l’entità che redige il bilancio sa essere soggette ad un controllo comune, devono essere considerate come un cliente unico ed entità, che l’entità sa essere soggette al controllo di un governo (nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o estero), devono essere considerate come un cliente unico. |  |  |  |
|  |  | IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI |  |  |  |
|  | IAS 16.42,  IAS 12.65 | L’entità ha indicato gli effetti delle imposte sul reddito, se esistenti, risultanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari in conformità allo IAS 12. |  |  |  |
|  | IAS 16.73 | Sono state date le seguenti informazioni per ogni classe di immobili, impianti e macchinari: |  |  |  |
|  |  | 1. i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo; |  |  |  |
|  |  | 1. i criteri di ammortamento impiegati; |  |  |  |
|  |  | 1. le vite utili o le aliquote di ammortamento impiegate; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla data di chiusura dell’esercizio riportante: |  |  |  |
|  |  | i) incrementi; |  |  |  |
|  |  | ii) attività classificate come possedute per la vendita o inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità con l’IFRS 5 e altre dismissioni; |  |  |  |
|  |  | iii) acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  |  | iv) incrementi o decrementi derivanti nel corso dell’esercizio da rivalutazioni (secondo quanto previsto dallo IAS 16 paragrafi 31, 39 e 40) e da perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate/riversate nelle/dalle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36; |  |  |  |
|  |  | v) perdite per riduzione di valore (qualora esistano) rilevate nell’utile/(perdita) d’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36; |  |  |  |
|  |  | vi) perdite per riduzione di valore (qualora esistano) riversate nell’utile/(perdita) d’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36; |  |  |  |
|  | IAS 16.75 | vii) ammortamento (iscritto come costo nell’utile/(perdita) d’esercizio o rilevato come componente del costo di altre attività); |  |  |  |
|  |  | viii) differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio di una gestione estera in una diversa moneta di presentazione e altre conversioni di operazioni in valuta nella moneta di presentazione dell’entità; |  |  |  |
|  |  | ix) altri movimenti. |  |  |  |
|  | IAS 16.78 | In aggiunta alle informazioni richieste dallo IAS 16.73(e)(iv)-(vi), l’entità deve fornire specifica informativa su immobili, impianti e macchinari per i quali sono state rilevate perdite per riduzione di valore in conformità allo IAS 36. |  |  |  |
|  | IAS 16.74 | Sono state date le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. l’esistenza e l’ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari. |  |  |  |
|  | IAS 16.74A | Se non presentati separatamente nel prospetto del conto economico complessivo, il bilancio deve inoltre indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo del rimborso da parte di terzi imputato nell’utile/(perdita) d’esercizio per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi; e |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi dei proventi e dei costi rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio in conformità al paragrafo 20 A che sono relativi a elementi prodotti che non sono il risultato di attività ordinarie dell’entità, e quali voci del prospetto di conto economico complessivo includono tali proventi e costi. |  |  |  |
|  | IAS 16.77 | Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rivalutati sono state indicate le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la data della rivalutazione; |  |  |  |
|  |  | 1. se è stato utilizzato un perito indipendente; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. [eliminato]; |  |  |  |
|  |  | 1. per ogni classe di immobili, impianti e macchinari rivalutati, il valore che sarebbe stato iscritto in bilancio se le attività fossero state iscritte al costo; |  |  |  |
|  |  | 1. la riserva di rivalutazione, con indicazione delle variazioni d’esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo ai soci. |  |  |  |
|  | IAS 16.79 | Sono state date le seguenti informazioni (facoltative, ma comunque incoraggiate): |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore lordo contabile di immobili, impianti e macchinari totalmente ammortizzati e ancora in uso; |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile di immobili, impianti e macchinari non più in uso e non classificati come posseduti per la vendita in accordo con l’IFRS 5; e |  |  |  |
|  |  | 1. quando viene adottato il modello del costo, il *fair value* di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile. |  |  |  |
|  |  | Accantonamenti, passività e attività potenziali |  |  |  |
|  | IAS 37.92 | In casi estremamente rari, l’indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste relativamente ad accantonamenti, passività e attività potenziali potrebbe pregiudicare seriamente la posizione della società in una controversia con terzi sulla materia alla base dell’accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l’entità indicherà: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura generale della vertenza; e |  |  |  |
|  |  | 1. il fatto che, e il motivo per cui, l’informazione non è stata indicata. |  |  |  |
|  |  | Accantonamenti |  |  |  |
|  | IAS 37.84 | Per ogni classe di accantonamenti (non sono richieste informazioni comparative), sono state fornite le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile di inizio e fine esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell’esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati contro il fondo) durante l’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. gli incrementi durante l’esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l’effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione. |  |  |  |
|  | IAS 37.85 | Per ogni classe di accantonamenti sono state fornite le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. una breve descrizione della natura dell’obbligazione e la tempistica prevista per l’uscita di benefici economici che ne risulta; |  |  |  |
|  | IAS 37.49 | 1. un’indicazione delle incertezze relative all’ammontare o alla tempistica di tali flussi in uscita. Laddove risulti necessario al fine di fornire adeguate informazioni, l’entità deve evidenziare le principali ipotesi formulate su fatti futuri, (vedi IAS 37.48-50 per ulteriori indicazioni); e |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l’ammontare di ciascuna attività rilevata per l’indennizzo atteso. |  |  |  |
|  |  | Passività potenziali |  |  |  |
|  | IAS 37.86  IAS 37.91 | A meno che la probabilità di un flusso in uscita per estinguere l’obbligazione sia remota, l’entità ha evidenziato per ciascuna classe di passività potenziale alla data di chiusura dell’esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. una breve descrizione della natura della passività potenziale; |  |  |  |
|  | IAS 37.36 | 1. una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni relative alla valutazione degli accantonamenti (secondo lo IAS 37.36-52); |  |  |  |
|  |  | 1. una indicazione delle incertezze relative all’ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun flusso in uscita; |  |  |  |
|  |  | 1. la probabilità di ciascun indennizzo; e |  |  |  |
|  | IAS 37.91 | 1. se qualcuna delle informazioni sopra indicate in a) - d) non è fornita, il fatto per cui non è stato possibile farlo. |  |  |  |
|  | IAS 37.88 | Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l’entità ha fornito l’informativa richiesta dai punti 407-409 in maniera tale da mostrare il collegamento tra l’accantonamento e la passività potenziale. |  |  |  |
|  |  | Attività potenziali |  |  |  |
|  | IAS 37.89  IAS 37.91 | Quando si ritiene probabile che vi sarà un beneficio economico, l’entità ha presentato: |  |  |  |
|  |  | 1. una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di chiusura dell’esercizio; e |  |  |  |
|  | IAS 37.36 | 1. ove possibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti (IAS 37.36-52); |  |  |  |
|  | IAS 37.91 | 1. se qualcuna delle informazioni sopra indicate in a) - b) non è fornita, il fatto per cui non è stato possibile farlo. |  |  |  |
|  |  | Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini E BONIFICHE ambientali |  |  |  |
|  | IFRIC 5.4 | IFRIC 5 si applica ai bilanci dell’entità che detiene interessenze in fondi per smantellamenti che hanno le seguenti caratteristiche:  a) le attività sono amministrate separatamente (sia se detenute in un’entità separata, che come attività separate all’interno di un’altra entità); e  b) il diritto dell’entità partecipante ad accedere alle attività è limitato. |  |  |  |
|  | IFRIC 5.11 | L’entità (partecipante) ha fornito informazioni circa la natura della sua interessenza in un fondo ed eventuali limiti ad accedere alle attività del fondo. |  |  |  |
|  | IFRIC 5.10 IFRIC 5.12 IAS 37.86 | Quando l’entità (partecipante) ha un’obbligazione di fare eventuali contribuzioni addizionali che non è iscritta come passività, ha fornito l’informativa richiesta dallo IAS 37.86 (vedi punto 409). |  |  |  |
|  | IFRIC 5.9 IFRIC 5.13 IAS 37.85 | Quando l’entità (partecipante) rileva la sua interessenza nel fondo in conformità all’IFRIC 5.9, ha fornito l’informativa richiesta dallo IAS 37.85(c) (vedi punto 408). |  |  |  |
|  |  | Parti correlate |  |  |  |
|  | IAS 24.3 | Le disposizioni relative all’informativa richiesta dallo IAS 24 con riferimento ai rapporti, alle operazioni con parti correlate e ai relativi saldi in essere con parti correlate, inclusi gli impegni, si applicano al bilancio consolidato ma anche al bilancio separato di una controllante o di un investitore con controllo congiunto, o influenza notevole su un’entità partecipata esposta in bilancio in conformità all’IFRS 10 o allo IAS 27*.* |  |  |  |
|  | IAS 24.4 | Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità del gruppo è data informativa nel bilancio separato dell’entità. Le operazioni con parti correlate e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati nella redazione del bilancio consolidato di gruppo. |  |  |  |
|  | IAS 24.24 | Gli elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente, salvo quando un’indicazione separata sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell’entità. |  |  |  |
|  | IAS 24.13 | Sono state indicate le relazioni fra la controllante e le proprie controllate a prescindere dal fatto che ci siano state operazioni fra queste parti correlate. |  |  |  |
|  | IAS 24.15 | La richiesta di indicare i rapporti con parti correlate tra una controllante e le proprie controllate è in aggiunta all’informativa richiesta dall’IFRS 12 e dallo IAS 27. |  |  |  |
|  | IAS 24.13 | L’entità ha fornito le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la ragione sociale della controllante dell’entità; |  |  |  |
|  |  | 1. se diversa, quella della controllante ultima; o |  |  |  |
|  |  | 1. se né la controllante dell’entità, né la controllante ultima redigono un bilancio disponibile al pubblico, il nome dell’entità controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio. |  |  |  |
|  | IAS 24.17 | L’entità ha indicato, relativamente ai dirigenti con responsabilità strategiche, il totale delle retribuzioni e il dettaglio delle seguenti categorie: |  |  |  |
|  |  | 1. benefici a breve termine per i dipendenti; |  |  |  |
|  |  | 1. benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; |  |  |  |
|  |  | 1. altri benefici a lungo termine; |  |  |  |
|  |  | 1. benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, e |  |  |  |
|  |  | 1. pagamenti basati su azioni. |  |  |  |
|  | IAS 24.17A | Se l’entità ha ottenuto i servizi di direzione con responsabilità strategiche da un’altra entità (solitamente denominata “*management company*” o “entità dirigente”), l’entità non è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dallo IAS 24.17 (vedi punto precedente) con riferimento alle retribuzioni corrisposte dalla “*management company*” ai propri dipendenti e amministratori. |  |  |  |
|  | IAS 24.18 | Se ci sono state operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, l’entità ha indicato, le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura del rapporto con la parte correlata, e |  |  |  |
|  |  | 1. le informazioni relative a tali operazioni e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio, includendo come minimo, quanto segue: |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare delle transazioni; |  |  |  |
|  |  | 1. l’ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e |  |  |  |
|  |  | (i) le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e |  |  |  |
|  |  | (ii) i dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta; |  |  |  |
|  |  | 1. gli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità relativi ai saldi in essere; e |  |  |  |
|  |  | 1. la perdita rilevata nell’esercizio, relativa a crediti inesigibili o di dubbia esigibilità dovuti da parti correlate. |  |  |  |
|  | IAS 24.18A | L’entità ha indicato l’ammontare complessivo dei costi sostenuti per i servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti dalla “*management company*”. |  |  |  |
|  | IAS 24.19 | L’entità ha indicato le informazioni richieste dallo IAS 24.18, separatamente per ognuna delle seguenti categorie: |  |  |  |
|  |  | 1. controllante; |  |  |  |
|  |  | 1. entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole sull’entità stessa; |  |  |  |
|  |  | 1. controllate; |  |  |  |
|  |  | 1. collegate; |  |  |  |
|  |  | 1. *joint venture* in cui l’entità è una società partecipante; |  |  |  |
|  |  | 1. dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità e della sua controllante; e |  |  |  |
|  |  | 1. altre parti correlate. |  |  |  |
|  | IAS 24.21 | L’entità ha indicato, per esempio, le seguenti transazioni, se effettuate con parti correlate: |  |  |  |
|  |  | 1. acquisti o vendite di prodotti (finiti o semilavorati); |  |  |  |
|  |  | 1. acquisti o vendite di immobili e altre attività; |  |  |  |
|  |  | 1. prestazione o ottenimento di servizi; |  |  |  |
|  |  | 1. leasing; |  |  |  |
|  |  | 1. trasferimenti per ricerca e sviluppo; |  |  |  |
|  |  | 1. trasferimenti a titolo di licenza; |  |  |  |
|  |  | 1. trasferimenti a titolo di finanziamento (compresi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura); |  |  |  |
|  |  | 1. clausole di garanzia o pegno; |  |  |  |
|  |  | 1. impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti non (pienamente) eseguiti (rilevati e non rilevati); e |  |  |  |
|  | IAS.37.3 | Lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* definisce i contratti non (pienamente) eseguiti come contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. |  |  |  |
|  |  | 1. estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di quella parte correlata. |  |  |  |
|  | IAS 24.23 | È stata data informativa che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni tra parti indipendenti, solo se tali termini possono essere comprovati. |  |  |  |
|  | IAS 24.25 | L’entità è dispensata dai requisiti informativi di cui allo IAS 24.18 (vedi punto 420) relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, nel caso di:  a) un ente governativo che detiene il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; e  b) un’altra entità che è una parte correlata perché lo stesso ente governativo ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sia sull’entità che redige il bilancio sia sull’altra entità. |  |  |  |
|  | IAS 24.26 | L’entità che applica l’esenzione di cui al paragrafo IAS 24.25 ha dato indicazione delle seguenti informazioni in merito alle operazioni ed ai relativi saldi in essere: |  |  |  |
|  |  | 1. la denominazione dell’ente governativo e la natura del proprio rapporto con l’entità che redige il bilancio (ossia controllo, controllo congiunto o influenza notevole); |  |  |  |
|  |  | 1. le informazioni che seguono, con un livello di dettaglio sufficiente a consentire agli utilizzatori del bilancio dell’entità di comprendere l’effetto sul bilancio delle operazioni con parti correlate poste in essere: |  |  |  |
|  |  | i) la natura e il valore di ciascuna operazione individualmente significativa; e |  |  |  |
|  |  | ii) per le altre operazioni che sono rilevanti collettivamente, ma non singolarmente, un’indicazione qualitativa o quantitativa della loro entità. Le tipologie di operazioni comprendono quelle indicate al paragrafo IAS 24.21 (vedi punto 423). |  |  |  |
|  | IAS 24.27 | Nell’esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo IAS 24.26(b), l’entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell’operazione, quali ad esempio:  a) la significatività in termini di dimensione;  b) se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;  c) se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l’acquisto o la vendita di attività aziendali;  d) se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;  e) se è comunicata all’alta dirigenza;  f) se è soggetta all’approvazione degli azionisti. |  |  |  |
|  |  | Ricavi provenienti da contratti con i clienti |  |  |  |
|  |  | **ESPOSIZIONE IN BILANCIO** |  |  |  |
|  | IFRS  15.105 | Se l'una o l'altra parte del contratto ha adempiuto le sue obbligazioni, l'entità ha presentato il contratto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come attività derivante da contratto o passività derivante da contratto, in funzione del rapporto tra la prestazione dell'entità e il pagamento del cliente. |  |  |  |
|  |  | L'entità ha presentato separatamente come credito i diritti incondizionati al corrispettivo. |  |  |  |
|  |  | **INFORMATIVA** |  |  |  |
|  | IFRS 15.110 | L'obiettivo delle disposizioni in materia di informativa è che l'entità fornisca informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dai contratti con i clienti. Per conseguire questo obiettivo, l'entità deve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti i seguenti elementi  a) i contratti da essa conclusi con i clienti (cfr. i paragrafi 113-122 dell’IFRS 15);  b) i giudizi significativi, e gli eventuali cambiamenti di giudizio, formulati ai fini dell'applicazione dell’IFRS 15 a detti contratti (cfr. paragrafi 123-126 dell’IFRS 15) e  c) le attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire i contratti con i clienti conformemente al paragrafo 91 o 95 dell’IFRS 15 (cfr. paragrafi 127-128 dell’IFRS 15). |  |  |  |
|  | IFRS 15.111 | L'entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l'obiettivo informativo e l'enfasi da porre su ciascuno degli obblighi informativi. Deve aggregare o disaggregare le informazioni, in materia tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche sostanzialmente diverse. |  |  |  |
|  | IFRS 15.112 | L'entità non è tenuta a fornire informazioni secondo l’IFRS 15 se le ha fornite in conformità ad un altro Principio. |  |  |  |
|  |  | **Contratti con i clienti** |  |  |  |
|  | IFRS 15.113 | L'entità deve fornire tutti i seguenti importi relativi all'esercizio, a meno che detti importi siano esposti separatamente nel prospetto di conto economico complessivo conformemente ad altri Principi: |  |  |  |
|  |  | 1. i ricavi rilevati a titolo dei contratti con i clienti, che l'entità deve fornire separatamente dalle altre fonti di ricavi, e |  |  |  |
|  |  | 1. eventuali perdite per riduzione di valore rilevate (in conformità all'IFRS 9) su crediti o attività derivanti da contratto provenienti dai contratti conclusi dall'entità con i clienti, che l'entità deve comunicare separatamente rispetto alle perdite per riduzione di valore derivanti da altri contratti. |  |  |  |
|  |  | *Disaggregazione dei ricavi* |  |  |  |
|  | IFRS 15.114 | L'entità deve disaggregare i ricavi rilevati derivanti dai contratti con i clienti in categorie che illustrino in che modo i fattori economici incidano sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari. L'entità deve applicare le indicazioni fornite ai paragrafi B87-B89 dell’IFRS 15 quando seleziona le categorie da utilizzare per la disaggregazione dei ricavi. |  |  |  |
|  | IFRS 15.115 | Inoltre, l'entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere la relazione tra le informazioni fornite sui ricavi disaggregati (conformemente al paragrafo IFRS 15.114) e le informazioni sui ricavi fornite per ciascun settore oggetto di informativa, se l'entità applica l'IFRS 8 *Settori operativi*. |  |  |  |
|  | IFRS 15.B87 | Il paragrafo IFRS 15.114 impone all'entità di disaggregare i ricavi provenienti dai contratti con i clienti in categorie che illustrano in che modo i fattori economici incidono sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari. Di conseguenza la misura della disaggregazione dei ricavi dell'entità ai fini del presente obbligo di informazione dipende dai fatti e dalle circostanze relativi ai contratti che l'entità ha concluso con i clienti. È possibile che alcune entità debbano utilizzare più di un tipo di categoria per soddisfare l'obiettivo della disaggregazione dei ricavi di cui al paragrafo IFRS 15.114. Altre entità possono soddisfare l'obiettivo utilizzando un solo tipo di categoria per disaggregare i ricavi. |  |  |  |
|  | IFRS 15.B88 | Quando sceglie il tipo di categoria (o i tipi di categorie) da utilizzare per disaggregare i ricavi, l'entità deve tener conto del modo in cui le informazioni sui ricavi dell'entità sono state presentate ad altri fini, in particolare per quanto riguarda:  a) le informazioni fornite al di fuori del bilancio (per esempio nei comunicati stampa sugli utili, nelle relazioni annuali o nelle presentazioni destinate agli investitori);  b) le informazioni soggette periodicamente al riesame del più alto livello decisionale operativo ai fini della valutazione della performance economico-finanziaria dei settori operativi e  c) altre informazioni analoghe ai tipi di informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), e che sono utilizzate dall'entità o dagli utilizzatori del bilancio dell'entità per valutare il risultato economico dell'entità o per prendere decisioni in materia di assegnazione delle risorse. |  |  |  |
|  | IFRS 15.B89 | Tra gli esempi di categorie che potrebbero essere appropriate potrebbero rientrare, tra l'altro, tutte le seguenti:  a) tipo di bene o servizio (per esempio, principali linee di prodotti);  b) regione geografica (per esempio, paesi o regioni);  c) mercato o tipo di cliente (per esempio, clienti del settore pubblico e clienti del settore privato);  d) tipo di contratto (per esempio, contratti a prezzo fisso e contratti *time & materials*);  e) durata del contratto (per esempio, contratti a breve termine e contratti a lungo termine);  f) termini di trasferimento dei beni o servizi (per esempio, ricavi derivanti da beni o servizi trasferiti al cliente in un determinato momento o ricavi derivanti da beni o servizi trasferiti nel corso del tempo) e  g) canali di vendita (per esempio, beni venduti direttamente ai clienti e beni venduti tramite intermediari). |  |  |  |
|  |  | *Saldi del contratto* |  |  |  |
|  | IFRS 15.116 | L'entità deve fornire tutte le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. i saldi d’apertura e di chiusura dei crediti, delle attività derivanti da contratti e delle passività derivanti da contratti provenienti da contratti con i clienti, se non altrimenti presentati o forniti separatamente; |  |  |  |
|  |  | 1. i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio inclusi nel saldo d’apertura delle passività derivanti da contratti all'inizio dell'esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio derivanti da obbligazioni di fare adempiute (o parzialmente adempiute) in esercizi precedenti (per esempio, modifiche del prezzo dell'operazione). |  |  |  |
|  | IFRS 15.117 | L'entità deve spiegare il rapporto tra il momento in cui essa adempie le sue obbligazioni di fare [cfr. paragrafo IFRS 15.119, lettera a)] e i termini abituali del pagamento [cfr. paragrafo IFRS 15.119, lettera b)], e gli effetti che ne derivano sui saldi delle attività e delle passività derivanti da contratti. A sostegno della spiegazione possono essere utilizzate informazioni qualitative. |  |  |  |
|  | IFRS 15.118 | L'entità deve spiegare le variazioni significative dei saldi delle attività e delle passività derivanti da contratti nel corso dell'esercizio. A sostegno della spiegazione possono essere utilizzate informazioni qualitative e quantitative. Come esempi dei cambiamenti che interessano i saldi delle attività e passività derivanti da contratti dell'entità si possono citare i seguenti: |  |  |  |
|  |  | 1. i cambiamenti dovuti alle aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  |  | 1. gli adeguamenti dei ricavi su base cumulativa che incidono sulle corrispondenti attività derivanti da contratto o passività derivanti da contratto, in particolare gli adeguamenti dovuti a una modifica della valutazione dei progressi, a una modifica della stima del prezzo dell'operazione (inclusa l'eventuale modifica della valutazione riguardante la limitazione della stima del corrispettivo variabile) o a una modifica del contratto; |  |  |  |
|  |  | 1. la riduzione di valore dell'attività derivante da contratto; |  |  |  |
|  |  | 1. la modifica dei tempi necessari perché il diritto al corrispettivo diventi incondizionato (vale a dire, perché l'attività derivante da contratto sia riclassificata come credito), e |  |  |  |
|  |  | 1. la modifica dei tempi necessari perché l'obbligazione di fare sia adempiuta (ossia per la rilevazione dei ricavi provenienti da una passività derivante da contratto). |  |  |  |
|  |  | *Obbligazione di fare* |  |  |  |
|  | IFRS 15.119 | L'entità deve fornire informazioni in merito alle sue obbligazioni di fare nei contratti con i clienti, compresa la descrizione di tutti gli elementi seguenti: |  |  |  |
|  |  | 1. il momento in cui di norma l'entità adempie le obbligazioni di fare (per esempio alla spedizione, alla consegna, man mano che i servizi vengono prestati o al completamento del servizio), ivi compreso nel quadro di accordi di vendita con consegna differita; |  |  |  |
|  |  | 1. le condizioni di pagamento significative (per esempio, in che momento il pagamento è di norma dovuto, se il contratto comprende una componente di finanziamento significativa, se l'importo del corrispettivo è variabile e se la stima del corrispettivo variabile è di norma soggetta a limitazione conformemente ai paragrafi 56-58 dell’IFRS 15); |  |  |  |
|  |  | 1. la natura dei beni o servizi che l'entità ha promesso di trasferire, indicando se le obbligazioni di fare consistono nel provvedere affinché sia una terza parte a trasferire beni o servizi (ossia quando l'entità agisce in qualità di rappresentante); |  |  |  |
|  |  | 1. le obbligazioni in materia di rese e di rimborsi e altre obbligazioni analoghe e |  |  |  |
|  |  | 1. i tipi di garanzie e le relative obbligazioni. |  |  |  |
|  |  | *Prezzo dell'operazione assegnato alle rimanenti obbligazioni di fare* |  |  |  |
|  | IFRS 15.120 | L'entità deve comunicare le seguenti informazioni relative alle sue rimanenti obbligazioni di fare: |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo aggregato del prezzo dell'operazione assegnato alle obbligazioni di fare non adempiute (o parzialmente adempiute) alla data di chiusura dell'esercizio, e |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione in cui l'entità precisa quando prevede di rilevare come ricavo l'importo comunicato conformemente al paragrafo IFRS 15.120, lettera a), che l'entità deve comunicare secondo una delle seguenti modalità: |  |  |  |
|  |  | 1. su base quantitativa, utilizzando gli intervalli temporali più adeguati alla durata delle rimanenti obbligazioni di fare; o |  |  |  |
|  |  | 1. utilizzando informazioni qualitative. |  |  |  |
|  | IFRS 15.121 | Come espediente pratico, l'entità non è tenuta a fornire le informazioni di cui al paragrafo IFRS 15.120 per l'obbligazione di fare, se è soddisfatta l'una o l'altra delle seguenti condizioni: |  |  |  |
|  |  | 1. l'obbligazione di fare rientra in un contratto la cui durata iniziale prevista non è superiore a un anno, o |  |  |  |
|  |  | 1. l'entità rileva i ricavi generati dall'adempimento dell'obbligazione di fare in conformità al paragrafo B16 dell’IFRS 15. |  |  |  |
|  | IFRS 15.122 | L'entità deve fornire una spiegazione qualitativa in cui precisa se applica l'espediente pratico di cui al paragrafo IFRS 15.121 e se eventuali corrispettivi provenienti da contratti con i clienti non sono inclusi nel prezzo dell'operazione e, quindi, non sono inclusi nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo IFRS 15.120. Per esempio, la stima del prezzo dell'operazione non dovrebbe includere la stima dell'importo del corrispettivo variabile soggetta a limitazione (cfr. paragrafi 56-58 dell’IFRS 15). |  |  |  |
|  |  | **Giudizi importanti formulati ai fini dell'applicazione dell’IFRS 15** |  |  |  |
|  | IFRS 15.123 | L'entità deve indicare i giudizi, e le modifiche apportate agli stessi, formulati ai fini dell'applicazione dell’IFRS 15 che hanno un impatto significativo sulla determinazione dell'importo e della tempistica dei ricavi provenienti da contratti con i clienti. In particolare, l'entità deve illustrare i giudizi, e le modifiche apportate agli stessi, formulati per determinare i due elementi seguenti: |  |  |  |
|  |  | 1. i termini per l'adempimento delle obbligazioni di fare (cfr. paragrafi 124-125 dell’IFRS 15), e |  |  |  |
|  |  | 1. il prezzo dell'operazione e gli importi assegnati alle obbligazioni di fare (cfr. paragrafo 126 dell’IFRS 15). |  |  |  |
|  |  | *Determinazione dei termini per l'adempimento delle obbligazioni di fare* |  |  |  |
|  | IFRS 15.124 | Per le obbligazioni di fare adempiute nel corso del tempo, l'entità deve fornire entrambi i seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | 1. i metodi usati per rilevare i ricavi (per esempio la descrizione dei metodi basati sugli output o dei metodi basati sugli input utilizzati e del modo in cui sono applicati); e |  |  |  |
|  |  | 1. la spiegazione del perché i metodi utilizzati consentono di rispecchiare fedelmente il trasferimento dei beni o servizi. |  |  |  |
|  | IFRS 15.125 | Per le obbligazioni di fare adempiute in un determinato momento, l'entità deve indicare i giudizi significativi formulati per valutare il momento in cui il cliente acquisisce il controllo dei beni o servizi promessi. |  |  |  |
|  |  | *Determinazione del prezzo dell'operazione e degli importi assegnati alle obbligazioni di fare* |  |  |  |
|  | IFRS 15.126 | L'entità deve fornire informazioni sui metodi, gli input e le ipotesi utilizzati per tutti i seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | 1. la determinazione del prezzo dell'operazione, il che comprende, tra l'altro, la stima del corrispettivo variabile, l'adeguamento del corrispettivo per tenere conto degli effetti del valore temporale del denaro e la valutazione del corrispettivo non monetario; |  |  |  |
|  |  | 1. la valutazione dell'esistenza di una limitazione della stima del corrispettivo variabile; |  |  |  |
|  |  | 1. la ripartizione del prezzo dell'operazione, compresa la stima dei prezzi di vendita a sé stanti dei beni o servizi promessi e l'assegnazione degli sconti e del corrispettivo variabile ad una specifica parte del contratto (ove applicabile); e |  |  |  |
|  |  | 1. la valutazione delle obbligazioni in materia di rese e di rimborsi e di altre obbligazioni analoghe. |  |  |  |
|  |  | **Attività rilevate a titolo dei costi di ottenimento o dei costi di esecuzione del contratto con il cliente** |  |  |  |
|  | IFRS 15.127 | L'entità deve descrivere entrambi i seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | 1. i giudizi formulati per determinare l'importo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire il contratto con il cliente (conformemente al paragrafo 91 o 95 dell’IFRS 15), e |  |  |  |
|  |  | 1. il metodo utilizzato per il calcolo dell'ammortamento per ogni esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 15.128 | L'entità deve fornire tutte le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. i saldi di chiusura delle attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento o l'esecuzione del contratto con il cliente (conformemente al paragrafo 91 o 95 dell’IFRS 15), per le principali categorie di attività (per esempio, costi sostenuti per ottenere il contratto con il cliente, costi anteriori alla conclusione del contratto, costi di predisposizione del contratto); e |  |  |  |
|  |  | 1. l'importo dell'ammortamento e delle eventuali perdite per riduzione di valore rilevate nell'esercizio. |  |  |  |
|  |  | **Espedienti pratici** |  |  |  |
|  | IFRS 15.129 | Se sceglie di applicare l'espediente pratico previsto al paragrafo IFRS 15.63 (relativo all'esistenza di una componente di finanziamento significativa) o al paragrafo IFRS 15.94 (relativo ai costi incrementali per l'ottenimento del contratto), l'entità è tenuta a indicarlo. |  |  |  |
|  |  | Accordi per servizi in concessione |  |  |  |
|  | SIC 29.1  SIC 29.6 SIC 29.7 | L’entità (Operatore in concessione, concessionario) può entrare in un accordo con un’altra entità (Concedente) per fornire servizi che danno pubblico accesso alle maggiori strutture economiche e sociali. Tutti gli aspetti degli accordi per servizi in concessione dovrebbero essere considerati nella determinazione dell’appropriata informativa da inserire nelle note al bilancio. Se l’entità è il concessionario o il concedente, l’entità ha fornito le seguenti informazioni per ogni periodo e per ciascun accordo per servizi in concessione o classe di accordi per servizi in concessione: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dell’accordo; |  |  |  |
|  |  | 1. le condizioni dell’accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l’importo, la tempistica e la certezza dei futuri flussi finanziari (come il periodo della concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo e la rinegoziazione sono determinati); |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e la portata di: |  |  |  |
|  |  | * i diritti a usare determinate attività; |  |  |  |
|  |  | * le obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi; |  |  |  |
|  |  | * le obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari; |  |  |  |
|  |  | * le obbligazioni a consegnare o i diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione; |  |  |  |
|  |  | * le opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell’accordo; |  |  |  |
|  |  | * altri diritti e obbligazioni. |  |  |  |
|  |  | 1. i cambiamenti dell’accordo avvenuti nel corso del periodo; |  |  |  |
|  |  | 1. come è stato classificato l’accordo per servizi in concessione; e |  |  |  |
|  | SIC 29.6A | 1. l’importo dei ricavi degli utili e delle perdite rilevati nel periodo derivanti dallo scambio di servizi di costruzione per un’attività finanziaria o in un’attività immateriale. |  |  |  |
|  |  | Pagamenti basati su azioni |  |  |  |
|  | IFRS 2.45 | L’entità con accordi per pagamenti basati su azioni sostanzialmente simili può presentare le informazioni richieste nell’IFRS 2.45 a) su base aggregata, a meno che una informativa separata sia necessaria per consentire agli utilizzatori dei bilanci di comprendere la natura e l’estensione degli accordi per pagamenti basati su azioni che erano in essere durante il periodo. |  |  |  |
|  | IFRS 2.44  IFRS 2.45 | L’entità ha fornito le informazioni tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l’estensione degli accordi di pagamento basati su azioni, indicando almeno i seguenti punti: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come: |  |  |  |
|  |  | * le condizioni di maturazione; |  |  |  |
|  |  | * il termine massimo delle opzioni assegnate; e |  |  |  |
|  |  | * il metodo di regolamento (es. per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). |  |  |  |
|  |  | 1. il numero e i prezzi medi ponderati d’esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni: |  |  |  |
|  |  | * in circolazione all’inizio dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | * assegnate durante l’esercizio; |  |  |  |
|  |  | * annullate durante l’esercizio; |  |  |  |
|  |  | * esercitate durante l’esercizio; |  |  |  |
|  |  | * scadute durante l’esercizio; |  |  |  |
|  |  | * in circolazione alla fine dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | * esercitabili alla fine dell’esercizio. |  |  |  |
|  |  | 1. per le opzioni su azioni esercitate durante l’esercizio il prezzo medio ponderato delle azioni alla data dell’esercizio. Qualora le azioni fossero state esercitate su base regolare durante l’esercizio, l’entità può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. per le opzioni su azioni in essere alla fine dell’esercizio l’entità ha indicato le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | * l’intervallo dei valori dei prezzi di esercizio; e |  |  |  |
|  |  | * la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. |  |  |  |
|  | IFRS 2.45 | Laddove l’intervallo del prezzo di esercizio sia ampio, le opzioni in essere saranno divise in intervalli che siano significativi per valutare la quantità e le tempistiche delle eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all’atto dell’esercizio di quelle opzioni. |  |  |  |
|  | IFRS 2.46  IFRS 2.47 | Se l’entità ha valutato il *fair value* dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità indirettamente, facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, l’entità ha fornito almeno le seguenti informazioni tali da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l’esercizio: |  |  |  |
|  |  | 1. per le opzioni su azioni assegnate durante l’esercizio, il *fair value* medio ponderato di tali opzioni alla data di valutazione e l’informazione di come il *fair value* è stato valutato, incluso: |  |  |  |
|  | IFRS 2.6A | Nell’applicare l’IFRS 2 il *fair value* è valutato in accordo con le disposizioni di questo principio e non dell’IFRS 13. |  |  |  |
|  |  | * il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni; |  |  |  |
|  |  | * i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell’opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l’indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato; |  |  |  |
|  |  | * la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e |  |  |  |
|  |  | * se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell’assegnazione di opzioni è stata incorporata nella valutazione del *fair value* come nel caso di condizioni di mercato. |  |  |  |
|  |  | 1. per altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l’esercizio (es. diversi dalle opzioni su azioni): |  |  |  |
|  |  | * il numero di strumenti rappresentativi di capitale alla data di valutazione; |  |  |  |
|  |  | * il *fair value* medio ponderato di tali strumenti rappresentativi di capitale; e |  |  |  |
|  |  | * informazioni su come il *fair value* è stato calcolato alla data di valutazione, tra cui: come è stato determinato, nel caso non sia stato valutato sulla base di prezzi di mercato disponibili; se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati e se e con quale modalità altre caratteristiche degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sono state incorporate nella valutazione. |  |  |  |
|  |  | 1. per gli accordi di pagamento basati su azioni che siano stati modificati durante l’esercizio: |  |  |  |
|  |  | * una spiegazione di tali modifiche; |  |  |  |
|  |  | * il *fair value* incrementale assegnato (come risultato di tali modifiche); e |  |  |  |
|  |  | * informazioni sulle modalità di valutazione del *fair value* incrementativo assegnato, coerentemente con le disposizioni definite ai punti a) e b) sopra, quando applicabile. |  |  |  |
|  | IFRS 2.46  IFRS 2.48 | Se l’entità ha valutato direttamente il *fair value* dei beni o servizi ricevuti nell’esercizio, l’entità ha fornito un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del *fair value* di tali beni o servizi (es. se è stato valutato in base a un prezzo di mercato di tali beni o servizi). |  |  |  |
|  | IFRS 2.49 | Nel caso in cui le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale coinvolgano soggetti diversi dai dipendenti e l’entità ritenga di non poter stimare attendibilmente il *fair value* dei beni o servizi ricevuti, la stessa deve: |  |  |  |
|  |  | 1. indicare tale fatto; e |  |  |  |
|  |  | 1. fornire la motivazione per cui la presunzione che il *fair value* possa essere stimato è stata respinta. |  |  |  |
|  | IFRS 2.50 | L’entità ha fornito un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sull’utile/(perdita) d’esercizio e sulla situazione patrimoniale-finanziaria, fornendo le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  | IFRS 2.51 | 1. il costo totale rilevato nell’esercizio (derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi), includendo un’indicazione separata di quella quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale; e |  |  |  |
|  |  | 1. per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni: |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile totale di fine esercizio; e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell’esercizio (per esempio, i diritti maturati per rivalutazione del valore delle azioni). |  |  |  |
|  | IFRS 2.52 | L’entità ha fornito ulteriori informazioni necessarie per soddisfare le disposizioni dei paragrafi IFRS 2.44, IFRS 2.46 e IFRS 2.50 come richiesti dai punti 447-451. |  |  |  |
|  | IFRS 2.52 | Per esempio, se ha classificato operazioni con pagamento basato su azioni come operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale in conformità al paragrafo 33F dell’IFRS 2, l'entità deve indicare una stima dell'importo che prevede di trasferire all'amministrazione fiscale per regolare l'imposta dovuta dal dipendente quando è necessario informare gli utilizzatori circa gli effetti dei futuri flussi finanziari relativi all'accordo di pagamento basato su azioni. |  |  |  |
|  |  | AGRICOLTURA |  |  |  |
|  | IAS 41.40 | L’entità ha indicato in aggregato l’utile o la perdita originato durante l’esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e della variazione del *fair value* al netto dei costi di vendita delle attività biologiche. |  |  |  |
|  | IAS 41.41 | È stata fornita dall’entità una descrizione qualitativa e/o quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche. |  |  |  |
|  | IAS 41.43 | L’entità ha indicato una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature o non mature, ed indicando le basi di tale destinazione. |  |  |  |
|  | IAS 41.46 | Se non indicato altrove nell’informativa pubblicata con il bilancio, l’entità ha descritto: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura delle proprie attività che coinvolgono/includono ciascun gruppo di attività biologiche; e |  |  |  |
|  |  | 1. le valutazioni o le stime non finanziarie delle quantità fisiche di: |  |  |  |
|  |  | * ciascun gruppo di attività biologiche dell’entità alla fine dell’esercizio; e |  |  |  |
|  |  | * la produzione agricola realizzata nel corso dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 13.5-7 | L’entità ha presentato l’informativa sulla valutazione del *fair value* richiesta dall’IFRS 13 (vedi punti 226-234). |  |  |  |
|  | IAS 41.49 | L’entità indica: |  |  |  |
|  |  | 1. l’esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni sul titolo di proprietà; |  |  |  |
|  |  | 1. i valori contabili delle attività biologiche date in pegno a garanzia di passività; |  |  |  |
|  |  | 1. l’importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l’acquisizione di attività biologiche; |  |  |  |
|  |  | 1. strategie di gestione del rischio finanziario connesso all’attività agricola. |  |  |  |
|  | IAS 41.50 | L’entità effettua una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso, che includa almeno: |  |  |  |
|  |  | 1. l’utile o la perdita derivante dalla variazione del *fair value* al netto dei costi di vendita; |  |  |  |
|  |  | 1. gli incrementi dovuti agli acquisti; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | 1. i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5; |  |  |  |
|  |  | 1. i decrementi dovuti al raccolto; |  |  |  |
|  |  | 1. gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  |  | 1. le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. altre variazioni. |  |  |  |
|  | IAS 41.51 | Nel caso in cui il ciclo produttivo sia superiore a un anno l’entità ha indicato separatamente, per gruppi o in altro modo, l’ammontare dei cambiamenti di *fair value* al netto dei costi di vendita inclusi nel risultato d’esercizio dovuti a cambiamenti fisici e di prezzo. |  |  |  |
|  | IAS 41.51 | L’informazione di cui al punto precedente è generalmente meno utile quando il processo produttivo è inferiore ad un anno. |  |  |  |
|  | IAS 41.53 | L’entità ha fornito l’informativa, in accordo allo IAS 1, in merito alla natura e all’ammontare di eventuali proventi ed oneri rilevanti derivanti da eventi climatici e altri rischi naturali propri dell’attività agricola (ad esempio epidemia, inondazioni, siccità, gelate, invasioni di insetti, ecc.). |  |  |  |
|  |  | Informazioni quando il *fair value* non può essere valutato attendibilmente |  |  |  |
|  | IAS 41.54, IAS 41.30 | Se l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata alla fine dell’esercizio (dato che il *fair value* non può essere valutato attendibilmente, vedi IAS 41.30 per disposizioni ulteriori) devono essere indicate le seguenti informazioni per ogni attività biologica: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle attività biologiche; |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione del perché il *fair value* non può essere valutato attendibilmente; |  |  |  |
|  |  | 1. se possibile, la gamma di stime entro cui il *fair value* è altamente probabile che si trovi; |  |  |  |
|  |  | 1. il metodo di ammortamento utilizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. le vite utili o le aliquote di ammortamento utilizzate; e |  |  |  |
|  |  | 1. il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 41.50 | L’entità presenta una riconciliazione dei cambiamenti dei valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso. Tale riconciliazione include: |  |  |  |
|  |  | 1. l’utile o la perdita derivante dalla variazione del *fair value* al netto dei costi di vendita; |  |  |  |
|  |  | 1. gli incrementi dovuti agli acquisti; |  |  |  |
|  | IFRS 5.6 | 1. i decrementi dovuti alle vendite e alle attività biologiche, classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5; |  |  |  |
|  |  | 1. i decrementi dovuti al raccolto; |  |  |  |
|  |  | 1. gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali; |  |  |  |
|  |  | 1. le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. altre variazioni. |  |  |  |
|  | IAS 41.55 | Se, durante l’esercizio in corso, l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. IAS 41.30), essa deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. ogni provento od onere rilevato per la dismissione di tali attività biologiche; e |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione separata dei cambiamenti dei valori di tali attività biologiche all’inizio e alla fine dell’esercizio, che includa le informazioni previste dal paragrafo 50 dello IAS 41 (vedi punto precedente). Inoltre, la riconciliazione deve indicare: |  |  |  |
|  |  | * perdite per riduzione di valore; |  |  |  |
|  |  | * annullamenti di perdite per riduzione di valore; |  |  |  |
|  |  | * ammortamenti. |  |  |  |
|  | IAS 41.56 | Se il *fair value* di un’attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l’esercizio in corso, l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle attività biologiche; |  |  |  |
|  |  | 1. una spiegazione del perché il *fair value* è divenuto attendibilmente valutabile; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’effetto di tale cambiamento. |  |  |  |
|  | IAS 41.57 | L’entità ha indicato con riferimento alle attività agricole trattate nello IAS 41 le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio; |  |  |  |
|  |  | 1. le condizioni non soddisfatte e le altre incertezze (“*contingencies*”) connesse ai contributi pubblici; e |  |  |  |
|  |  | 1. i decrementi rilevanti attesi nel livello di contributi pubblici erogati. |  |  |  |
|  |  | Esplorazione e valutazione delle risorse minerariE |  |  |  |
|  | IFRS 6.1  IFRS 6  App. A | L’obiettivo dell’IFRS 6 è specificare la reportistica per l’attività di esplorazione e la valutazione delle risorse minerarie. L’IFRS 6 contiene le seguenti definizioni:  **Attività di esplorazione e valutazione**: oneri di esplorazione e valutazione rilevati come attività in conformità ai principi contabili dell’entità.  **Costi di esplorazione e valutazione**: costi sostenuti dall’entità in relazione all’esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima che la fattibilità tecnica e la realizzazione commerciale dell’estrazione della risorsa mineraria siano dimostrabili.  **Esplorazione e valutazione di risorse minerarie**: la ricerca di risorse minerarie, inclusi i minerali, petrolio, gas naturale, e risorse simili non rinnovabili, effettuata dopo che l’entità ha ottenuto il diritto legale di esplorare in una specifica area, oltre alla determinazione della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale dell’estrazione della risorsa mineraria. |  |  |  |
|  | IFRS 6.15 | L’entità classifica le attività derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie come attività materiali o immateriali in base alla natura delle attività e con coerenza nel tempo. |  |  |  |
|  | IFRS 6.17 | L’entità smette di classificare le attività iscritte per l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie come tali attività quando la fattibilità tecnica e realizzabilità commerciale dell’estrazione della risorsa mineraria sono dimostrabili. |  |  |  |
|  | IFRS 6.18, IAS 36.126 | L’entità presenta e fornisce informazioni relativamente ad eventuali perdite per riduzione di valore relative ad attività di esplorazione e valutazione in conformità allo IAS 36. |  |  |  |
|  | IFRS 6.23  IFRS 6.24 | L’entità fornisce le seguenti informazioni che identificano e spiegano gli importi iscritti nel suo bilancio derivanti da attività di esplorazione e valutazione di risorse minerarie: |  |  |  |
|  |  | 1. i principi contabili relativi agli oneri di esplorazione e valutazione, inclusi quelli relativi ai criteri d’iscrizione delle attività di esplorazione e valutazione; |  |  |  |
|  |  | 1. gli importi delle attività, passività, ricavi o costi e dei flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie. |  |  |  |
|  | IFRS 6.25 | L’entità tratta le attività di esplorazione e valutazione come classi di attività separate e fornisce le informazioni richieste dallo IAS 16 (vedi punti 400-405) o IAS 38 (vedi punti 351-357) coerentemente con il modo in cui le attività sono classificate. |  |  |  |
|  |  | CONTRATTI ASSICURATIVI |  |  |  |
|  | IFRS 17.C1 | L’IFRS 17 Contratti assicurativi stabilisce i principi per la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l’informativa in relazione ai contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione del Principio stesso. Obiettivo dell’IFRS 17 è garantire che l’entità fornisca informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti. Le informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità. |  |  |  |
|  |  | Presentazione nei prospetti di bilancio |  |  |  |
|  | IFRS 17.78 | L’entità deve presentare separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria il valore contabile dei portafogli di: |  |  |  |
|  |  | 1. contratti assicurativi emessi che sono attività; |  |  |  |
|  |  | 1. contratti assicurativi emessi che sono passività; |  |  |  |
|  |  | 1. contratti di riassicurazione detenuti che sono attività; e |  |  |  |
|  |  | 1. contratti di riassicurazione detenuti che costituiscono passività**.** |  |  |  |
|  | IFRS 17.79 | L’entità deve includere eventuali attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B nel valore contabile dei relativi portafogli di contratti assicurativi emessi, ed eventuali attività o passività per flussi finanziari relativi a portafogli di contratti di riassicurazione detenuti [cfr. paragrafo 65, lettera b)] nel valore contabile dei portafogli di contratti di riassicurazione detenuti. |  |  |  |
|  | IFRS 17.80 | In applicazione dei paragrafi IFRS 17.41-42, l’entità deve disaggregare nelle seguenti voci gli importi rilevati nel prospetto (nei prospetti) dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo: |  |  |  |
|  |  | 1. il risultato dei servizi assicurativi (cfr., IFRS 17.83-86), comprendente i ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi; e |  |  |  |
|  |  | 1. i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi (cfr. IFRS 17.87-92). |  |  |  |
|  | IFRS 17.81 | L’entità non è tenuta a disaggregare la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario tra il risultato dei servizi assicurativi e i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi. Se non effettua questa disaggregazione, l’entità deve includere per intero la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario nel risultato dei servizi assicurativi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.82 | L’entità deve presentare i proventi o costi relativi ai contratti di riassicurazione detenuti separandoli dai proventi o costi relativi ai contratti assicurativi emessi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.86 | L’entità può presentare un importo unico per i proventi e i costi derivanti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, diversi dai proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi; oppure l’entità può presentare separatamente gli importi recuperati dal riassicuratore e l’allocazione dei premi versati che in totale danno un importo netto pari all’importo unico. |  |  |  |
|  |  | Informazioni integrative |  |  |  |
|  | IFRS 17.93 | Le disposizioni in materia di informativa mirano a far sì che nelle note l’entità fornisca informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico e nel rendiconto finanziario, diano agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto che i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 hanno sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’entità. A questo scopo, l’entità deve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti gli elementi seguenti:  a) importi rilevati nel bilancio per i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17.97-116);  b) i giudizi significativi formulati e le relative modifiche in sede di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17.117-120); e  c) la natura e l’entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17.121- 132). |  |  |  |
|  | IFRS 17.94 | L’entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l’obiettivo dell’informativa e l’enfasi da porre su ciascuno degli obblighi informativi. Se le informazioni fornite in applicazione dei paragrafi 97-132 non sono sufficienti per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 93, l’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie per realizzarlo. |  |  |  |
|  | IFRS 17.95 | L’entità deve aggregare o disaggregare le informazioni in maniera tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche diverse. |  |  |  |
|  | IFRS 17.96 | I paragrafi IAS 1.29-31 stabiliscono le disposizioni relative alla rilevanza e all’aggregazione delle informazioni. Come basi appropriate di aggregazione delle informazioni sui contratti assicurativi si possono considerare a titolo di esempio:  a) il tipo di contratto (per esempio, le principali linee di prodotti);  b) la zona geografica (per esempio, paesi o regioni); o  c) il settore oggetto di informativa ai sensi dell’IFRS 8 Settori operativi. |  |  |  |
|  |  | *Spiegazione degli importi rilevati* |  |  |  |
|  | IFRS 17.97 | Tra le informazioni previste dai paragrafi IFRS 17.98-109A, solo quelle di cui ai paragrafi IFRS 17.98-100, 102-103, 105-105B e 109A si applicano ai contratti ai quali è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.97 | Se utilizza il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità deve anche indicare: |  |  |  |
|  |  | a) quale dei criteri di cui ai paragrafi IFRS 17.53 e 69 ha soddisfatto; |  |  |  |
|  |  | b) se ha effettuato una rettifica per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario in applicazione del paragrafo IFRS 17.56, 57 lettera b) e 59 lettera b); e |  |  |  |
|  |  | c) il metodo scelto per rilevare i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo IFRS 17.59, lettera a). |  |  |  |
|  | IFRS 17.98 | L’entità deve presentare le riconciliazioni che mostrano in che modo il valore contabile netto dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 è variato nel periodo di riferimento a causa dei flussi finanziari e dei proventi e costi rilevati nel prospetto del risultato economico. Devono essere presentate riconciliazioni separate per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti. L’entità deve adattare le disposizioni dei paragrafi IFRS 17.100-109 per tener conto delle caratteristiche dei contratti di riassicurazione detenuti che differiscono da quelle dei contratti assicurativi emessi, per esempio, il fatto di generare costi o riduzioni di costi piuttosto che ricavi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.99 | Nelle riconciliazioni l’entità deve fornire informazioni sufficienti in modo da permettere agli utilizzatori del bilancio di individuare le variazioni dei flussi finanziari e degli importi rilevati nel prospetto del risultato economico. Per rispettare questa disposizione, l’entità deve: |  |  |  |
|  |  | a) presentare, in forma tabellare, le riconciliazioni di cui ai paragrafi IFRS 17.100-105B; e |  |  |  |
|  |  | b) presentare per ciascuna riconciliazione il valore contabile netto all’inizio e alla fine del periodo di riferimento, disaggregato in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono attività e in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono passività, pari agli importi presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in applicazione del paragrafo IFRS 17.78. |  |  |  |
|  | IFRS 17.100 | L’entità deve presentare le riconciliazioni tra i saldi d’apertura e di chiusura separatamente per ciascuno dei seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | a) le passività (o attività) nette per la componente della residua copertura, escludendo la componente di perdita; |  |  |  |
|  |  | b) la componente di perdita (cfr. paragrafi IFRS 17.47-52 e 57-58); |  |  |  |
|  |  | c) le passività per sinistri accaduti. Per i contratti assicurativi ai quali è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi IFRS 17.53-59 o ai paragrafi IFRS 17.69-70 A, l’entità deve presentare riconciliazioni separate per gli elementi seguenti:i) le stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri; eii) l’aggiustamento per il rischio non finanziario. |  |  |  |
|  | IFRS 17.101 | Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi IFRS 17.53-59 o ai paragrafi IFRS 17.69-70 A, l’entità deve ugualmente presentare le riconciliazioni dei saldi d’apertura e di chiusura separatamente per ognuno dei seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | a) le stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri; |  |  |  |
|  |  | b) l’aggiustamento per il rischio non finanziario; e |  |  |  |
|  |  | c) il margine sui servizi contrattuali. |  |  |  |
|  | IFRS 17.103 | Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo IFRS 17.100 l’entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei seguenti importi in relazione ai servizi: |  |  |  |
|  |  | a) i ricavi assicurativi; |  |  |  |
|  |  | b) i costi per servizi assicurativi, presentando separatamente:i) i sinistri accaduti (ad esclusione delle componenti di investimento) e gli altri costi per servizi assicurativi sostenuti;ii) l’ammortamento dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;iii) le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alle passività per sinistri accaduti; eiv) le variazioni riferite ai servizi futuri, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli annullamenti di tali perdite. |  |  |  |
|  |  | c) le componenti di investimento escluse dai ricavi assicurativi e dai costi per servizi assicurativi [combinate ai rimborsi dei premi, a meno che detti rimborsi siano presentati come parte dei flussi finanziari nel periodo come descritto al paragrafo IFRS 17.105, lettera a), punto i)]. |  |  |  |
|  | IFRS 17.104 | Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo IFRS 17.101 l’entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei seguenti importi in relazione ai servizi: |  |  |  |
|  |  | a) le variazioni riferite ai servizi futuri, in applicazione dei paragrafi IFRS 17.B96-B118, presentando separatamente:i) le variazioni delle stime che rettificano il margine sui servizi contrattuali;ii) le variazioni delle stime che non rettificano il margine sui servizi contrattuali, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli annullamenti di tali perdite; eiii) l’effetto dei contratti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento. |  |  |  |
|  |  | b) le variazioni riferite ai servizi attuali, ossia:i) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio per rispecchiare il trasferimento dei servizi;ii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario che non si riferisce ai servizi futuri o passati; eiii) le rettifiche basate sull’esperienza [cfr. IFRS 17 B97 lettera c), e B113 lettera a)], esclusi gli importi relativi all’aggiustamento per il rischio non finanziario di cui al punto ii). |  |  |  |
|  |  | c) le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai sinistri accaduti [cfr. IFRS 17.B97 lettera b) e B113 lettera a)]. |  |  |  |
|  | IFRS 17.105 | Per completare le riconciliazioni di cui ai paragrafi IFRS 17.100-101, l’entità deve anche presentare, se del caso, separatamente ciascuno dei seguenti importi non riferiti ai servizi prestati nel periodo di riferimento: |  |  |  |
|  |  | a) i flussi finanziari nel periodo di riferimento, tra cui:i) i premi ricevuti per contratti assicurativi emessi (o pagati per i contratti di riassicurazione detenuti);ii) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi; eiii) i pagamenti effettuati per i sinistri accaduti e gli altri costi per servizi assicurativi sostenuti per i contratti assicurativi emessi (o recuperati in virtù di contratti di riassicurazione detenuti), esclusi i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi. |  |  |  |
|  |  | b) l’effetto delle variazioni del rischio di inadempimento dell’emittente dei contratti di riassicurazione detenuti; |  |  |  |
|  |  | c) i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi; e |  |  |  |
|  |  | d) ogni altra voce aggiuntiva necessaria per comprendere la variazione del valore contabile netto dei contratti assicurativi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.105A | L’entità deve presentare la riconciliazione del saldo d’apertura e di chiusura dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B. L’entità deve aggregare le informazioni per la riconciliazione a un livello coerente con quello per la riconciliazione dei contratti assicurativi, applicando il paragrafo IFRS 17.98. |  |  |  |
|  | IFRS 17.105B | L’entità deve indicare separatamente nella riconciliazione richiesta dal paragrafo IFRS 17.105A tutte le perdite per riduzione di valore e i relativi annullamenti applicando i paragrafi IFRS 17.28E-28F. |  |  |  |
|  | IFRS 17.106 | Per i contratti assicurativi emessi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi IFRS 17.53-59, l’entità deve presentare l’analisi dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento, tra cui: |  |  |  |
|  |  | a) gli importi delle variazioni della passività per residua copertura, come specificato al paragrafo IFRS 17.B124, presentando separatamente:i) i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo IFRS 17.B124, lettera a);ii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario, come specificato al paragrafo IFRS 17.B124, lettera b);iii) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio in ragione del trasferimento di servizi assicurativi nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo IFRS 17.B124 lettera c); eiv) altri importi, se del caso, per esempio, le rettifiche basate sull’esperienza per incassi di premi diversi da quelli relativi a servizi futuri, come specificato al paragrafo IFRS 17.B124, lettera d). |  |  |  |
|  |  | b) l’importo della quota dei premi attribuiti al recupero dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. IFRS 17.B125). |  |  |  |
|  | IFRS 17.107 | Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi IFRS 17.53-59 o ai paragrafi IFRS 17.69-70 A, l’entità deve presentare separatamente l’effetto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione detenuti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento, indicando il loro effetto al momento della rilevazione iniziale sugli elementi seguenti: |  |  |  |
|  |  | a) le stime del valore attuale dei futuri flussi finanziari in uscita, indicando separatamente l’importo dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi; |  |  |  |
|  |  | b) le stime del valore attuale dei futuri flussi finanziari in entrata; |  |  |  |
|  |  | c) l’aggiustamento per il rischio non finanziario; e |  |  |  |
|  |  | d) il margine sui servizi contrattuali. |  |  |  |
|  | IFRS 17.108 | Quando presenta le informazioni richieste dal paragrafo IFRS 17.107, l’entità deve indicare separatamente gli importi risultanti dagli elementi seguenti: |  |  |  |
|  |  | a) i contratti che ha acquisito da altre entità nel quadro del trasferimento di contratti assicurativi o di aggregazioni aziendali; e |  |  |  |
|  |  | b) i gruppi di contratti che sono onerosi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.109 | Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi IFRS 17.53-59 o ai paragrafi IFRS 17.69-70 A, l’entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di rilevare nell’utile/(perdita) d’esercizio il margine sui servizi contrattuali che residua alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Le informazioni devono essere presentate separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti. |  |  |  |
|  | IFRS 17.109A | L’entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di eliminare contabilmente l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo IFRS 17.28C. |  |  |  |
|  |  | Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi |  |  |  |
|  | IFRS 17.110 | L’entità deve indicare e spiegare l’importo totale dei proventi o dei costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi nel periodo di riferimento. In particolare, l’entità deve spiegare il rapporto tra i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi e il rendimento degli investimenti sulle sue attività, per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le fonti dei proventi o costi di natura finanziaria rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo. |  |  |  |
|  | IFRS 17.111 | Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, l’entità deve descrivere la composizione degli elementi sottostanti e indicare il loro fair value. |  |  |  |
|  | IFRS 17.112 | Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se sceglie di non rettificare il margine sui servizi contrattuali per alcune variazioni dei flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo IFRS 17.B115, l’entità deve indicare l’effetto di tale scelta sulla rettifica del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento in corso. |  |  |  |
|  | IFRS 17.113 | Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se modifica la base di disaggregazione dei proventi o dei costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra l’utile/(perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo IFRS 17.B135, l’entità deve indicare gli elementi seguenti per il periodo nel quale è introdotta la modifica: |  |  |  |
|  |  | a) il motivo per cui l’entità ha dovuto modificare la base di disaggregazione; |  |  |  |
|  |  | b) l’importo di ogni rettifica operata, distintamente per ogni voce del bilancio interessata; e |  |  |  |
|  |  | c) il valore contabile, alla data della modifica, del gruppo di contratti assicurativi a cui la modifica è stata applicata. |  |  |  |
|  |  | Importi transitori |  |  |  |
|  | IFRS 17.114 | L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di individuare l’effetto dei gruppi di contratti assicurativi valutati alla data di transizione applicando il metodo dell’applicazione retroattiva modificata (cfr. IFRS 17.C6-C19A) o il metodo del *fair value* (cfr. IFRS 17.C20-C24B) sul margine sui servizi contrattuali e sui ricavi assicurativi in periodi successivi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.114 | L’entità deve presentare la riconciliazione del margine sui servizi contrattuali di cui al paragrafo IFRS 17.101, lettera c), e l’ammontare dei ricavi assicurativi di cui al paragrafo IFRS 17.103, lettera a), separatamente per ciascuno dei tipi di contratti assicurativi seguenti: |  |  |  |
|  |  | a) i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l’entità ha applicato il metodo dell’applicazione retroattiva modificata; |  |  |  |
|  |  | b) i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l’entità ha applicato il metodo del fair value; e |  |  |  |
|  |  | c) tutti gli altri contratti assicurativi. |  |  |  |
|  | IFRS 17.115 | Per tutti i periodi di riferimento per i quali l’entità fornisce, in applicazione del paragrafo IFRS 17.114, lettere a) o b), informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l’importanza dei metodi utilizzati e dei giudizi formulati per determinare gli importi transitori, essa deve spiegare in che modo ha determinato la valutazione dei contratti assicurativi alla data di transizione. |  |  |  |
|  | IFRS 17.116 | Se sceglie di disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra l’utile/(perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, l’entità applica i paragrafi IFRS 17.C18 lettera b), C19 lettera b) e C24 lettere b) e c), per determinare la differenza cumulativa tra i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi che sarebbero stati rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio e il totale dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi alla data di transizione per i gruppi di contratti assicurativi ai quali si applica la disaggregazione. Per tutti i periodi di riferimento in cui sono disponibili importi determinati applicando i predetti paragrafi, l’entità deve presentare la riconciliazione del saldo d’apertura e di chiusura degli importi cumulati inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo correlate ai gruppi di contratti assicurativi. La riconciliazione deve includere, per esempio, gli utili o le perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel periodo di riferimento e gli utili o le perdite rilevati in precedenza nelle altre componenti di conto economico complessivo ma riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento. |  |  |  |
|  |  | *Giudizi significativi formulati ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17* |  |  |  |
|  | IFRS 17.117 | L’entità deve indicare i giudizi significativi formulati ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17, nonché i relativi cambiamenti. In particolare, l’entità deve presentare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati, tra cui: |  |  |  |
|  |  | a) i metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 e i processi per stimare gli input di tali metodi. Se fattibile, l’entità deve anche fornire informazioni quantitative sugli input; |  |  |  |
|  |  | b) le eventuali modifiche dei metodi e dei processi per la stima degli input utilizzati per valutare i contratti, la ragione di ogni modifica e il tipo di contratti interessati; |  |  |  |
|  |  | c) se non già indicato in applicazione della lettera a), il metodo utilizzato:i) per distinguere le variazioni delle stime dei futuri flussi finanziari derivanti dall’esercizio del potere discrezionale dalle altre variazioni delle stesse stime, per i contratti senza elementi di partecipazione diretta (cfr. IFRS 17.B98);ii) per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, anche al fine di decidere se presentare le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario disaggregate tra la componente di servizi assicurativi e la componente di finanziamento assicurativo, o se presentarle nella loro totalità nel risultato dei servizi assicurativi;iii) per determinare i tassi di attualizzazione;iv) per determinare le componenti di investimento; ev) per determinare la ponderazione relativa delle prestazioni fornite dal servizio di copertura assicurativa e dai servizi collegati al rendimento degli investimenti o dal servizio di copertura assicurativa e dal servizio relativo agli investimenti (cfr. IFRS 17.B119-B119B). |  |  |  |
|  | IFRS 17.118 | Se, applicando il paragrafo IFRS 17.88 lettera b) o il paragrafo IFRS 17.89, lettera b), l’entità sceglie di disaggregare i proventi o i costi di natura finanziaria derivanti dai contratti assicurativi in importi presentati nell’utile/(perdita) d’esercizio e in importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, l’entità deve fornire una spiegazione dei metodi utilizzati per determinare i proventi o i costi di natura finanziaria derivanti dai contratti assicurativi rilevati nell’utile/(perdita) d’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 17.119 | L’entità deve indicare l’intervallo di confidenza utilizzato per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario. Se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, l’entità deve indicare la tecnica utilizzata e l’intervallo di confidenza al quale corrisponde il risultato della tecnica utilizzata. |  |  |  |
|  | IFRS 17.120 | L’entità deve indicare la curva dei rendimenti (o la serie di curve dei rendimenti) utilizzata, in applicazione del paragrafo IFRS 17.36, per attualizzare i flussi finanziari che non variano in base ai rendimenti degli elementi sottostanti. Quando presenta questa informazione in forma aggregata per diversi gruppi di contratti assicurativi, l’entità deve comunicarla in forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti. |  |  |  |
|  |  | *Natura ed entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17* |  |  |  |
|  | IFRS 17.121  IFRS 17.122 | L’entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura, l’importo, la tempistica e l’incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. I paragrafi IFRS 17.122-132 specificano le informazioni che l’entità sarebbe di norma tenuta a fornire per soddisfare tale condizione.  Tali informazioni riguardano in particolare i rischi assicurativi e i rischi finanziari derivanti dai contratti assicurativi e il modo in cui sono gestiti. Per rischi finanziari si intendono di norma, ma non unicamente, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato. |  |  |  |
|  | IFRS 17.123 | Se le informazioni fornite dall’entità sulla sua esposizione al rischio alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento non sono rappresentative della sua esposizione al rischio durante il periodo di riferimento, l’entità deve indicarlo e precisare le ragioni della non rappresentatività, oltre a fornire informazioni supplementari rappresentative della sua esposizione al rischio durante l’esercizio. |  |  |  |
|  | IFRS 17.124 | Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire: |  |  |  |
|  |  | a) le esposizioni al rischio e la loro origine; |  |  |  |
|  |  | b) gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutare i rischi; e |  |  |  |
|  |  | c) qualsiasi modifica di a) o b) rispetto all’esercizio precedente. |  |  |  |
|  | IFRS 17.125 | Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire informazioni quantitative sintetiche sulla sua esposizione al rischio alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Le informazioni devono basarsi sulle informazioni comunicate internamente ai dirigenti dell’entità con responsabilità strategiche. |  |  |  |
|  |  | L’entità deve inoltre fornire le informazioni richieste dai paragrafi IFRS 17.127-132, nella misura in cui non siano già state fornite in applicazione del punto precedente. |  |  |  |
|  | IFRS 17.126 | L’entità deve fornire informazioni sugli effetti del quadro normativo che disciplina la sua attività, per esempio, i requisiti patrimoniali minimi o le garanzie sui tassi di interesse richieste. |  |  |  |
|  | IFRS 17.126 | Se i contratti sono inclusi nello stesso gruppo per effetto di leggi o regolamenti che limitano specificatamente la capacità dell’entità di fissare un prezzo o un livello di prestazioni diversi in funzione delle caratteristiche dell’assicurato (cfr. IFRS 17.20), l’entità deve dare informativa di tale fatto. |  |  |  |
|  |  | Tutti i tipi di rischio- concentrazione del rischio |  |  |  |
|  | IFRS 17.127 | L’entità deve presentare informazioni sulle concentrazioni dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, precisando in che modo determina le concentrazioni e quale è la caratteristica comune che distingue ogni concentrazione (per esempio, il tipo di evento assicurato, il settore di attività, la zona geografica o la valuta). Per esempio, la concentrazione del rischio finanziario potrebbe derivare da garanzie sui tassi d’interesse che si attivano allo stesso livello per un gran numero di contratti. Ma potrebbe anche essere dovuta a una concentrazione del rischio non finanziario, per esempio, se l’entità che assicura le società farmaceutiche contro la responsabilità civile prodotti detiene anche investimenti nelle stesse società. |  |  |  |
|  |  | Rischio assicurativo e rischio di mercato – analisi di sensitività |  |  |  |
|  | IFRS 17.128 | L’entità deve fornire informazioni sulla sensitività alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Per rispettare questa disposizione, l’entità deve presentare: |  |  |  |
|  |  | a) un’analisi di sensitività che mostri quale sarebbe stato l’effetto sull’utile/(perdita) d’esercizio e sul patrimonio netto di cambiamenti delle variabili di rischio ragionevolmente possibili alla fine del periodo di riferimento:i) per il rischio assicurativo: in modo da mostrare l’effetto sui contratti assicurativi emessi, prima e dopo l’attenuazione del rischio mediante i contratti di riassicurazione detenuti; eii) per ogni tipo di rischio di mercato: in modo da spiegare il rapporto esistente tra la sensitività alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti assicurativi e quelle derivanti dalle attività finanziarie detenute dall’entità. |  |  |  |
|  |  | b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività; e |  |  |  |
|  |  | c) le modifiche dei metodi e delle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto al periodo precedente, e le ragioni di dette modifiche. |  |  |  |
|  | IFRS 17.129 | Se prepara un’analisi di sensitività che dimostra l’effetto delle variazioni delle variabili di rischio su importi diversi da quelli specificati al paragrafo IFRS 17.128, lettera a), e se utilizza tale analisi di sensitività per gestire i rischi derivanti dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità può utilizzare l’analisi di sensitività invece dell’analisi specificata al paragrafo IFRS 17.128, lettera a). L’entità deve inoltre fornire: |  |  |  |
|  |  | a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e l’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base delle informazioni fornite; e |  |  |  |
|  |  | b) la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e la descrizione degli eventuali limiti che possono risultarne nelle informazioni fornite. |  |  |  |
|  |  | Rischio assicurativo – andamento dei sinistri |  |  |  |
|  | IFRS 17.130 | L’entità deve fornire informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti dell’importo non attualizzato dei sinistri (ossia l’andamento dei sinistri). Le informazioni sull’andamento dei sinistri devono risalire al primo periodo nel corso del quale si è verificato un sinistro rilevante per il quale alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento vi è ancora incertezza sull’importo e sulla tempistica dei pagamenti; non è però obbligatorio che le informazioni risalgano a oltre 10 anni prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento. L’entità non è tenuta a fornire informazioni relative all’andamento dei sinistri per i sinistri nei quali l’incertezza sull’importo e sulla tempistica dei pagamenti è risolta di norma entro un anno. L’entità deve riconciliare le informazioni sull’andamento dei sinistri con il valore contabile aggregato dei gruppi di contratti assicurativi, che l’entità comunica in applicazione del paragrafo IFRS 17.100, lettera c). |  |  |  |
|  |  | Rischio di credito – altre informazioni |  |  |  |
|  | IFRS 17.131 | Per il rischio di credito derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire: |  |  |  |
|  |  | a) l’importo che rappresenta meglio la sua massima esposizione al rischio di credito alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti; e |  |  |  |
|  |  | b) informazioni sulla qualità creditizia dei contratti di riassicurazione che costituiscono attività. |  |  |  |
|  |  | Rischio di liquidità – altre informazioni |  |  |  |
|  | IFRS 17.132 | Per il rischio di liquidità derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire: |  |  |  |
|  |  | a) la descrizione delle modalità di gestione del rischio di liquidità; |  |  |  |
|  |  | b) analisi separate delle scadenze per portafogli di contratti assicurativi emessi che sono passività e per portafogli di cessioni in riassicurazione che costituiscono passività che riportano, come minimo, i flussi finanziari netti dei portafogli per ciascuno dei primi cinque anni dopo la data di riferimento del bilancio e in aggregato nel periodo successivo ai primi cinque anni. L’entità non è tenuta a includere in tali analisi le passività per residua copertura valutate applicando i paragrafi IFRS 17.55-59 e i paragrafi IFRS 17.69-70 A. L’analisi può assumere la forma di:i) un’analisi, basata sulla tempistica stimata, dei residui flussi finanziari netti non attualizzati contrattuali; oii) un’analisi, basata sulla tempistica stimata, delle stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri. |  |  |  |
|  |  | c) gli importi pagabili a richiesta, spiegando il rapporto tra tali importi e il valore contabile dei relativi portafogli di contratti, se questa informazione non è stata fornita in applicazione della lettera b). |  |  |  |
|  |  | BILANCI DEI fondi PENSIONE |  |  |  |
|  | IAS 26.1 | La seguente informativa deve essere applicata ai bilanci predisposti da parte dei fondi pensione. |  |  |  |
|  |  | Piani a contribuzione definita |  |  |  |
|  | IAS 26.34-35 | La relazione e il bilancio contengono le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare che indichi: |  |  |  |
|  |  | 1. le attività alla data di chiusura dell’esercizio opportunamente classificate; |  |  |  |
|  |  | 1. i criteri di valutazione delle attività; |  |  |  |
|  |  | 1. i dettagli di ogni singolo investimento eccedente il 5% delle attività nette disponibili per i benefici da erogare o il 5% di ogni classe o tipo di valori mobiliari; |  |  |  |
|  |  | 1. i dettagli di qualsiasi investimento nell’entità del datore di lavoro; e |  |  |  |
|  |  | 1. le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti: |  |  |  |
|  |  | 1. le contribuzioni dei datori di lavoro; |  |  |  |
|  |  | 1. le contribuzioni dei dipendenti; |  |  |  |
|  |  | 1. i proventi degli investimenti, quali interessi e dividendi; |  |  |  |
|  |  | 1. gli altri proventi; |  |  |  |
|  |  | 1. i benefici pagati o dovuti (analizzati, per esempio, tra pensioni, indennità per morte e indennità per invalidità, e pagamenti in un’unica soluzione); |  |  |  |
|  |  | 1. i costi amministrativi; |  |  |  |
|  |  | 1. gli altri costi; |  |  |  |
|  |  | 1. le imposte sul reddito; |  |  |  |
|  |  | 1. gli utili e le perdite dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli investimenti; e |  |  |  |
|  |  | 1. i trasferimenti da, ovvero a, altri piani. |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dei criteri di contribuzione; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle informazioni rilevanti sui principi contabili. |  |  |  |
|  | IAS 26.36 | L’entità fornisce una descrizione del piano pensionistico a contribuzione definita alternativamente come parte del bilancio o è in una relazione separata; la descrizione può includere i seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | i) l’indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano; |  |  |  |
|  |  | ii) il numero di partecipanti che ricevono benefici; |  |  |  |
|  |  | iii) il numero degli altri partecipanti; |  |  |  |
|  |  | iv) il tipo di piano, ossia a contribuzione definita; |  |  |  |
|  |  | v) una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano; |  |  |  |
|  |  | vi) una descrizione dei benefici pensionistici previsti per i partecipanti; |  |  |  |
|  |  | vii) una descrizione di eventuali condizioni per la cessazione del piano; |  |  |  |
|  |  | viii) le variazioni negli elementi compresi nei punti da i. a vii. durante il periodo preso in considerazione dal bilancio. |  |  |  |
|  |  | Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori del bilancio nel quale il piano è descritto ed includere nella relazione solo informazioni sulle variazioni successive. |  |  |  |
|  | IAS 26.32 | Laddove non sia possibile una stima del *fair value* degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un’illustrazione dei motivi per i quali non viene utilizzato il *fair value*. |  |  |  |
|  | IAS 26.16 | Il bilancio del piano a contribuzione definito riporta le seguenti informazioni addizionali: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle operazioni dell’esercizio rilevanti e gli effetti di eventuali variazioni relative al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali; |  |  |  |
|  |  | 1. prospetti che riportino le operazioni e il rendimento degli investimenti nell’esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle politiche di investimento. |  |  |  |
|  |  | Piani a benefici definiti |  |  |  |
|  | IAS 26.28 IAS 26.31 | Per i piani a benefici definiti, le informazioni finanziarie devono essere presentate in uno dei seguenti schemi che riflettono le differenti consuetudini nell’indicazione e nella presentazione delle informazioni attuariali:  a) un prospetto, incluso nel bilancio, che riporta le attività nette disponibili per i benefici da erogare, il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e l’avanzo o il disavanzo risultante. Il prospetto del piano contiene anche il prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e il prospetto delle variazioni nel valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. Il bilancio del piano può includere anche una relazione distinta dell’attuario per comprovare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;  b) un bilancio che comprenda un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti è indicato in una nota ai prospetti. Il bilancio può essere inoltre accompagnato da una relazione di un attuario per comprovare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;  c) un bilancio che comprenda un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per tali benefici con il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti contenuto in una relazione attuariale separata. |  |  |  |
|  |  | Il bilancio di un fondo pensione contiene le seguenti in formazioni: |  |  |  |
|  | IAS 26.35 | 1. un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare indicante: |  |  |  |
|  |  | * le attività alla data di chiusura dell’esercizio opportunamente classificate; |  |  |  |
|  |  | * i criteri di valutazione delle attività; |  |  |  |
|  |  | * i dettagli di ogni singolo investimento eccedente il 5% delle attività nette disponibili per i benefici da erogare o il 5% di ogni classe o tipo di valori mobiliari; |  |  |  |
|  |  | * i dettagli di qualsiasi investimento nell’entità del datore di lavoro; e |  |  |  |
|  |  | * le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. |  |  |  |
|  | IAS 26.35 | 1. un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti: |  |  |  |
|  |  | * le contribuzioni dei datori di lavoro; |  |  |  |
|  |  | * le contribuzioni dei dipendenti; |  |  |  |
|  |  | * i proventi degli investimenti quali interessi e dividendi; |  |  |  |
|  |  | * gli altri proventi; |  |  |  |
|  |  | * i benefici pagati o dovuti (suddivisi, per esempio, tra pensioni, indennità per morte e indennità per invalidità, e pagamenti in un’unica soluzione); |  |  |  |
|  |  | * i costi amministrativi; |  |  |  |
|  |  | * gli altri costi; |  |  |  |
|  |  | * le imposte sul reddito; |  |  |  |
|  |  | * gli utili e le perdite dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli investimenti; e |  |  |  |
|  |  | * i trasferimenti da, ovvero a, altri piani. |  |  |  |
|  | IAS 26.35 | 1. una descrizione del criterio di contribuzione; |  |  |  |
|  | IAS 26.34 | 1. le informazioni rilevanti sui principi contabili; |  |  |  |
|  | IAS 26.36 | 1. una descrizione delle ipotesi attuariali rilevanti; |  |  |  |
|  | IAS 26.35 | 1. il metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti; |  |  |  |
|  | IAS 26.35 | 1. il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti (che può essere distinto tra benefici acquisiti e non ancora acquisiti) basato sui benefici previsti dalle condizioni del piano, sul lavoro prestato fino a quel momento, utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o quello delle previsioni delle retribuzioni. Queste informazioni possono essere incluse in una relazione attuariali allegata da leggersi unitamente all’informazione finanziaria relativa inclusa nella relazione del piano; |  |  |  |
|  | IAS 26.35 | 1. una descrizione del piano e gli effetti di eventuali cambiamenti nel piano durante l’esercizio. |  |  |  |
|  | IAS 26.36 | L’entità fornisce una descrizione del piano pensionistico a benefici definiti alternativamente come parte del bilancio o è in una relazione separata; la descrizione può includere i seguenti elementi: |  |  |  |
|  |  | 1. l’indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano; |  |  |  |
|  |  | 1. il numero di partecipanti che ricevono benefici; |  |  |  |
|  |  | 1. il numero degli altri partecipanti; |  |  |  |
|  |  | 1. il tipo di piano, ossia a benefici definiti; |  |  |  |
|  |  | 1. una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione dei benefici pensionistici previsti per i partecipanti; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione di eventuali condizioni per la cessazione del piano; |  |  |  |
|  |  | 1. le variazioni negli elementi compresi nei punti da a) - g) durante il periodo preso in considerazione dal bilancio. |  |  |  |
|  |  | Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori del bilancio nel quale il piano è descritto ed includere nella relazione solo informazioni sulle variazioni successive. |  |  |  |
|  | IAS 26.18 | È stato indicato l’effetto di eventuali variazioni dei parametri attuariali che hanno avuto un effetto rilevante sul valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti. |  |  |  |
|  | IAS 26.17 | Se una valutazione attuariale non è stata preparata alla data di chiusura dell’esercizio, deve essere usata come base la valutazione attuariale più recente, la cui data deve essere indicata. |  |  |  |
|  | IAS 26.18 | L’entità ha indicato il criterio usato - il livello delle retribuzioni correnti o quello delle previsioni delle retribuzioni - per calcolare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti. |  |  |  |
|  | IAS 26.32 | Laddove non sia possibile una stima del *fair value* degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un’illustrazione dei motivi per i quali non viene utilizzato il *fair value*. |  |  |  |
|  | IAS  26.17 | Il bilancio del piano a benefici definiti deve contenere alternativamente: |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto che evidenzi: |  |  |  |
|  |  | i) le attività nette disponibili per i benefici da erogare; |  |  |  |
|  |  | ii) il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; e |  |  |  |
|  |  | iii) l’avanzo o il disavanzo risultante; o |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare comprendente alternativamente: |  |  |  |
|  |  | i) una nota indicante il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; o |  |  |  |
|  |  | ii) un riferimento a queste informazioni contenute in una relazione attuariale allegata. |  |  |  |
|  | IAS 26.19 | La relazione illustra il rapporto tra il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e le attività nette disponibili per i benefici da erogare e la politica per il finanziamento dei benefici previsti. |  |  |  |
|  | IAS 26.22 | La relazione del piano a benefici definiti contiene le seguenti informazioni addizionali: |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle operazioni dell’esercizio rilevanti e l’effetto di eventuali variazioni relative al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali; |  |  |  |
|  |  | 1. rendiconti delle operazioni e del rendimento degli investimenti nell’esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla data di chiusura dell’esercizio; |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni attuariali, sia come parte del rendiconto, sia come relazione separata; e |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle politiche d’investimento. |  |  |  |
|  |  | Bilanci Intermedi |  |  |  |
|  | IAS 34.1 | Lo IAS 34 non sancisce se un’entità debba presentare bilanci intermedi, con quale frequenza, o quanto tempo dopo la fine del periodo di riferimento. Tuttavia, lo IAS 34 si applica laddove l’entità è obbligata o sceglie di pubblicare bilanci intermedi applicando gli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS 34.9 | Se l’entità pubblica un bilancio intermedio completo la forma ed il contenuto di tali bilanci devono essere conformi ai requisiti dello IAS 1 per un bilancio completo. |  |  |  |
|  |  | Altri IFRS specificano informativa che l’entità deve includere nel bilancio. In tale contesto, con bilancio si intende un set completo di bilancio normalmente incluso nel bilancio annuale e qualche volta in altri *reports*. Non è obbligatorio includere l’informativa richiesta dagli altri IFRS nei bilanci intermedi se questi contengono solo prospetti sintetici e note di bilancio selezionate. |  |  |  |
|  |  | Conseguentemente, la checklist contiene solo l’informativa che è specificamente richiesta dagli IFRS nel caso di bilancio intermedio sintetico. In accordo con IAS 34.6, il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, esso si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite nell’ultimo bilancio annuale. |  |  |  |
|  | IAS 34.19 | Un bilancio infrannuale rispetta gli IFRS nel momento in cui rispetta tutti i requisiti imposti dagli IFRS. |  |  |  |
|  | IAS  34.43 IAS  34.44 | Le modalità su come rideterminare i valori utilizzati in precedenti informative intermedie a seguito di un cambiamento di un principio contabile, ad eccezione dei casi in cui la transizione sia disciplinata dal nuovo IFRS, sono fornite dallo IAS 34.43 e IAS 34.44. |  |  |  |
|  |  | Componenti di un bilancio intermedio sintetico |  |  |  |
|  | IAS 34.19 | L’entità ha indicato che il bilancio intermedio è stato compilato nel rispetto dello IAS 34. |  |  |  |
|  | IAS 34.8 | Il bilancio infrannuale contiene almeno i seguenti componenti: |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria; |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto sintetico dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo; |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto; |  |  |  |
|  |  | 1. un rendiconto finanziario sintetico; e |  |  |  |
|  |  | 1. note esplicative specifiche. |  |  |  |
|  | IAS 34.10 | Il formato del bilancio sintetico deve essere coerente con il formato del bilancio annuale. Il bilancio sintetico include: |  |  |  |
|  |  | 1. ogni intestazione e sub-totale incluso nel più recente bilancio annuale dell’entità; e |  |  |  |
|  |  | 1. note di bilancio selezionate come richiesto dallo IAS 34; |  |  |  |
|  |  | 1. voci aggiuntive o note la cui omissione renderebbe il bilancio sintetico fuorviante. |  |  |  |
|  | IAS 34.11  IAS 34.11A  IAS 33.2 | Se l’entità rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 33, l’entità presenta l’utile di base e diluito per azione nel prospetto che espone le componenti dell’utile/(perdita) d’esercizio per un periodo intermedio (che in base alla scelta dell’entità, può quindi essere un prospetto separato). |  |  |  |
|  |  | Periodi da includere |  |  |  |
|  | IAS 34.20 | L’entità include nei bilanci intermedi (sintetici o completi) le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria: |  |  |  |
|  |  | * indicante la situazione alla fine del periodo intermedio corrente; |  |  |  |
|  |  | * indicante la situazione alla data di chiusura dell’esercizio immediatamente precedente. |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo: |  |  |  |
|  |  | * per il periodo intermedio corrente; |  |  |  |
|  |  | * per lo stesso periodo intermedio dell’esercizio precedente. |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo cumulativo: |  |  |  |
|  |  | * per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio in corso e la data di chiusura del periodo intermedio di riferimento; |  |  |  |
|  |  | * per lo stesso periodo fino alla data di chiusura del periodo intermedio di riferimento dell’esercizio precedente. |  |  |  |
|  | IAS 34.8A | Come consentito dallo IAS 1, un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un singolo prospetto, oppure un prospetto distinto che espone le componenti dell’utile/(perdita) d’esercizio e un secondo prospetto che inizia con l’utile/(perdita) d’esercizio ed espone le voci delle altre componenti di conto economico complessivo.  Se l’entità presenta le componenti dell’utile/(perdita) d’esercizio in un prospetto separato, essa presente l’informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto separato. |  |  |  |
|  |  | 1. un prospetto indicante le variazioni cumulative di patrimonio netto: |  |  |  |
|  |  | * per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio in corso e la data di chiusura del periodo intermedio di riferimento; |  |  |  |
|  |  | * per lo stesso periodo fino alla data di chiusura del periodo intermedio di riferimento dell’esercizio precedente. |  |  |  |
|  |  | 1. rendiconto finanziario cumulativo: |  |  |  |
|  |  | * per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio in corso e la data di chiusura del periodo intermedio di riferimento; |  |  |  |
|  |  | * per lo stesso periodo fino alla data di chiusura del periodo intermedio di riferimento dell’esercizio precedente. |  |  |  |
|  | IAS 34.21 | Se l’attività dell’entità è fortemente stagionale, indica: |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni finanziarie per i dodici mesi aventi termine alla data di chiusura del periodo intermedio di riferimento; e |  |  |  |
|  |  | 1. informazioni comparative per i dodici mesi precedenti. |  |  |  |
|  |  | Note illustrative specifiche |  |  |  |
|  | IAS 34.15  IAS 34.15A | Nel proprio bilancio intermedio, l'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e degli eventi rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni ed eventi rilevanti aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.  L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale. |  |  |  |
|  | IAS 34.15B | Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di eventi ed operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali eventi ed operazioni sono significativi: |  |  |  |
|  |  | 1. la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e l’annullamento di tale svalutazione; |  |  |  |
|  |  | 1. la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di immobilizzazioni immateriali, di attività derivanti da contratto con i clienti o di altre attività, e l’annullamento di tali perdite per riduzione del valore; |  |  |  |
|  |  | 1. l’annullamento di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione; |  |  |  |
|  |  | 1. acquisizioni o dismissioni di elementi di immobili, impianti o macchinari; |  |  |  |
|  |  | 1. impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari; |  |  |  |
|  |  | 1. risoluzione di controversie legali; |  |  |  |
|  |  | 1. correzioni di errori in periodi precedenti; |  |  |  |
|  |  | 1. cambiamenti nella situazione economica che influenzano il *fair value* delle attività e passività finanziarie dell’entità, sia nel caso in cui tali attività e passività sono rilevate al *fair value* che nel caso in cui sono rilevate al costo ammortizzato; |  |  |  |
|  |  | 1. qualsiasi inadempimento o violazione di un contratto di finanziamento che non è stata sanata prima o alla data di chiusura del periodo di riferimento; |  |  |  |
|  |  | 1. transazioni con parti correlate; |  |  |  |
|  |  | 1. trasferimenti tra i diversi livelli di gerarchia utilizzati nella definizione del *fair value* degli strumenti finanziari; |  |  |  |
|  |  | 1. cambiamenti nella classificazione delle attività finanziarie conseguenti a cambiamenti nello scopo del loro utilizzo; e |  |  |  |
|  |  | 1. variazioni nelle attività e passività potenziali. |  |  |  |
|  | IAS 34.16A | Oltre a indicare operazioni ed eventi significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C (vedi punto precedente), l'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio o in altre sezioni del bilancio intermedio. Le seguenti informazioni integrative devono essere fornite direttamente nel bilancio intermedio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio ad altri documenti (come, per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai quali gli utilizzatori del bilancio intermedio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio. Se gli utilizzatori del bilancio non hanno accesso alle informazioni tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio alle stesse condizioni e negli stessi tempi, il bilancio intermedio è incompleto. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio: |  |  |  |
|  |  | 1. l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento; |  |  |  |
|  |  | 1. i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari; |  |  |  |
|  |  | 1. la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti; |  |  |  |
|  |  | 1. le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi; |  |  |  |
|  |  | 1. i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni; |  |  |  |
|  |  | 1. la seguente informativa di settore (l'informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo se l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale): |  |  |  |
|  |  | 1. i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo; |  |  |  |
|  |  | 1. i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo; |  |  |  |
|  |  | 1. una determinazione dell'utile o della perdita di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. un'indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni rilevanti rispetto agli importi indicati nell'ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante onero (provento) fiscale e attività operative cessate. Tuttavia, se l'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come onere (provento) fiscale, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione. |  |  |  |
|  |  | 1. eventi successivi alla data di riferimento del bilancio intermedio che non sono stati riflessi nel bilancio intermedio; e |  |  |  |
|  |  | 1. l’effetto di variazioni nella composizione dell’entità durante il periodo infrannuale, incluso aggregazioni aziendali, acquisizione o cessione di società controllate, investimenti a lungo termine, ristrutturazioni o cessioni. Nel caso di aggregazioni aziendali l’entità deve dare l’informativa richiesta dall’IFRS 3 (si vedano i punti 128-149); |  |  |  |
|  |  | 1. con riferimento agli strumenti finanziari, l’informativa relativa al *fair value* richiesta dai paragrafi 91-93(h), 94-96, 98 e 99 dell’IFRS 13 Valutazione del *fair value* (vedi punti 226-234)*,* e dai paragrafi 25, 26 e 28-30 dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative (vedi punti 281-285); |  |  |  |
|  |  | 1. per quelle entità che diventano entità d'investimento (vedi punti 184-196), come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, o che cessano di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità (vedi punti 186-187); |  |  |  |
|  |  | 1. la disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti conformemente ai paragrafi 114 e 115 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti. |  |  |  |
|  | IAS 34.16A (g) | L’entità fornisce le seguenti informazioni di settore (nel bilancio intermedio dell’entità sono richieste informazioni sui dati di settore solo se l’IFRS 8 richiede all’entità di presentare informativa di settore nel suo bilancio annuale): |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi da clienti terzi, se sono inclusi nella determinazione dell’utile o della perdita di settori esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al medesimo; |  |  |  |
|  |  | 1. ricavi intersettoriali, se sono inclusi nella determinazione dell’utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al medesimo; |  |  |  |
|  |  | 1. una determinazione dell’utile o della perdita di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. un’indicazione delle attività e delle passività totali per un particolare settore oggetto di informativa, se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni significative rispetto agli importi indicati nell’ultimo bilancio annuale; |  |  |  |
|  |  | 1. una descrizione delle differenze rispetto all’ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base della suddivisione settoriale o la base di determinazione dell’utile o della perdita di settore; |  |  |  |
|  |  | 1. una riconciliazione del totale degli utili o perdite sei settori oggetto di informativa rispetto all’utile o alla perdita dell’entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se l’entità alloca ai settori oggetto di informativa voci quali oneri/(proventi) fiscali, l’entità può riconciliare il totale degli utili o delle perdite dei settori oggetto di informativo al netto di tali voci. |  |  |  |
|  | IFRS 8.29  IFRS 8.30 | Se l’entità ha modificato la struttura organizzativa in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, la rideterminazione dell’informativa di settore fornita nei precedenti bilanci intermedi deve essere effettuata in base alle disposizioni dello IFRS 8.29 e IFRS 8.30 (punti 395 e 396). |  |  |  |
|  |  | Bilanci intermedi e riduzioni di valore |  |  |  |
|  | IFRIC 10 | L’entità ha riportato il principio contabile applicato con riferimento alle svalutazioni contabilizzate nel periodo intermedio. |  |  |  |
|  |  | IFRS 1 Requisiti di prima adozione |  |  |  |
|  | IFRS 1.IG63 | L’IFRS 1IG.63 fornisce un esempio del livello di dettaglio richiesto per le riconciliazioni tra i principi contabili precedenti e gli IFRS. |  |  |  |
|  | IFRS 1.32 | Nel primo bilancio intermedio in base allo IAS 34, per la parte di esercizio coperto dal primo bilancio IFRS, l’entità indica le seguenti informazioni: |  |  |  |
|  |  | 1. se l’entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell’esercizio precedente, il bilancio intermedio deve contenere le riconciliazioni del: |  |  |  |
|  |  | i) patrimonio netto determinato in base ai precedenti principi contabili ed il patrimonio netto in base agli IFRS alla fine di tale analogo periodo intermedio; |  |  |  |
|  |  | ii) totale conto economico complessivo [o se l’entità non presentava questo totale, l’utile/(perdita) d’esercizio] determinato in base ai precedenti principi contabili ed il totale conto economico complessivo determinato in base agli IFRS per il solo periodo intermedio comparativo; |  |  |  |
|  |  | iii) totale conto economico complessivo [o se l’entità non presentava questo totale, l’utile/(perdita) d’esercizio] determinato in base ai precedenti principi contabili ed il totale conto economico complessivo determinato in base agli IFRS per l’intero periodo intermedio cumulativo alla data della riconciliazione. |  |  |  |
|  |  | 1. oltre alle riconciliazioni richieste al punto precedente, il primo bilancio intermedio redatto in base allo IAS 34 deve comprendere (o rimandare ad altro documento pubblicato che le contiene), per la parte di esercizio coperto dal primo bilancio IFRS, le seguenti riconciliazioni: |  |  |  |
|  |  | i) le riconciliazioni del patrimonio netto redatto secondo i precedenti principi contabili e del patrimonio netto redatto in conformità agli IFRS per: |  |  |  |
|  |  | - la data di passaggio agli IFRS; e |  |  |  |
|  |  | - la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili; |  |  |  |
|  |  | ii) una riconciliazione del conto economico complessivo riportato nell’ultimo bilancio dell’entità redatto secondo i precedenti principi contabili e del conto economico complessivo redatto in conformità agli IFRS per il medesimo esercizio. Il punto di partenza per questa riconciliazione deve essere il conto economico complessivo di quel periodo determinato in base ai precedenti principi contabili oppure, se non disponibile, l’utile/(perdita) d’esercizio determinato secondo i precedenti principi contabili. |  |  |  |
|  |  | 1. se l’entità cambia i propri principi contabili o l’uso delle esenzioni contenute nell’IFRS 1, spiega tali cambiamenti in ciascun bilancio intermedio conformemente al paragrafo IFRS 1.23 (vedi punto 8) e aggiorna le riconciliazioni di cui ai punti a) e b) sopra indicati. |  |  |  |
|  | IFRS 1.33 | Se l’entità non ha, nel più recente bilancio redatto secondo i precedenti principi contabili, fornito informazioni rilevanti al fine di comprendere il periodo intermedio corrente, fornisce nel bilancio intermedio tale informazione o include un riferimento ad altri documenti pubblicati che includono tali informazioni. |  |  |  |

|  |  |  | **SI** | **NO** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Informazioni integrative richiEste dai documenti IASB, già omologati dall’UE, APPLICABILI a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2024 (applicazione anticipata consentita)** |  |  |  |
|  |  | IMPOSSIBILITÀ DI CAMBIO (MODIFICHE ALLO IAS 21) |  |  |  |
|  |  | **Con il regolamento (UE) 2024/2862 pubblicato il 13 novembre 2024, l’UE ha omologato il documento “*Impossibilità di cambio (Modifiche allo IAS 21)”*.**  **L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 21 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2025 o da data successiva. L’applicazione anticipata è consentita.**  **In caso di applicazione anticipata delle modifiche allo IAS 21 devono essere compilati i seguenti punto 537-541.** |  |  |  |
|  | IAS 21.60L | *Disposizioni transitorie*  Nell’applicare le modifiche allo IAS 21, l’entità non deve riformulare le informazioni comparative; al contrario:  a) quando presenta le operazioni in valuta estera nella sua valuta funzionale e, alla data della prima applicazione, l’entità conclude che la valuta funzionale non è scambiabile con la valuta estera o, se del caso, conclude che la valuta estera non è scambiabile con la valuta funzionale, alla stessa data essa deve:  i) convertire gli elementi monetari in valuta estera interessati e gli elementi non monetari valutati al *fair value* in una valuta estera utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data; e  ii) rilevare qualsiasi effetto della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo.  b) quando l’entità utilizza una moneta di presentazione diversa dalla sua valuta funzionale, o converte la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera e, alla data della prima applicazione, conclude che la sua valuta funzionale (o la valuta funzionale della gestione estera) non è scambiabile con la sua moneta di presentazione o, se del caso, conclude che la sua moneta di presentazione non è scambiabile con la sua valuta funzionale (o la valuta funzionale della gestione estera), alla stessa data essa deve:  i) convertire le attività e le passività interessate utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data; ii) convertire le voci di patrimonio netto interessate utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data se la sua valuta funzionale è iperinflazionata; e  iii) rilevare qualsiasi effetto della prima applicazione delle modifiche come rettifica dell’importo cumulativo delle differenze di conversione, accumulato in una componente separata di patrimonio netto. |  |  |  |
|  | IAS 21.60L | Se l’entità applica anticipatamente le modifiche allo IAS 21, tale fatto deve essere indicato. |  |  |  |
|  | IAS 21,57A | Quando l’entità stima un tasso di cambio a pronti perché una valuta non è scambiabile con un’altra valuta (cfr. IAS 21.19 A), l’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere come la valuta non scambiabile con l’altra valuta incide, o si prevede che incida, sul suo risultato economico, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria e sui suoi flussi finanziari. Per raggiungere questo scopo, l’entità deve fornire informazioni sugli elementi seguenti: |  |  |  |
|  |  | la natura e gli effetti finanziari della valuta non scambiabile con l’altra valuta; |  |  |  |
|  |  | il tasso (i tassi) di cambio a pronti utilizzato(i); |  |  |  |
|  |  | il processo di stima; e |  |  |  |
|  |  | i rischi ai quali l’entità è esposta perché la valuta non è scambiabile con l’altra valuta. |  |  |  |
|  | IAS 21, A19 | Nell’applicare il paragrafo 21.57A dello IAS 21 (si veda punto precedente), l’entità deve indicare: |  |  |  |
|  |  | la valuta e una descrizione delle restrizioni che non la rendono scambiabile con l’altra valuta; |  |  |  |
|  |  | una descrizione delle operazioni interessate; |  |  |  |
|  |  | il valore contabile delle attività e passività interessate; |  |  |  |
|  |  | 1. i tassi di cambio a pronti utilizzati e se tali tassi sono:    1. tassi di cambio osservabili senza alcuna rettifica (cfr. paragrafi IAS 21.A12–A16); oppure    2. tassi di cambio a pronti stimati utilizzando un’altra tecnica di stima (cfr. paragrafo IAS 21.A17). |  |  |  |
|  |  | una descrizione di qualsiasi tecnica di stima da essa utilizzata e informazioni qualitative e quantitative sugli input e sulle ipotesi impiegati nell’applicarla; e |  |  |  |
|  |  | informazioni qualitative su ciascun tipo di rischio cui l’entità è esposta perché la valuta non è scambiabile con l’altra valuta, nonché la natura e il valore contabile delle attività e delle passività esposte a ciascun tipo di rischio. |  |  |  |
|  | IAS 21, A20 | Quando la valuta funzionale di una gestione estera non è scambiabile con la moneta di presentazione o, se del caso, la moneta di presentazione non è scambiabile con la valuta funzionale di una gestione estera, l’entità deve inoltre indicare: |  |  |  |
|  |  | il nome della gestione estera; se la gestione estera è una controllata, un’attività a controllo congiunto, una *joint venture*, una collegata o una filiale; e la sede operativa principale; |  |  |  |
|  |  | il riepilogo dei dati economico-finanziari sulla gestione estera; e |  |  |  |
|  |  | la natura e i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l’entità fornisca sostegno finanziario alla gestione estera, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l’entità a una perdita. |  |  |  |
|  |  | **Modifiche consequenziali all’IFRS 1 Prima adozione degli IFRS** |  |  |  |
|  |  | Il seguente punto deve essere compilato al posto del punto 38. |  |  |  |
|  | IFRS 1.31C | Se l’entità decide di valutare attività e passività al *fair value* e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale *fair value* come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS (cfr. paragrafi IFRS 1, D26–D30), il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l’entità aveva una valuta funzionale soggetta a grave iperinflazione, e perché poi ha cessato di averla. |  |  |  |

ALLEGATO 1

Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024[[1]](#footnote-2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo documento** | **Data emissione** | **Data di entrata in vigore** | **Data di omologazione** | **Regolamento UE e data di pubblicazione** | **Note e riferimenti alla presente lista di controllo** |
| Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione (Modifiche all’IFRS 16) | settembre 2022 | 1° gennaio 2024 | 20 novembre 2023 | (UE) 2023/2579  21 novembre 2023 | Nessun impatto sulle informazioni integrative |
| Classificazione delle passività come correnti e non correnti (Modifiche allo  IAS 1) e Passività non correnti con clausole (Modifiche allo IAS 1) | gennaio 2020  ottobre 2022 | 1° gennaio 2024 | 19 dicembre 2023 | (UE) 2023/2822  20 dicembre 2023 | Vedi punti  46-47 |
| Accordi di finanziamento per le forniture (Modifiche allo IAS 7 e all’IFRS 7) | maggio 2023 | 1° gennaio 2024 | 15 maggio 2024 | (UE) 2024/1317  16 maggio 2024 | Vedi punto  105 |

ALLEGATO 2

Nuovi principi contabili IFRS o modifiche ai principi contabili IFRS applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2024

PARTE A - Documenti omologati dall’UE al 30 novembre 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo documento | Data emissione | Data di entrata in vigore | Data di omologazione | Regolamento UE e data di pubblicazione | Note e riferimenti alla presente lista di controllo |
| Impossibilità di cambio (Modifiche allo IAS 21) | agosto 2023 | 1° gennaio 2025 | 12 novembre 2024 | (UE) 2024/2862  13 novembre 2024 | Vedi punti  537-541 |

PARTE B - Documenti NON ancora omologati dall’UE al 30 novembre 2024

Si segnala che tali documenti saranno applicabili solo dopo l’avvenuta omologazione da parte dell’UE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titolo documento** | **Data emissione**  **da parte dello IASB** | **Data di entrata in vigore del documento IASB** | **Data di prevista omologazione**  **da parte dell’UE** |
| **Nuovi principi contabili IFRS** |  |  |  |
| IFRS 14 Regulatory deferral accounts | gennaio 2014 | 1° gennaio 2016 | Processo di omologazione sospeso in attesa del nuovo principio contabile sui “rate-regulated activities” |
| IFRS 18 Presentation and disclosure in financial statements | aprile 2024 | 1° gennaio 2027 | TBD |
| IFRS 19 Subsidiaries without public accountability: disclosures | maggio 2024 | 1° gennaio 2027 | TBD |
| **Modifiche ai principi contabili IFRS** |  |  |  |
| Sale or contribution of assets between an investor and its associate or joint venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) | settembre 2014 | Differita fino al completamento del progetto IASB sull’equity method | Processo di omologazione sospeso in attesa della conclusione del progetto IASB sull’equity method |
| Amendments to the classification and measurement of financial instruments (Amendments to IFRS 9 and IFRS 7) | maggio 2024 | 1° gennaio 2026 | TBD |
| Annual improvements - Volume 11 | luglio 2024 | 1° gennaio 2026 | TBD |

1. La presente Lista di Controllo è stata integrata con gli obblighi informativi (*disclosures*) richiesti **specificatamente** dai nuovi documenti emessi dallo IASB. A tal proposito si rammenta, che in ogni caso sarà comunque necessario aggiornare, ove applicabile, le informazioni rilevanti sui principi contabili riportati nelle note al bilancio in accordo allo IAS 1.110 e 117. [↑](#footnote-ref-2)